

TRIBUNALE DI PERUGIA

SEZIONE PENALE

AULA 1

PROCEDIMENTO N. 10/01 R.G. DIB. e 474/96 R.G.N.R.

A CARICO DI: GRECO IVO + 3

UDIENZA DEL GIORNO 20 SETTEMBRE 2002

RINVIO AL 26 SETTEMBRE 2002

CANCELLIERE B3: SIG.RA STEFANIA BERTINI

PARTI PROCESSUALI

COLLEGIO: PRESIDENTE DOTT. MASSIMO RICCIARELLI
 GIUDICE DOTT. MARCO VEROLA
 GIUDICE DOTT.SSA FRANCESCA ALTRUI
PUBBLICO MINISTERO: DOTT. DARIO RAZZI

IMPUTATI E DIFENSORI:
GRECO IVO - AVV. DEL RE
CAPALDO PELLEGRINO - AVV. DEL RE - AVV. VASSALLI
CARBONETTI FRANCESCO - AVV. VASSALLI - AVV. LUPINACCI
D'ERCOLE STEFANO - AVV. D'ALESSANDRO

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): per quanto riguarda l'imputato Greco che non è presente vi è l'Avvocato Del Re in sostituzione dell'Avvocato Lemme; per quanto riguarda l'imputato Capaldo che

non è presente vi è l'Avvocato Del Re e l'Avvocato Vassalli;
particolare quanto riguarda Carbonetti vi è l'Avvocato Vassalli
e inoltre vi è l'Avvocato Lupinacci in sostituzione
dell'Avvocato Zaganelli; per D'Ercole, l'Avvocato D'Alessandro
in sostituzione dell'Avvocato Sammarco e De Luca; per S.G.R.
Responsabile Civile vi è l'Avvocato Del Re; poi delle Parti
Civili vedo presenti gli Avvocati Fabbri, Petrucci, Rosi, De
Priamo e De Priamo; quindi sono ancora momentaneamente assenti
l'Avvocatura dello Stato, l'Avvocato Paola e poi vi è l'Avvocato
Fanfani per il Consorzio Agrario che invece è presente.
Chi è che intende parlare per le residue Parti Civili?
Avvocato Fanfani prego.

PARTE CIVILE CONSORZIO AGRARIO PERUGIA (AVV. FANFANI): grazie
Presidente. Dopo aver ascoltato i colleghi che ieri hanno
puntualmente affrontato alcune delle tematiche che oggi sono in
discussione, ritengo che sia mio compito quale patrono di Parte
Civile per il Consorzio Agrario di Perugia cercare di
puntualizzare alcuni aspetti particolari, non farò un *excursus*
generale della materia, cercando di riordinare anche in termini

schematici quelli che sono i presupposti della responsabilità sia civile, ovviamente, sia degli imputati che del Responsabile Civile in funzione di quelle che sono le contestazione mosse ai primi nel capo di imputazione.

Vi è una teoria dell'Accusa che sostanzialmente può essere così riassunta, più persone in accordo tra loro composte da un *intraneus* che è l'Amministratore, poi vedremo, il Commissario di Federconsorzi e tre persone esterne cooperano tra loro avendo chiaro un progetto criminoso che deve portare e che porterà in concreto alla espoliamento del patrimonio della Federconsorzi ovvero a quelle che nel capo di imputazione vengono chiamate, definite con il termine di dissipazione e del patrimonio e di una sua destinazione a favorire alcuni dei creditori in danno di altri.

Questo è il quadro nel quale ci si muove, ritengo che per affrontare questo problema bisogna ordinare il nostro pensiero partendo dall'analisi del patrimonio per vedere se effettivamente sussiste l'elemento materiale del diritto di bancarotta fraudolenta, cioè la distrazione, perché credo che più puntualmente così vada definita, ovvero la dissipazione del

patrimonio effettuata in... e seconda ipotesi, ultima ipotesi del 216, la effettuazione di questa operazione per favorire, al fine di favorire alcuni creditori in danno di altri, primo problema.

Secondo: una volta accertato che effettivamente vi sia una distrazione o dissipazione del patrimonio v'è da verificare se effettivamente la distrazione sia andata a favore di S.G.R. e sia stata fatta intenzionalmente ed effettivamente abbia raggiunto lo scopo al quale era destinata; terzo: bisognerà verificare quali sono le modalità attraverso le quali questa dissipazione è avvenuta; quarto: bisognerà verificare se esiste un *intraneus* che abbia una responsabilità diretta in relazione all'articolo 216 della legge fallimentare; quinto: bisognerà vedere che tipo di apporto all'attività dell'*intraneus* abbiano dato gli esterni per verificare se esiste una loro corresponsabilità.

Questo è l'ordine logico nel quale bisogna muoversi nell'affrontare i problemi che pone questo processo, e in questa logica voglio brevemente riassumere ed affrontare alcune

questioni che ieri o sono state toccate soltanto marginalmente, ovvero non sono state affrontate limitando a queste la mia disertazione senza entrare nella valutazione di carattere generale che occuperebbe troppo tempo, per quanto sarebbe molto interessante.

Cominciamo dalla distrazione ovvero dalla dissipazione anche se i due concetti non sono ontologicamente perfettamente sovrapponibili essendo la prima diretta ad arricchire qualcuno, ad arricchir sé stesso, la seconda essendo un'attività teoricamente senza beneficiari concreti o previsti, vediamo se questo presupposto materiale si è verificato, partiamo naturalmente dalle perizie o dalle valutazioni che ognuno di noi conosce, quella del 9/12/91 di De Santis Giudice... Delegato dal... incaricato dal Giudice Delegato che valuta 4.800 miliardi il patrimonio Fedit, quella successiva dei Commissari Cigliana, Gambino e Locatelli, immediatamente successiva perché siamo dieci giorni dopo, il 19 dicembre che la valuta in 3.683 miliardi, quella di poco successiva, siamo un mese e mezzo dopo del Commissario Giudiziale Picardi che la valuta 4.000 miliardi,

3.993.

E' fondamentale rilevare ai fini della conoscenza che di queste tre perizie e dell'apprezzamento che di esse poteva avere il Presidente del Tribunale di Roma oggi primo imputato, è fondamentale che tutte queste valutazioni si siano svolte all'interno della Procedura apertasi già nel 1991 e che abbiano direttamente espletato i loro effetti all'interno di questa Procedura al punto che quando la Sentenza di Omologa a pagina 96 e seguenti trarrà le conclusioni sull'attivo in maniera paradossale poi in funzione di quello che sarà fatto successivamente si esprimerà in questi termini testuali: "La valutazione dell'attivo quindi non può che essere compiuta sulla base della conoscenza dei dati contabili e sull'apprezzamento delle situazioni di fatto che risultano già esistenti ovvero sono ragionevolmente prevedibili al momento della valutazione con esclusione in ogni caso di ogni valutazione certa di realizzo", sarà il passaggio logico che poi servirà, servirà per implicito a concedere l'autorizzazione alla vendita in favore di S.G.R., con tali riserve può ritenersi che l'attivo alla data odierna ammonti complessivamente a 3.939,324 milioni che poi è

la valutazione che è stata fatta dal Commissario Giudiziale Picardi.

Fondamentale, perché essendo tutte queste valutazioni svolte all'interno della Procedura fallimentare comportano due effetti, primo: in ordine alla consapevolezza di Greco che non potrà dire che egli e il Tribunale non fossero perfettamente a conoscenza del valore presumibile dell'attivo patrimoniale della Federconsorzi, secondo effetto in ordine alla impossibilità che in termini strettamente tecnico giuridici questo patrimonio venisse ceduto a terzi con l'aggravante che questi terzi erano poi alcuni creditori, ma questo è un fatto che ritengo assolutamente marginale in relazione alla concretazione del delitto di cui molto più grave, di cui al primo comma, della impossibilità di poter cedere questi beni a S.G.R..

La differenza è troppo grande, la differenza di valori, quasi il doppio, anzi il doppio, perché 2.150 miliardi si è visto che sono una cifra indicativa, perché poi l'allungarsi del pagamento farà in modo che in realtà essi siano 2.000 miliardi, perché il prezzo sarà in realtà molto... pagato con lauto finanziamento

dalla cessione dei beni che S.G.R. faceva direttamente a terzi dal patrimonio quasi come fosse un mandatario, figura strana, dal patrimonio della Federconsorzi, comunque la differenza è troppo grande per non aver un immediato impatto sulla concretazione di questo delitto, ma vedete che vi sia stata una evidente distrazione di patrimonio è rilevabile da una considerazione se volete banale ma che non è suscettibile di essere controvertibile; che interesse avevano alcuni dei creditori se dovevano riscuotere dall'alienazione dei beni ciò che loro toccava in un reparto corretto che tenesse conto del principio generale della parità dei creditori, che interesse avevano a fare una operazione di questo tipo cioè a costituire una società, a spendere dei soldi, ad investire 30 miliardi per il capitale sociale e a fare una operazione certamente costosa se non avessero avuto un ritorno, un ritorno che era una plusvalenza costituita tra ciò che spendevano per acquistare e ciò che ricavavano dall'operazione S.G.R., ma non è questo già, anche se fosse una lira soltanto, anche se fosse una lira soltanto un atto che concreta specificatamente l'elemento della

distrazione patrimoniale che di distrazione effettivamente consapevole, preordinata e per taluni aspetti fraudolenta a favore di terzi si tratta; ecco il problema, che senso ha per i creditori, per alcuni dei creditori fare una operazione di questo tipo se poi alla fine avrebbero dovuto ricavare la stessa cifra, non avrebbe senso, l'hanno fatta perché ovviamente con una operazione certamente intelligente sotto il profilo imprenditoriale e commerciale essi avevano la consapevolezza di rientrare praticamente per l'intero nei propri debiti in danno di coloro che non avessero partecipato a questa società che poi sono stati moltissimi.

E' una operazione di questo tipo che non poteva essere ignota né a chi l'ha posta in essere, né agli organi di tutela, né tanto meno al Presidente del Tribunale che l'ha seguita, sostanzialmente avvalorata con tutta una serie di provvedimenti dall'inizio alla fine, il Professor Lemme si lamenta che accanto al Presidente del Tribunale non si erano... nel banco degli imputati anche gli altri Giudici, è una valutazione se volete per molta parte direi mi si passi il termine che non è, non vuole essere offensivo ma un po' infantile come il bambino che

colto dalla mamma a rubare le caramelle dice: "Ah, ma l'ha prese anche il mio fratello, l'ha prese anche mio cugino eccetera", non è così perché non è un argomento che non toglie la responsabilità in capo a colui al quale si è contestato, anzi è un argomento che avvalora questo tipo di responsabilità, ecco perché io credo che nel momento stesso in cui si affronta il problema in questi termini e ci si rende conto che l'operazione S.G.R. è stata fatta con questo specifico scopo che è pacifico, che nessuno è in grado di contestare e nel momento stesso in cui ci si rende conto che dall'operazione S.G.R. sia stata ricavata anche una sola lira non si può che trarre la conclusione che questa è una operazione di distrazione a favore di un soggetto terzo nel quale saranno presenti vari creditori di parte dell'attivo, che sia una lira o che sia 3.000 miliardi o 2.000 miliardi questo attiene al contenuto dell'operazione, al risultato economico della distrazione, ma non toglie nulla alla esistenza dei presupposti giuridici della distrazione che comunque concorrono tutti a definire questo quadro; sotto questo primo aspetto credo di non avere da dire altro.

Veniamo agli altri aspetti, cominciamo dalla figura del Responsabile al quale poi accedono attaccandosi ad essa le figure dei concorrenti D'Ercole, si è sostenuto in questa sede, ma d'altra parte è una tesi difensiva nota che D'Ercole non sarebbe, non rivestirebbe la qualifica di Amministratore, non sarebbe sussumibile come Commissario Governativo in una delle categorie previste dalla Legge Fallimentare dell'Amministratore, del Sindaco e del Direttore Generale, del Liquidatore e come tale trattandosi di reato proprio non sussisterebbe un reato ipotizzabile a suo carico, questo è il ragionamento.

A prescindere dalle considerazioni corrette che ha fatto il Pubblico Ministero in relazione alla impossibilità, alla anomalia giuridica se ritenessimo veramente che siamo di fronte a un ...(incomprensibile) in relazione al quale non si applicano quelle garanzie di correttezza penalmente sanzionate che si applicano a soggetti che hanno le stesse identiche funzioni, dico al di là di questo vi sono delle considerazioni da svolgere in relazione al contenuto delle funzioni che rappresenta l'aspetto sostanziale dei compiti svolti dal Professor D'Ercole

e in relazione all'aspetto formale costituito dal conferimento dell'incarico.

Premesso che D'Ercole interviene all'atto che è fondamento delle sue responsabilità, all'atto di dismissione come Commissario Governativo e Legale Rappresentante di Federconsorzi, vi sono alcune considerazioni innanzitutto da fare in ordine al Decreto Ministeriale che attribuisce i poteri, che non sono poteri limitati alla sorveglianza, che non sono poteri limitati al compimento di atti specifici come potrebbe essere, ma sono poteri di piena e totale amministrazione della Federconsorzi, la figura del Commissario è una figura come è noto che è prevista Commissario Governativo in relazione a tutti quei soggetti giuridici che sono sottoposti a tutela amministrativa, tra questi le cooperative in relazione alle quali quando si verificano fatti di amministrazione che creino una discrasia tra l'interesse pubblico che esiste a una corretta amministrazione di questi soggetti senza finalità di lucro che si pongono su un piano sociale diverso dalle società di lucro e il modo oggettivo con cui questa amministrazione è espletata a questo punto l'autorità tutoria interviene sostituendo gli

organi amministrativi con un organo monocratico che è il Commissario, ma non necessariamente perché non è prevista normativamente e non è codificata, la figura del Commissario ha dei compiti prestabiliti rinviandosi quanto alle funzioni commissariali al provvedimento di nomina.

Se noi guardiamo il provvedimento di nomina di D'Ercole, vediamo che ad esso sono stati attribuiti tutti i compiti che si possono immaginare in capo a tutti gli organi amministrativi di una società cooperativa, articolo 2 del Decreto di nomina: "A decorrere dalla stessa data fino al 31 dicembre '94 l'Avvocato Professor Stefano D'Ercole nato eccetera è nominato Commissario Governativo della Federazione Italiana dei Consorzi Agrari, allo stesso sono conferiti i poteri e le facoltà che la legge e lo statuto affidano al Consiglio di Amministrazione e al Comitato Esecutivo e limitatamente all'approvazione del bilancio '93 quelli dell'assemblea", dubito che si possa sensatamente sostenere che atteso questo Decreto la figura del Commissario Governativo non sia sussumibile nella categoria degli Amministratori prevista dall'articolo 217 del Codice della Legge

Fallimentare, credo che non sia sensatamente sussumibile, ma non solo per un dato formale perché anche la teoria sostanzialistica che poi quella che ha portato a costruire la teoretica dell'Amministratore di fatto, facendo prevalere in relazione all'amministrazione di una società ed in relazione alla avvenuta determinazione dello stato di insolvenza il rapporto fattuale tra l'evolversi della dinamica sociale e il potere di determinazione di un soggetto piuttosto che il rapporto formale costituito dall'investitura che l'assemblea fa dei poteri amministrativi a un altro determinato soggetto anche partendo dalla teoria sostanzialistica noi arriviamo alla stessa conclusione, l'argomento che ha usato il Signor Pubblico Ministero in relazione all'Amministratore di fatto è un argomento che non si attaglia alla fattispecie, anche se serve a capirne il contenuto, anche se serve a dare pregnanza al ragionamento che stiamo dando e correttamente è stato prospettato a questo Tribunale, perché in realtà qui non siamo di fronte a un soggetto terzo come l'Amministratore di fatto che comunque viene ritenuto responsabile per il semplice fatto di

aver ingerito direttamente e in maniera quasi dispotica nella gestione della società, qui siamo di fronte a un soggetto investito di poteri proprio in funzione della gestione di quella società, che è stato investito da un soggetto che aveva il potere di conferirgli questi poteri, che ha avuto gli stessi poteri del Consiglio di Amministrazione e quindi che si cala perfettamente all'interno di quella categoria che è l'Amministratore e che quindi non può collocarsi esternamente alla dinamica sociale ma lo è internamente, si dirà, anzi si dice: "Ma trattasi di reato proprio, non è possibile una interpretazione analogica in danno nel nostro sistema penalistico", e quindi stiamo attenti perché non essendo tra le categorie richiamate nell'articolo 217 difficilmente riusciremo ad applicare anche al Commissario Governativo il disposto di quell'articolo, non si tratta di interpretazione analogica, l'analogia presuppone che vi sia una situazione determinata correttamente disciplinata dal Codice sostanziale o dal Codice di rito, in relazione alla quale trova perfettamente o comunque analoga configurazione una situazione esterna di talché si può ritenere che in mancanza di una previsione specifica alla

seconda sia applicabile la disciplina della prima, qui siamo di fronte a una categoria diversa, siamo di fronte a un soggetto che investito di determinati poteri assume la qualifica di Amministratore, non c'è bisogno di andarlo a cercare all'esterno è dentro la società, è stato investito con quel provvedimento della qualifica di Amministratore, non credo ripeto che questo sia assolutamente contestabile.

Anche perché molto spesso se non ci fosse scritto noi assistiamo ad un fenomeno che si chiama esercizio provvisorio in relazione al quale non solo gli Amministratori, non solo i Commissari, ma anche i Liquidatori continuano pur avendo compiti istituzionalmente diversi come per esempio la Liquidazione a svolgere anche attività di gestione quotidiana, è quello che poi ha fatto D'Ercole, prima di vendere la Federconsorzi è stata quotidianamente gestita, prima di dismettere il patrimonio in relazione a quel patrimonio e all'assetto societario sono stati assunti tutta una serie di provvedimenti, prima di tutto l'atto di dismissione che è l'atto principe e che assume la figura proprio di un atto fondamentale per l'amministrazione della

liquidazione di quella società e poi per assecondare l'orientamento giurisprudenziale in ordine al cosiddetto Amministratore di fatto che ripeto non c'entra ma serve per capire, al fine di integrare questa figura è sufficiente che vi sia un soggetto che abbia assunto anche di fatto poteri dispositivi e che in concreto abbia utilizzato di tali poteri per disporre ed è quello che è avvenuto, anche perché la Sentenza di Omologa era aperta e in relazione alla Sentenza di Omologa poteva essere adottata una discrezionalità in ordine alle modalità di cessione che è stata un compito specifico, specifico del Dottor D'Ercole, il quale non potrà dire che non sapeva nulla come ha fatto in quest'aula, perché in realtà quando in data 27 luglio '93 cinque giorni prima del noto Atto Dispositivo il Ministero dell'Agricoltura e Foreste autorizza il compimento di quest'atto, decreta che il Professor Stefano D'Ercole è autorizzato a sottoscrivere in qualità di Liquidatore l'Atto Quadro di cessione dell'attività dice testualmente: "Vista la nota 22 luglio '93 con la quale il Professor Stefano D'Ercole nella qualità di Commissario Governativo e Legale

Rappresentante della Federazione Italiana Consorzi Agrari con sede in Roma richiede l'autorizzazione alla cessione dell'attività della Federazione Società Gestite eccetera, vista l'istanza 6 luglio '93 - seconda istanza - con la quale il Commissario ha depositato al Tribunale di Roma la bozza dell'atto di cessione", il Professor D'Ercole non solo firma quest'atto ma fa anche una bozza che deposita al Tribunale di Roma, visto l'atto integrativo all'istanza suscitata dell'8 luglio '93 fa un secondo atto integrativo, visto il Decreto eccetera, eccetera, non si tratta di una attività calata dall'alto o che nasce improvvisamente come palla di armata dal cervello di Giove, qui siamo di fronte a una attività che giunge al termine, al compimento di quest'atto dopo essere stata abbondantemente preordinata, abbondantemente studiata, abbondantemente ed accuratamente definita in ordine ad ogni particolare, anche perché e ce lo ha detto il Professor Lemme ieri, beh qui si trattava di una operazione che aveva avuto risonanza internazionale, ha usato una parola: "Era su tutti i giornali d'Italia e d'Europa" e siamo di fronte a soggetti che non erano degli sprovveduti, ma erano l'espressione dei migliori

cervelli che nel nostro paese potessero trovarsi per la gestione di problemi di questo tipo.

Ragion per cui io credo che sia difficile e vengo all'aspetto soggettivo del problema una volta accertato che il Professor D'Ercole era Amministratore o comunque era sussumibile nella categoria degli Amministratori e quindi a lui era direttamente applicabile la norma del 216 sia particolarmente difficile per lui sostenere che non era perfettamente consapevole né della minusvalenza che con la firma di quell'atto lui apportava all'interno della Procedura Concordataria, né del vantaggio che con la firma di quell'atto lui apportava alla S.G.R. soggetto terzo.

Anche perché la situazione che aveva portato alla nomina di D'Ercole era una situazione convulsa che aveva visto la rinuncia di numerosi soggetti che non avevano gradito il modo di procedere probabilmente del Tribunale di Roma, che non avevano gradito l'ingerenza di Capaldo e di S.G.R., che avevano più volte manifestato la preoccupazione che così procedendo si sarebbe necessariamente giunti a una dissipazione a favore di

terzi, a una distrazione a favore di terzi del patrimonio di S.G. R., Piovano aveva denunciato pochi giorni prima, d'altra parte non erano soggetti che non si conoscessero, né una situazione di questo tipo poteva consentire ad alcuno di dire: "Ma mi hanno nominato, mi hanno fatto un favore, andiamo a vedere di che si tratta", no, la situazione... la Liquidazione Federconsorzi era un piatto ghiotto in relazione al quale vi erano attenzione di tutto il mondo economico, di tutto il sistema bancario e di gran parte della politica dell'epoca, visto che la politica non è mai stata estranea agli affari più grossi che l'economia ha prospettato, e quindi quando Cigliana, Gambini, Locatelli avevano rinunciato sicuramente i motivi della loro rinuncia erano noti a D'Ercole, come erano noti a lui i motivi della rinuncia di Piovano, anche perché Piovano li aveva motivati dicendo che aveva trovato una chiusura nel Tribunale, che più volte era andato dal Presidente Greco, e questo attiene anche alle responsabilità di Greco, a dirgli: "Guardi che conviene molto di più vendere separatamente, perché invece che 2150 miliardi se ne possono prendere tre, quattromila, perché le

attività sono sottostimate", che dicano i Consulenti di Parte che sono comparsi in questa sede.

Perché a tutti era nota la posizione di Cigliana che aveva rinunciato al mandato che poi sarebbe stata anche connotata sotto il profilo probatorio da quell'appunto autografo nel quale egli segnava che il Dottor Greco aspettava la cordata.

E quindi io credo che non sia assolutamente possibile per D'Ercole tenere l'atteggiamento che ha tenuto in questa sede cercando di minimizzare il proprio ruolo, cercando di minimizzare la propria responsabilità.

Anche perché ad integrare il reato di cui all'articolo 216 legge fallimentare, non è necessaria quell'intento corruttorio che ieri ho sentito ricordare in questa aula a sostegno della tesi secondo la quale il Presidente del Tribunale di Roma fosse una persona per bene, ...(incomprensibile) scampi, non spetta a me dar patenti di carattere etico ai comportamenti delle persone e non me lo sono mai permesso anche perché ognuno di noi deve guardare ai propri limiti.

Ma ai fini di integrare il delitto di cui all'articolo 216 basta la consapevolezza da parte dell'Amministratore di recare con i

propri atti un danno patrimoniale, un nocumento al patrimonio della società, basta questo: se io so, io Amministratore, che compiendo un determinato atto, che abbia intenzione o meno di favorire un terzo, non cambia niente, perché vi è una previsione diversa contenuta nell'ultima parte del 216, nella ipotesi preferenziale, è sufficiente, sotto il profilo del dolo, la consapevolezza di porre in essere un atto che avrà l'effetto di distruggere il patrimonio della società, di menomarlo, di dissiparlo, ovvero di distrarlo in parte, come è stato in questa sede, attraverso un'operazione complessa e cialtrona al tempo stesso, in favore di terzi.

Ma a questo disegno, a questa logica che trova nella stipula dell'Atto Quadro con le successive dismissione, l'Atto finale manca ovviamente l'anello con la procedura e è costituito dal comportamento del Presidente Greco.

Vedano... io sono uno di quelli che ha sempre sostenuto, anche nelle mie battaglie parlamentari, la dignità della funzione giurisdizionale e che ha sempre voluto, sempre cercato di evitare che il... delle tematiche anche abusate in questo

periodo volessero coinvolgere tutta la Magistratura in un giudizio negativo, però devo dire: che in relazione a quello che ho visto in questo processo, beh, non è possibile, pur con una visione laica del problema quale credo di avere non è possibile non ritenere che il comportamento del Presidente del Tribunale di Roma sia assolutamente censurabile sotto il profilo dell'asservimento agli interessi ad S.G.R. e di Capaldo in prima persona.

Non è possibile non ritenere, pur con tutta la disponibilità e la benevolenza che si può avere in relazione a questa vicenda, primo nasconde questa istanza, una istanza che lo avrebbe posto in seria difficoltà con una giurisprudenza consolidata del Tribunale di Roma, e ha ragione il Pubblico Ministero quando dice: "Guardate, non ha rilevanza che lo fosse o che non lo fosse, è fondamentale il fatto che lui ne fosse convinto", come poi sosterrà durante l'interrogatorio reso al signor Pubblico Ministero, era un convincimento suo, lui era perfettamente convinto che se fosse passato, se fosse stata ammessa la liquidazione, se la Federconsorzi fosse andata in liquidazione

il concordato preventivo non sarebbe più stato possibile.

E questo convincimento, secondo l'Accusa, sia chiaro, secondo l'Accusa lo porta a compiere tutta una serie di atti dilatori che lo condurranno a trascinare la procedura, a trascinare la situazione; fino a quando il concordato non sarà omologato, 22 luglio, 10 ottobre di quell'anno e soprattutto lo porterà a compiere tutta una serie di atti che sono stati in parte censurati, nel capo di imputazione, e in parte sono apprezzabili, anche se marginalmente, in altri comportamenti. Si difenderà, il Presidente Greco, dicendo che l'aveva dimenticata in borsa.

Ora io non so quante volte ognuno di noi guardi o frughi dentro la sua borsa, a me capita almeno dieci, quindici volte al giorno, ma ad una persona normale gli capiterà tre o quattro volte il giorno.

Il Presidente Greco in borsa questa istanza ce l'ha tenuta per due mesi, per due mesi, non è pensabile, non è logico, non è neanche serio prospettare una tesi di questo tipo: "Me la sono dimenticata in borsa", e non è neanche conciliabile con la giustificazione che poi lui dirà con il modo della restituzione

nei confronti di Piovano: "Istanza ritirata, istanza - come dice - riconsegnata" o roba del genere, che è connotativo di un invito a riprendersi una cosa sgradita, perché così certamente è successo.

Primo problema; il secondo problema grosso, che non può che essere univocamente interpretabile, perché il primo si può dire: "Ma l'ha dimenticata pover'uomo" beh, nasconde anche le perizie che Carbonetti; e guardate che il fatto di averle fatte sparire è connotativo di una consapevolezza della loro illiceità, è connotativo di un dolo che permea tutto questo comportamento, che senso ha fare sparire pareri di congruità di questo tipo, dei quali non è neanche menzione, e lo vedremo dopo, all'interno della motivazione della Sentenza di omologa, fatto gravissimo, che senso ha? Ha un senso di una persona che sapeva quanto essi fossero scomodi, ma soprattutto quanto essi fossero pericolosi, posto che Carbonetti era contemporaneamente consulente, ma contemporaneamente era Amministratore e poi sarebbe diventato Presidente di S.G.R., comportamento che si connota una responsabilità specifica di Carbonetti in relazione ad un

concorso nell'aver determinato il Tribunale di Roma a rendere un parere di congruità, diciamo così, di quel tipo certamente connota in termini di dolo anche il comportamento di Greco. Non le avesse fatte sparire, le avessimo ritrovate e avessimo avuto all'interno della Sentenza di omologa un ragionamento esplicitato in funzione del quale si fosse detto che quelle perizie, quelle valutazioni erano congrue anche se vi erano valutazioni più ampie, io avrei compreso e avrei detto che il comportamento di Greco poteva essere sussumibile in un ragionamento errato quanto si vuole, ma non rilevante sotto il profilo penale, ma averle fatte sparire, averle nascoste è tipico di colui che sa che quelle costituiscono una prova di un comportamento che può essere anche illecito e a lui addebitato. Terzo; elemento gravissimo, boicotta Piovano.

Quando Piovano va a chiedere il parere, la disponibilità ad effettuare vendite frazionate, lui dirà che aveva trovato una chiusura piena del Presidente del Tribunale, e non concede a Piovano neanche un legale, costa troppo.

Dio solo sa quanto è stato speso in Avvocati e in Consulenti in

questa procedura, Dio solo sa, io non riesco neanche ad immaginare una cosa di questo tipo.

Sta di fatto che Piovano, che non era della partita, parliamoci chiaro, che non era della partita, perché ad un certo punto come avevano fatto i suoi predecessori dice: "Ma guardate, state facendo una cosa che non sta né in cielo, né in terra, state regalando ad S.G.R. due o tre mila miliardi" perché questa è la realtà, probabilmente in disaccordo anche con gli altri personaggi di questa vicenda, si rivolge al Presidente del Tribunale cercando o credendo di trovare una sponda asettica e corretta sotto il profilo della gestione dell'amministrazione della giustizia, invece trova una persona che riteneva di dover andare diritto verso il concordato e soprattutto diritto verso ...(incomprensibile) S.G.R. a 2150 miliardi.

La stesa di cosa di cui si trova conferma in quella lettera di Cigliana dove si dice che il Presidente sta aspettando il concordato, lettera che Cigliana manda a Piovano, che è stata letta anche in questa aula e quindi sulla quale non è possibile, non è neanche corretto riperdere tempo.

Ma che è stato ricordato ieri dal collega Rosi che al fondo di

questo comportamento vi sono anche delle violazioni normative, che di per sé stesse sotto il profilo penale non avrebbero rilevanza, da sole.

La vendita senza asta, la vendita ad un unico acquirente, la vendita in un unico corpo, ma soprattutto la vendita in violazione di alcune norme che sono state ieri ricordate.

Ripeto: non avrebbe una rilevanza autonoma, se non fosse messo insieme a tutti quei comportamenti che poi uniti sotto il profilo indiziario fanno ritenere che siano comportamenti univoci, che siano comportamenti concordanti, che siano comportamenti unidirezionali, che non possono far ritenere che il comportamento del Presidente Greco sia stato improntato in questa vicenda ad inconsapevolezza, ingenuità e buona fede.

Il che non vuol dire che son corsi dei soldi, per carità, anche se questa mattina nei giornali un Avvocato romano si vantava di essere stato lo spallone dei soldi dei Magistrati per la Svizzera.

Ma il... vi è un'ultima considerazione in ordine al comportamento di Greco che è emblematico, e credo sul quale non

si possano nutrire dubbi e che chiude il circolo della unidirezionalità degli indizi a suo carico.

Nella Sentenza di omologa non c'è cenno alcuno alla congruità del prezzo se non quel passaggio che vi ho letto prima, non c'è cenno alcuno.

Ma non c'è cenno alcuno in termini comparativi, fosse scritto: "Guardate, c'è una perizia di quattro miliardi e otto, ce ne è una di tre miliardi e seicento ottanta, ce ne è un'altra di tre miliardi e novecento trentanove, eppure riteniamo che sia congrua un'offerta di due miliardi e centocinquanta", ci fosse stato un ragionamento di questo tipo, e fosse stato esplicitato comparativamente, bene; io avrei, potrei anche ritenere, potrei anche ritenere, averi potuto ritenere che il comportamento fosse sussumibile in termine di valutazione prudenziale, però un confronto fra i valori non c'è, non si fa... si fanno sparire quelle valutazioni di Carbonetti perché si sa benissimo che nel momento stesso in cui si faceva la Sentenza di Concordato e si avevano davanti quei pareri che poi sono stati fatti sparire di congruità, lui era al contempo stesso Amministratore di S.G.R.,

d'altra parte Greco della incongruità lo sapeva perché lo ha ammesso lui anche in questa sede, e sapeva benissimo che il concordato sarebbe finito sotto il quaranta per cento programmato, sarebbe finito, perché bastava fare due conti quegli stessi che sono stati poi fatti che hanno portato un concordato che doveva avere una proiezione prossima al settantadue per cento l'hanno portato a poco più del trenta per cento in virtù di questa operazione che ovviamente, anche ad una minima valutazione in termini percentuali poteva essere icto oculi comprensibile a chiunque, anche al più sprovveduto, a chi contrariamente al Dottor Greco non avesse mai fatto il mestiere di Giudice delegato.

E non mi può venire a dire, il Professor Lemme, che si è trattato di una Sentenza particolarmente sofferta, come ha detto ieri qui; perché più insiste sul fatto che si tratta di una Sentenza particolarmente sofferta più rimane incomprensibile e più dobbiamo assurgere a grande sospetto il fatto che sulle valutazioni comparative delle stime non si dica neanche una parola, particolarmente sofferta dove? In maniera occulta? Perché l'estensore di questa Sentenza se si trattava

effettivamente di un caso così particolare del quale tutti discutevano, che aveva riempito di cronache sia i giornali che le stanze della politica oltre che le stanze della grande Finanza, non si fa una sola parola per dimostrare che si può vendere a 2150 miliardi.

E poi c'era un'altra considerazione che doveva essere fatta: la S.G.R., malgrado taluno abbia detto in questa sede fosse una società aperta, io non lo metto neanche in dubbio, di fatto quando si è andata a chiudere era una società di pochi, soltanto di alcuni creditori, ma è possibile che un Tribunale Fallimentare non si ponga questo problema banale, è possibile vendere ad un prezzo stracciato questi beni, tutti insieme ad una società che finirà per privilegiare solo alcuni dei creditori in danno degli altri? Partendo dal presupposto noto, noto perché scritto prima nella Sentenza di Omologa del Concordato, dove si dice che il valore prudenziale è 4000 miliardi, 3939.

Noto, che il valore di realizzo si abatterà almeno del cinquanta per cento, da 4000 miliardi a 2000 miliardi, possibile

che un Tribunale Fallimentare non si sia posto questo problema?
E gli altri 2000 miliardi dove vanno a finire? Nella peggiore
della ipotesi andavano a finire tutti ad S.G.R., ma S.G.R. chi
era? Solo parte dei creditori. E che facciamo una operazione in
danno? Facciamo una operazione di bancarotta preferenziale? Ci
mettiamo addirittura il timbro sopra: "Repubblica Italiana"
guardate che è grave questo atteggiamento, è grave, io non
voglio dire e non voglio neanche andare a pensare quale sia
stato il compito o l'attenzione che i Giudici a latere hanno
messo in questa vicenda, ma questa Sentenza di omologa del
concordato non è mica una Sentenza da poco, perché non è
possibile che l'estensore di questa Sentenza non avesse di
fronte questo problema banale.

E credo che con questo le valutazioni sul comportamento e sulla
rilevanza del comportamento del Presidente Greco siano terminate.

Due ultime considerazioni piuttosto brevi.

Abbiamo dimostrato la qualifica, la sussumibilità della
qualifica di amministratore in capo al D'Ercole, abbiamo
dimostrato la partecipazione evidente di Greco, vediamo la

posizione di Capaldo che è il gran ... (incomprensibile) di questa situazione, che vola alto, che è da sempre al centro della grande Finanza, ma che ha una caratteristica; la prima è una immanenza costante in tutta questa vicenda, non c'è atto, non c'è passaggio, non c'è valutazione che prescindano dalla sua figura, neanche quella di Carbonetti che membro del Consiglio di amministrazione della S.G.R. all'epoca in cui Capaldo ne era Presidente si permette il lusso di interloquire direttamente con il Presidente e con il Tribunale di Roma rendendo pareri palesemente falsi sotto il profilo ideologico, palesemente falsi: pareri di stima.

È consulente da sempre della Federconsorzi, è stato detto; è frequentatore dei salotti della politica all'epoca del Presidente del Consiglio; propone, costruisce, edifica la S.G.R. della quale è Presidente e della quale uno degli Amministratori era Carbonetti.

Il raccordo con la politica non è un raccordo marginale, perché all'epoca della presentazione della istanza di concordato ancora quel fenomeno noto come Tangentopoli, cioè l'ingerenza diretta della Magistratura negli affari della politica non si era

verificato.

E quel tanto vituperato esercizio di potere di controllo sulla moralità di alcuni atti, non aveva ancora nel nostro ordinamento assunto alcuna rilevanza.

Ha detto bene il Pubblico Ministero nella sua requisitoria.

Le operazioni iniziano nel '91, Tangentopoli inizia con l'arresto di ... (incomprensibile) Leo Chiesa, Pio Albergo Trivulsio nella primavera del '92, dieci anni fa, nella primavera del '92; ma non dico questo per un richiamo di ordine generale, dico questo perché all'epoca la ingerenza tra Finanza e politica, la ingerenza tra affari e politica si fondava su un presupposto di impunità assoluta e di lontananza del controllo della Magistratura sul quale tutti sarebbero stati disposti a scommettere, non a caso quello che avvenne destò scandalo; tutti sarebbero stati disposti a scommettere e non a caso quello che è avvenuto ha creato una reazione violenta, prepotente, che in parte dura tuttora.

E allora i comportamenti tenuti da Capaldo, per quanto sfacciati essi possano sembrare, vanno inquadrati nella psicologia

comportamentale dell'epoca in relazione alla quale tutto ciò era consentito, in relazione alla quale con le disgrazie della Federconsorzi e di tutto quel mondo che ci stava dietro si potevano fare affari, e si potevano fare affari con protezioni che anche in questa aula sono emerse in tutta la loro mal celata evidenza.

Io non voglio dire che in questa vicenda vi siano elementi in relazione ai quali è certo che il Professor Capaldo abbia compiuto alcuno degli atti di amministrazione della Federconsorzi, ma certamente il suo potere era tale che egli è stato in grado di determinarle tutti, che probabilmente è stato in grado di determinare anche il comportamento del Presidente Greco, che certamente è stato in grado di determinare il comportamento di Carbonetti, sul quale non spenderò tante parole; che certamente era consapevole della sua partecipazione a quello che sarebbe avvenuto.

E qui torniamo al discorso del dolo dell'*entraneus* in relazione al reato proprio compiuto da terzi.

Bisogna premettere questa valutazione, è pacifico in

giurisprudenza, perché possa integrarsi l'estremo della partecipazione del soggetto terzo al reato proprio che vi siano tre elementi: la conoscenza della qualità di un *traneus* da parte del soggetto terzo, primo, Capaldo doveva sapere che D'Ercole aveva i poteri di amministrazione della società, e su questo mi sembra che non vi siano problemi, cioè bisognava che sapesse che sapesse la qualità del soggetto agente, dell'attore principale; secondo, la conoscenza della illiceità dell'evento; terzo la volontà concorrente di perseguire la finalità illiceità.

Questi sono i tre elementi che la giurisprudenza da sempre pone a fondamento della responsabilità dell'*entraneus* del reato proprio.

Non è possibile immaginare che non vi siano tutti e tre concretati in capo a Capaldo: primo, perché è pacifico che egli conoscesse la qualità di D'Ercole; secondo, perché è altrettanto pacifico che egli conoscesse i valori iniziali e finali dell'operazione che stava facendo, e li sapeva benissimo che il valore patrimoniale della Federconsorzi era 4/5000 miliardi e che egli le comprava a 2000 miliardi, anche perché se no l'operazione così non l'avrebbe fatta.

Era una operazione dichiaratamente messa in piedi per far sì che quel pool di banche che partecipavano ad S.G.R. rientrassero il più possibile, tra parentesi, non dichiarato in danno di tutti gli altri, però era una operazione fatta con questa finalità; ma questa finalità, si è detto prima, integra a tutti gli effetti l'estremo della bancarotta preferenziale, non si discute se si parte dal presupposto che la società fittizia sia una interposta persona in relazione ai creditori, ma se non si parte da questo presupposto, ovviamente presupposto che Capaldo conosceva perfettamente perché l'aveva fatta lui, rimane il soggetto terzo che si avvantaggia con una... 3000 miliardi di una operazione della quale agli altri rimangono in mano le briciole.

Ecco perché non è neanche da mettere in dubbio la volontà di perseguire un evento di questo tipo.

Quindi credo che altre parole non si debbano spendere in relazione alla responsabilità di Capaldo.

Carbonetti, Carbonetti è uno utilizzato, è uno utilizzato, è uno che hanno preso, lo hanno messo prima nel Consiglio di Amministrazione, poi gli hanno fatto fare le perizie, oppure lo

hanno messo nel Consiglio di Amministrazione quando sapevano che avrebbe fatto le perizie, poi lo hanno fatto Presidente, ha certamente contribuito attraverso sia le perizie, sia la esecuzione dell'Atto Quadro ad espoliare la società di quei beni che sono stati venduti a prezzo vile a S.G.R. della quale poi sarà lui Presidente, è certamente partecipe anche se la sua figura è una figura di secondo piano, è una figura di una persona che pur non avendo bisogno si è prestata ad un gioco che certamente gli ha creato degli utili, gli ha creato un incremento patrimoniale anche personale, visto che queste cose non si fanno gratis.

È certamente la posizione, se volete, più marginale ma non meno importante; più marginale perché come tale è emersa in questo processo, ma è emersa marginalmente anche perché le sue responsabilità che avremmo potuto leggere chiaramente in quei pareri sono state fatte sparire, perché si è voluto proprio nel momento stesso in cui si era pensato di farlo diventare Presidente di S.G.R. in sostituzione di un Capaldo la cui posizione rimaneva un tantino scomoda, si è pensato in qualche

modo di coprirlo, e ho finito.

Qual è la sintesi di questo ragionamento?

È che tutti questi elementi, visto che si tratta di un processo in parte documentale, come è stato detto in relazione alla materialità dei fatti; in parte indiziario, in relazione alla intenzionalità dei comportamenti, la sintesi è che tutti gli elementi convergono presso un unico fine: tutte queste persone hanno tenuto comportamenti ai quali non può essere data, complessivamente considerati, una lettura diversa da quella che è stata fatta in questa aula da me.

Non è possibile immaginare che i comportamenti di queste persone, complessivamente considerati abbiano una finalità diversa, ditemi che altra finalità potevano avere i comportamenti del Presidente Greco, ditemi che altra finalità potevano avere i comportamenti di Capaldo, ditemi che altra finalità potevano avere i comportamenti di Carbonetti o di D'Ercole. Non c'è una finalità diversa, tutto converge nel vendere questo patrimonio che si sapeva costare almeno 4000 miliardi a 2000 miliardi ad una società della quale erano soci alcuni dei creditori.

Credo che non ci siano assolutamente quindi dubbi circa la responsabilità concorrente dei quattro soggetti e consegue la responsabilità del Responsabile Civile che aveva due di questi soggetti come propri organi, ne ha avuti due; si tratta di una responsabilità derivata da rapporto organico di cui i presupposti sono tutti noti e sui quali non è d'uopo tornare. Il contenuto del danno, che questa Difesa chiede nelle conclusioni chiede per il Consorzio Agrario di cui chiede la condanna, a carico di tutti solidalmente, compreso del Responsabile Civile.

Il contenuto del danno è dato: dalla differenza tra quello che tutti i creditori, dipendenti, creditori vari, chirografi o privilegiati non ha rilevanza, avrebbero sortito in una procedura corretta, nella quale non fosse distratto, non fosse stato distratto nulla e il risultato economico, di reparto ovviamente, che essi hanno sortito in una situazione in cui parte del patrimonio è stato distratto a favore di terzi. Questo è il danno vero; il Consorzio Agrario di Perugia è noto, aveva un credito da negoziazione di cambiali, da mancata

restituzione di cambiali che erano state date, per le quali erano state date delle altre cambiali in rinnovo, le cambiali non furono restituite, furono girate ad Agrifactoring, Agrifactoring come terzo giratario di buona fede se le è tranquillamente e incontestabilmente negoziate, quindi residua un credito a carico, a favore del Consorzio Agrario Provinciale di Perugia da mancata restituzione di titoli che erano stati oggetto di rinnovo, quindi di sostituzione per 37 miliardi, questo è pacifico, non contestato, di esso si dà contezza anche in quella lettera che ho prodotto nella quale peraltro si opera una compensazione impropria e si dice che il credito è solo 19 miliardi, in realtà è 37 miliardi come è stato acclarato anche in una recentissima Sentenza del Tribunale di Perugia che è la numero 1525...

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): ce l'abbiamo Avvocato perché è confluita nel fascicolo attraverso l'istanza della liquidazione a proposito di quelle cambiali...

PARTE CIVILE CONSORZIO AGRARIO PERUGIA (AVV. FANFANI): perfetto, allora non se ne discute, questo è il danno del Consorzio

Agrario di Perugia, è la differenza tra quanto egli avrebbe dovuto recuperare in una liquidazione corretta e quanto ha recuperato o recupererà in una liquidazione viziata di questo tipo.

I valori sono quelli noti, si doveva recuperare il 100 per cento perché era pacifico che i debiti Federconsorzi fossero pari al patrimonio, si è recuperato il 32 per cento, 30 per cento.

Chiediamo quindi la condanna dei quattro imputati nonché della Società S.G.R. quale Responsabile Civile di due di essi in solido tra loro a risarcire i danni al Consorzio Agrario

Provinciale di Perugia, danni dei quali per evidente necessità di calcolo, di approfondimento di calcolo si chiede la

liquidazione in separata sede con l'assegnazione di una provvisionale di 5 milioni di Euro pari a 10 miliardi di vecchie lire e al pagamento delle spese come da separata notula che

verrà depositata dalla collega Fiorucci prima della conclusione della discussione anche in funzione delle udienze che ci

saranno, con la richiesta di munire le clausole relative al pagamento della provvisionale delle spese della provvisoria

esecutorietà.

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): grazie Avvocato; prego Avvocato Petrucci.

PARTI CIVILI (AVV. PETRUCCI): Signor Presidente, Signori della Corte, Avvocato Petrucci, intervengo in conclusione per un gruppo di lavoratori della Federconsorzi.

Il mio compito nella distribuzione delle Parti di discussione che ci siamo attribuiti con i colleghi del Collegio difensivo atterrà ad una parte molto specifica in parte già egregiamente toccata e discussa dall'Avvocato Fanfani e cioè la configurabilità astratta su questi soggetti imputati dei reati di cui al capo di imputazione con l'ipotesi di bancarotta e le condotte soggettive e il loro inquadramento rispetto al quadro normativo generale.

Mi permetterò al termine di questa discussione di allegare una memoria, una memoria che in realtà avevo preparato per una discussione più ampia che eviterò di fare, trattenermi ai tempi e soprattutto perché conosco con quale padronanza il Tribunale conosca le carte di questo processo.

La prima questione che intendo trattare parte da ciò che ho

letto nella memoria difensiva degli Avvocati della Difesa, c'è la prima tesi che sostiene... la Difesa è che nessuno dei soggetti che sono stati individuati come responsabili dei fatti di cui al capo di imputazione rientri in quella categoria di soggetti qualificati e tassativamente specificati che possano porre in essere atti tali da procurare una bancarotta e quindi secondo la tesi difensiva in assenza della condizione soggettiva di almeno di uno dei concorrenti l'ipotesi astratta dei reati contestati non è ravvisabile, quindi verrebbe meno tutto il castello accusatorio prospettato dal Pubblico Ministero e che ha trovato conferma nell'ampia e complessa indagine dibattimentale che peraltro già trovava forte conforto nella documentazione acquisita agli atti debba venir meno in assenza di un soggetto intraneo che possa sorreggere la fattispecie della bancarotta. Noi crediamo che sia una tesi seppur dottamente costruita non attendibile, innanzitutto perché non è vero quanto sostiene la Difesa che il Pubblico Ministero cada in errore nell'assimilare la posizione dell'Amministratore a quella del Commissario, perché si legge nella memoria le due figure pur avendo dei

momenti di incontro, pur rappresentando delle similitudini nella sostanza sono profondamente diverse tanto che gli elementi di differenza sono maggiori e ponderanti rispetto alle ipotesi di contatto.

In primo luogo dobbiamo ricordare come l'Avvocato D'Ercole non fosse soltanto il Commissario Giudiziale ma fosse anche il Liquidatore Giudiziale della Federconsorzi e pertanto in questa veste sicuramente rientrava tra le figure tipiche indicate per essere coinvolto in una ipotesi di bancarotta, ma non è solo questo, non è solo un problema formale, la dottrina insegna che l'ammissione al Concordato Preventivo non determina lo spossessamento del debitore né determina una sostituzione nella amministrazione dei beni, ma al contrario il debitore conserva l'amministrazione dell'impresa e pur agendo sotto la vigilanza del Commissario Giudiziale mette in atto tutti quei comportamenti che spettano all'Amministratore.

Ma questa posizione della dottrina viene confermata fortemente dalla giurisprudenza della Suprema Corte, io ho letto la memoria, vedo che vengono citate Sentenze, tra l'altro Sentenze come diceva anche ieri l'Avvocato Fabbri datate, Sentenze

dell'81, del '74, io voglio leggere una Sentenza della Cassazione, della Seconda Sezione della Cassazione Civile del 2000, la Sentenza numero 8956 del 2000 Presidente Baldassarri che riferisce e riporta, ribadisce la identità dei poteri del Commissario Governativo e quello dell'Amministratore di una società cooperativa, dice questa Sentenza: "I limiti del Commissario come per l'Amministratore sono dettate dalla norma di legge dall'atto costitutivo e dallo statuto e non è limitato all'ordinaria amministrazione a meno che questo non sia espressamente indicato nel Decreto di nomina".

E tanto è vero questo che anche nella Sentenza di Omologa del Concordato quando si va a prendere in considerazione la meritevolezza degli amministratori ad ottenere l'Omologa del Concordato come previsto dall'articolo 181 numero 4 della Legge Fallimentare non fanno riferimento alle condotte degli Amministratori precedenti sui quali c'era stato già un giudizio negativo, sanzionatorio, che aveva portato alla rimozione di quegli organi ed al commissariamento, ma il Tribunale scinde correttamente in due fasi la fase ordinaria e la fase

commissariale, e il giudizio di meritevolezza che comporta l'ammissione al Concordato è legato al comportamento messo in essere dalla fase gestita dal Commissario.

Per queste ragioni la prima questione che solleva la Difesa sulla configurabilità in astratto in capo ai soggetti individuati dell'ipotesi della bancarotta appare infondata.

Secondo aspetto strettamente collegato, è quello di vedere se le condotte messe in essere dai quattro imputati ricorrono con le fattispecie astratte previste dalla norma; anche su questo ci viene in soccorso la Cassazione in maniera molto netta, intanto due Sentenze molto recenti che poi mi permetterò di produrre al Tribunale, Cassazione Penale quinta del 3 marzo '99 la numero 2876 dove appunto si ribadisce come in tema di bancarotta fraudolenta per distrazione o occultamento "Ad integrare l'elemento soggettivo è sufficiente il dolo generico - questo lo sapevamo - dal momento che è necessario che la gente perseguendo un interesse proprio o di terzi estranei all'impresa abbia conoscenza e volontà di porre in essere atti incompatibili con gli interessi della stessa in quanto aventi quale conseguenza la

lesione del patrimonio aziendale diminuzione delle garanzie e l'indebolimento delle posizioni dei creditori", caso nostro, calzante, ma ancora di più la Cassazione va ancora oltre e ci dice che è anche sufficiente il dolo eventuale, può anche ricorrere il dolo eventuale e ci dice con una Sentenza del '98 la Quinta Sezione della Cassazione Penale 15 aprile '98 la numero 4427 "L'elemento soggettivo del reato di bancarotta preferenziale è ravvisabile ogni volta l'atteggiamento psicologico del soggetto sia rivolto a favorire un creditore riflettendosi contemporaneamente anche secondo lo schema tipico del dolo eventuale nel pregiudizio per altri", pertanto vediamo come c'è da parte della Cassazione una indicazione precisa su quella che debba essere la condotta, il comportamento e quando questo comportamento integra la fattispecie criminosa contestata. Da questa prima breve e sommaria esposizione del quadro normativo e giurisprudenziale brevemente vorrei andare a cogliere i comportamenti e le condotte poste in essere dai quattro imputati di questo processo.

La Federconsorzi è una struttura di antichissima data, come ricordava anche l'Avvocato Fabbri, nasce alla fine dell'800 per

rispondere alla grave crisi agraria che investiva l'Europa, l'arrivo del riso, il grano russo, insomma si volevano organizzare i contadini per rispondere a questa crisi, nasce come una mutua secondo le norme del diritto privato, ha varie vicissitudini, durante il fascismo viene sottoposta al Ministero dell'Agricoltura e Foreste, torna nel '48 ad essere una mutua con caratteristiche del consorzio e della tutela dei suoi consorziati.

Diciamo era la D.C. dei contadini, la D.C. dei bancari, si voleva contrapporre, è stato sempre una grande potenza economica e politica per la Democrazia Cristiana, tanto che si arriva al dissesto proprio perché la Federconsorzi svolgeva sempre meno quel ruolo di impresa e sempre più quel ruolo di assistenza, di sostegno, di supporto ai consorzi e si arriva a un forte indebitamento proprio perché le banche consentono di sorreggere questa struttura che come ripetevo oltre a essere una grande organizzazione di contadini e di agricoltori era anche una grande potenza elettorale per la Democrazia Cristiana.

E si arriva quindi al 1991, si insedia il Governo Andreotti,

viene nominato un Ministro dell'Agricoltura l'Onorevole Gorla,
Gorla era stato Ministro del Tesoro, era stato il Presidente del
Consiglio, vedeva un po' un ridimensionamento del suo ruolo
questo incarico, ma certamente voleva prendere a cuore, di petto
le questioni di questo Ministero che voleva utilizzarlo anche
come rilancio della propria immagine politica.

Il bilancio della Fedit appariva in pareggio, in realtà appariva
in pareggio perché vi era un forte indebitamento delle banche
che sostenevano questa struttura.

E si era un po' ad un bivio permettetemi questa brevissima
uscita dagli atti del processo, perché in quegli anni il Partito
Socialista che pur essendo Partito alleato con la Democrazia
Cristiana era anche partito fortemente antagonista, c'erano
stati negli anni '80 i governi Craxi, quella rincorsa tra la D.
C. e il P.S.I. e il Partito Socialista non tollerava più, non
consentiva più che si ricorresse al credito, al finanziamento
statale per sorreggere la Federconsorzi, non lo tollerava più
perché era struttura dalla quale era assente, sapeva quanto
contava per l'economia politica di quel Partito antagonista la

struttura della Federconsorzi e quindi come riferiva in quest'aula il Senatore Fabbri che era il Capogruppo del P.S.I. al Senato, il P.S.I. voleva che si andasse a una liquidazione, voleva che si andasse a verificare le responsabilità degli Amministratori di quel consorzio, e quindi era una questione che era sul tavolo del Governo in modo molto forte, molto pressante, se ne occuparono Andreotti Presidente del Consiglio come hanno riferito anche in quest'aula, il Segretario Politico Forlani, i Presidenti della Coldiretti che aveva poi una emanazione diretta sulla Federconsorzi Lobianco, Gioia, Presidente della Confagricoltura e il Ministro Gorla.

Le posizioni non erano unanime come abbiamo visto, come si evince dai verbali, vi era una parte Lobianco e Gioia che tendevano a rallentare "Andiamo piano, vediamo cosa possiamo fare" e dall'altra parte Andreotti e Forlani che sapevano che non potevano tenere più a bada l'alleato socialista che chiedeva il conto su questa vicenda.

E Gorla cercava di cogliere, di capire, attraverso quali strumenti si potesse uscire da questa situazione, è evidente che il Ministro Gorla riteneva di poter arrivare ad un

ridimensionamento della struttura, il pagamento delle banche attraverso la dismissione dei beni, una parte dei beni e quindi rilanciare sotto forme diverse, più agili l'importante struttura della Federconsorzi.

Mentre era ancora in corso questa discussione vi è una improvvisa accelerazione, il 17 maggio del '91 il Ministro Gorla notifica l'avvenuto commissariamento della Fedit e questo colse di sorpresa anche l'ambiente politico, e su questo è importante la testimonianza di Pellizzoni che era il Direttore Generale della Fedit, il quale la sera stessa del commissariamento, lo si legge nelle pagine 333 e 334 della sua deposizione racconta come Capaldo che era Consulente, poi vedremo meglio, che era Consulente di Fedit, Consulente anomalo, era in realtà l'uomo che teneva i rapporti tra la politica e la banca e le banche all'interno della Federazione, il Pellizzoni ricorda, il Pellizzoni non poteva che essere uomo vicino a Capaldo, perché l'aveva scelto lui come Direttore Generale, ricorda come quella sera stessa Capaldo diceva in giro a loro che era stato lui a suggerire al Ministro Gorla di intraprendere quella strada e

quella strada era possibile solo se le banche fossero state consenzienti, solo se le banche avessero acconsentito a graduale rientro transattivo dei debiti in corso.

Il giorno successivo alla notifica del Decreto del commissariamento le banche revocano le linee di credito alla Federconsorzi e chiesero il rientro degli scoperti.

Questo determinò il disastro finale, questo era ciò che Gorla non si aspettava, a quel punto il Ministro aveva due strade: il Concordato Preventivo e la Liquidazione Coatta Amministrativa, il Concordato rispetto alla Liquidazione aveva dei vantaggi, non apriva automaticamente una azione di responsabilità nei confronti degli Amministratori, perché questo restava in mano all'assemblea, non si correva il rischio delle revocatorie e delle dismissioni fatte fino al Concordato, fino all'Omologa del Concordato, era molto più difficile tenendo in mano il controllo dell'amministrazione che si potesse arrivare ad una bancarotta fraudolenta, quindi si sceglie la strada del Concordato, si nominano il 4 luglio i Commissari Cigliana, Gambino e Locatelli i quali presentano istanza di ammissione al Concordato, il

Presidente Greco mantiene lui stesso il ruolo di Giudice Delegato, viene nominato Commissario Giudiziale il Dottor Picardi.

Tutta questa vicenda è fondamentale il ruolo del Professor Capaldo, Capaldo era stato indicato, suggerito, sponsorizzato da Lobianco come Consulente all'interno di Federconsorzi; riferiscono alcuni membri del Collegio Sindacale, Cocco, se non sbaglio il nome che non si muoveva foglia che Capaldo non volesse, aveva rapporti con le banche e aveva rapporti con il potere politico era lui quello che determinava le scelte, le strategie, era lui che aveva consigliato il Ministro a prendere quella strada e allora come si può pensare che il Ministro avesse accelerato in quel modo il commissariamento se non avesse concordato con le banche come gli suggeriva Capaldo il piano del rientro, se non avesse detto cosa stava per accadere e come si può pensare che Capaldo che era il Presidente del Banco di Santo Spirito era esponente importante del Banco di Roma della quale diventerà Presidente dopo la fusione, non sapesse, non abbia avuto un ruolo in entrambe le due scelte, come non sapesse che le banche il giorno dopo avrebbero chiesto l'immediato rientro

da parte della Federconsorzi.

Anche qui le vicende politiche con quelle economiche si intrecciano, gli ambienti si sostiene, si sosteneva che il Partito Socialista ebbe un ruolo determinante in questo rientro che venne chiesto dalle banche, il Partito Socialista che aveva visto questo commissariamento a fronte della loro richiesta di liquidazione in quel momento controllava fortemente anche i vertici delle banche si dice che abbia avuto un ruolo nel chiedere l'immediato rientro per strangolare la Federconsorzi, sta di fatto che come racconta il Direttore Generale di Fedit Pellizzoni, Capaldo che era il *dominus* peraltro era un Consulente estraneo, era un Consulente che risulta non fosse pagato, perché stava lì a fare il Consulente non pagato in un ambiente dove tutti prendevano fior di quattrini.

Dopo il commissariamento non si vede più in Fedit, formalmente non ha più alcun ruolo attivo all'interno del consorzio; sappiamo però che da quel momento Capaldo comincia a lavorare su un tavolo degli opposti interessi rispetto a quelli della Federazione, è lui che dà il nome al famoso Piano Capaldo, che

viene presentato dall'Avvocato milanese Casella che propone l'acquisto in massa dei beni della Fedit al prezzo complessivo di 2.150 miliardi e questa stima dell'acquisto di massa su cui poi mi soffermerò a lungo era una stima ben difforme sia da quella che era stata richiesta dal Giudice Delegato il quale aveva ottenuto una stima, aveva fatto stimare i beni della Federazione e aveva verificato appunto una stima di 4.800 miliardi che in qualche modo conciliava, si conciliava, era vicina alla stima che era stata disposta dal Commissario Picardi e lì con criteri più prudenziali si era arrivati ad una stima di 4.000 miliardi.

Gli stessi Commissari come ricorda Locatelli avevano fatto fare una stima di massima intorno ai 4.000 miliardi dei beni della Fedit, una valutazione che avrebbe consentito il pagamento di circa il 70 per cento del debito; e qui che si comincia a porre la questione se procedere ad una vendita frazionata come riferisce Locatelli, il Commissario Locatelli, di essere stato lui un sostenitore di questa linea o di procedere alla vendita in blocco come invece sosteneva fortemente il Presidente Greco.

Come diceva l'Avvocato Fanfani la costituzione di questa società, di questa costituenda società, la S.G.R., presentava un meccanismo particolare, innanzitutto era formato da alcuni dei creditori della S.G.R., alcuni creditori della S.G.R. che peraltro non cedevano i loro crediti, quindi acquistavano e poi partecipavano al riparto tanto da essere loro soddisfatti per una quota oltre il 100 per cento ai danni degli altri che invece non ne facevano parte, quindi ci sono alcuni creditori, i più forti, le banche, che trovano un meccanismo speculativo sicuramente in violazione della *par conditio creditorum*.

In tutto questo nasce la sconcertante questione dell'istanza del 27... dell'istanza del 27 maggio del '92, questo credo che sia un po' il cuore di questa vicenda, per lo meno evidenzia con molta chiarezza quale fosse il disegno criminoso che era stato posto in essere, lì succede come è stato ripetuto che appunto il capitale sociale della Fedit era sceso, era sparito e quindi c'erano due strade: o si convocava l'assemblea per nominare, dichiarare la Liquidazione Coatta facendo saltare il Concordato oppure si evitava, si considerava la Procedura Concorsuale sufficiente e quindi non necessaria la fase della Liquidazione.

Su questo dai verbali non è chiarissimo quale fossero le posizioni perché si contraddicono tra loro i vari tre Commissari, mi pare di capire che la posizione di Locatelli fosse quella di ritenere non necessaria la convocazione dell'assemblea, sta di fatto che questa si scontrava di fronte a una giurisprudenza consolidata del Tribunale di Roma, la giurisprudenza che già è stata applicata un caso simile, l'Agrifactoring dove si era arrivati alla Liquidazione e pertanto i Commissari Cigliana che poi era il Commissario presente, era quello che aveva la gestione reale, non si sentivano di compiere senza una copertura del Presidente del Tribunale, del Giudice Delegato, e pertanto per loro tutela presentano una istanza, la famosa istanza.

Questa istanza sparisce nel nulla, non si trova più niente, non si hanno più tracce, non rispose mai il Presidente Greco, il Giudice Delegato Greco all'istanza che veniva presentata e forse non si sarebbe mai trovata.

Se non che il nuovo Commissario Piovano, tipo puntiglioso e scrupoloso dalla lettura delle carte quanto meno si accorge che

c'è un'istanza protocollata dal suo ufficio che riguardava la precedente gestione, ma non c'era una risposta a quell'istanza. E lui chiede al Presidente Greco con il quale aveva rapporti costanti che fine avesse fatto, beh adesso conosciamo tutto, anche l'Avvocato Fanfani si è soffermato, è chiaro che la sibillina frase che viene pronunciata: "Istanza restituita, istanza ritirata" è un chiaro segnale di chi invita il suo interlocutore a riprendersela indietro, contando sulla compiacenza, sulla collaborazione, perché le giustificazioni che dà il Presidente Greco non sono credibili, noi che facciamo questo mestiere o Avvocati o Magistrati ma come è pensabile che un Presidente di Sezione, un Giudice Delegato possa rispondere: "Ma io non ho risposto perché questa istanza non è stata presentata formalmente, non è stata presentata in Cancelleria", e mica sono io il Cancelliere che vado a protocollare l'istanza, ma come si può credere a una cosa di questo tipo in una vicenda così complessa e delicata, perché non si dice all'interlocutore che va a depositarla: "Guardi vada in Cancelleria e la depositi", o la si va a depositare in Cancelleria visto che uno

ce l'ha in mano o manda una nota, una istanza, ...

(incomprensibile) riprendere, formalizzare il deposito, non è credibile questa giustificazione del Presidente il quale riferisce di non averla valutata perché era una istanza non formalmente protocollata.

E se fosse vero per assurdo quanto dice Greco che risulta nei verbali, perché avrebbe pronunciato la frase sibillina: "Istanza ritirata, istanza non presentata"? non c'era motivo, se non ci fosse un comportamento doloso di chi non voleva rispondere a quella istanza perché non poteva... doveva discuterne con i membri del Collegio, doveva affrontarla, doveva modificare la giurisprudenza, era una cosa scomoda. Ma poi lo spiega Cigliana a Piovano cosa era quella istanza, della nota dell'8 luglio. Era una istanza dove questi Commissari, che sostanzialmente erano svuotati, non riuscivano a svolgere le loro mansioni, perché i Commissari chiedevano, ad esempio, al Presidente di fare delle vendite, di procedere a vendere, perché loro avevano dei debiti pressanti a cui far fronte, gli interessi passivi erano costati 2 miliardi al giorno, nella fase precedente; e loro dovevano rispondere, e il Presidente su questo aveva

sempre... poi lo vedremo, aveva sempre creato ostacoli, non era stato mai disponibile, non recepiva.

E allora loro dissero al Presidente: "Questa istanza la mandiamo perché vogliamo che sia lei ad assumersi la responsabilità di questa scelta. Perché la giurisprudenza del Tribunale è diversa e allora noi come Commissari non vogliamo questa responsabilità".

In una situazione già deteriorata, i Commissari non erano d'accordo, erano perplessi sulla stima, erano perplessi sulla procedura, erano perplessi che non si voleva andare a vendere parzialmente alcuni pezzi pregiati, e tutto questo poi li porterà alle dimissioni.

Ma la risposta di Greco, che era quella di dire a Piovano: "Se la riprenda" o comunque "Me la riporti con il parere di D'Alessandro", non era altro che una manovra dilatoria per arrivare all'Omologa prima di rispondere a quelle istanze.

E anche le considerazioni dell'Avvocato Lemme di ieri, lui diceva: "Ma in fondo Greco che interessi aveva? Cosa ci ha guadagnato?". A parte che non lo sappiamo, ma non è questo il punto, perché per l'abuso di ufficio il procurare vantaggi ad

altri integra il reato; il reato è perfezionato, sotto il profilo soggettivo ed oggettivo, nel momento in cui si provoca vantaggio ingiusto ad un altro, e qua non c'è dubbio che il vantaggio ingiusto sia stato procurato, ed è sufficiente questo, perché non c'è dubbio che il Presidente Greco puntasse all'approvazione del piano Capaldo, non voleva altre strade se non il piano Capaldo.

I Commissari Gambino e Locatelli hanno ricordato, qui davanti a voi, l'atteggiamento temporeggiatore del Presidente Greco.

L'immobile di Piazza Indipendenza, le Ferrovie dello Stato offrivano 180 miliardi, lo volevano comprare, il Presidente Greco non acconsentì, non le fece andare avanti queste trattative e lo sapete che fine ha fatto l'immobile di Piazza Indipendenza? È in vendita in questi giorni, Sole Ventiquattrore dei primi di settembre, del nove settembre, del sei settembre. 88.000.000 di euro il prezzo base, il prezzo di offerta, inferiore ai centottanta di dieci anni fa.

Ma quello non era nell'interesse dei creditori, bisognava aspettare, bisognava vendere tutto insieme.

Il 23 luglio viene pubblicata la Sentenza di Omologa del Concordato per la cessione dei beni. L'Avvocato Fabbri si è soffermato a lungo, io non ho le competenze per entrare in una discussione di quel tipo, sulle caratteristiche del concordato, sulla cessione, che non ci sia stata la cessione.

Sta di fatto che dalla stessa lettura della Sentenza, dei conti che vengono fatti nella Sentenza di omologa, quel concordato non aveva i requisiti.

Non aveva i requisiti perché in quel concordato, a quel prezzo, non si potevano soddisfare i creditori chirografari al 40 per cento, fate i conti. Nelle motivazioni della Sentenza si arriva ad una distribuzione per i creditori chirografari del 32 per cento.

È importante, anche qui ricordare, anche se voi lo sapete benissimo, che l'acquisto in massa dei beni della Fedit da parte di S.G.R. comprendesse tutti i beni di proprietà della Fedit fino al 30 novembre del '91; quindi non soltanto quelli inventariati.

Quindi significava che se un bene non era stato ricompreso nella relazione di Picardi, e quindi non ricompreso nella stima fatta

da Picardi, questo sarebbe passato comunque ad S.G.R. purché esistente al 30 novembre '91, del patrimonio Fedit senza aumento di prezzo.

Questo vuol dire che la stima di duemilacentocinquanta offerta, dal prezzo offerto di duemilacentocinquanta era in realtà più basso, come è stato più basso.

Perché i beni che sono stati venduti, acquistati tra il '91 e il '93 per 400 miliardi venivano scalati integralmente dall'offerta del piano Capaldo, per l'assurdo dove nel piano Capaldo si offriva il 40 per cento, quando i beni venivano dismessi, c'è una puntuale domanda del Presidente su questo, quando invece venivano venduti venivano considerati a prezzo pieno, quindi il prezzo si riduce ulteriormente.

Proprio su questo aspetto, nell'Atto Quadro si evidenzia una forzatura, perché nel decreto autorizzatorio del Tribunale del 23 marzo, si individuavano come beni solamente quelli della relazione del Commissario Picardi, nel quale non veniva indicata la data del 30 novembre, e questo, dopo ci verremo, stigmatizza il comportamento dell'Avvocato D'Ercole, il quale nel firmare

l'Atto Quadro, firma un qualcosa che va oltre a quanto gli era stato autorizzato.

Su questo punto il Notaio Mariconda, sentito in questa aula che aveva stilato quell'atto, inizialmente dice: "Ma non me lo ricordo, non è possibile, non è così", poi mi sembra proprio l'Avvocato De Priamo fece questa domanda, disse: "Ma guardi che nell'articolo successivo c'è scritto proprio questo, che comprende tutti i beni", dice: "No, noi intendevamo i beni strumentali, soltanto i beni strumentali con quelli indicati nella relazione di Picardi", anche se non era così, perché l'Atto Quadro era chiaro: comprendeva tutti beni non solo della relazione Picardi, ma anche di proprietà della Fedit al 30 novembre.

E questo ha comportato un indubbio ulteriore vantaggio al consorzio: innanzitutto i crediti M.A.F., cambiali per 1066 miliardi, perché è vero che non erano crediti esigibili perché non erano stati inseriti nella Finanziaria, ma si può ritenere che un credito dello Stato abbia valore zero? Si può prevedere che lo Stato faccia bancarotta e non paghi mai quel credito? Si

potrà abbattere, si potrà limitare, non si potrà annullare.

Come non vengono considerati i crediti nei confronti dei Consorzi, di otto consorzi: 186 miliardi di cambiali dopo l'Omologa del Concordato, crediti recuperabili, in misura minore, non in misura piena nei confronti di soggetti solvibili, esistenti, non sottoposti a misure liquidatorie, tutti questi passano ad S.G.R..

Quindi anche rispetto alla situazione iniziale qui vediamo come si evolve la situazione.

Quando si arriva all'Atto Quadro si va oltre, perché tutta la tesi anche della Difesa dell'Avvocato Vassalli sulla posizione di D'Ercole e quindi scardinare dalla posizione di D'Ercole la bancarotta, poi vedremo su D'Ercole, ma D'Ercole ha una responsabilità infinita, perché quando D'Ercole va a firmare l'Atto Quadro firma un atto diverso rispetto al decreto di autorizzazione che aveva ricevuto e ne era consapevole che era diverso: uno perché era stato chiamato perché era un esperto, era un Avvocato fallimentarista, perché si era dimesso Piovano, perché diceva: "Serve un Avvocato esperto, se non me lo date me ne vado" e lo dice il Ministro Diana, il Ministro Diana dice: "A

me D'Ercole mi spiegava passo per passo"; non è stato un mero esecutore, è stato colui il quale consapevole della situazione si è adoperato fino in fondo perché si potesse realizzare il piano Capaldo, un piano sicuramente a svantaggio di una buona parte di creditori.

Ruolo importante lo svolge Carbonetti, il Professor Carbonetti. Il Professor Carbonetti non è una posizione marginale, è colui il quale organizza fattivamente la società S.G.R., collabora alla stesura dell'Atto Quadro, ne è Amministratore, poi ne diventa Presidente al posto di Capaldo.

Capaldo abbiamo visto, consulente, consigliere del Ministro, Presidente della banca, suggerisce al Ministro di fare l'operazione del concordato, organizza gli interessi diversi organizzando S.G.R. al punto tale di non comparire nella proposta che fa presentare a Casella, ma diventa Presidente di questa società.

Carbonetti è l'uomo operativo. Carbonetti organizza, ne diventa Consigliere, ne diventerà Presidente.

Ma cosa succede con Carbonetti? Questa è un'altra buccia di

banana nel quale ci sono caduti.

Perché il Presidente Greco, prima di omologare il Concordato chiede proprio a Carbonetti, che sta organizzando la S.G.R. di stimare la proposta di Casella.

Quindi chiede a colui il quale è il beneficiario della proposta di dire: "C'è una proposta vantaggiosa per la controparte". Che motivo aveva Greco di chiedere un'altra stima? Aveva già una stima, 4800 miliardi; aveva la stima del Professor Picardi, perché chiede un'altra stima? Perché chiede ad un altro tecnico se la stima di 2150 miliardi è buona? È accoglibile? È evidente, perché aveva bisogno di sostenere nella sua Sentenza che quella offerta era congrua, che la vendita in massa era favorevole, ma succede forse l'imprevedibile, forse non sapeva che Carbonetti nel contempo stava adoperandosi per acquistare quei beni.

Sta di fatto che questa consulenza non viene nemmeno menzionata nella Sentenza di omologa, perché si chiede una consulenza e poi non la si usa? Perché si è in malafede, non la si usa perché si sa che il nome di Carbonetti, Consigliere e poi Presidente della controparte non può dare il parere di congruità e sparisce anche

questa consulenza come l'istanza del 27 maggio non si trova più, viene occultata, diventa l'elemento pericoloso, la buccia di banana.

Però mica tutto riesce alla perfezione. Qui c'è un problema; che è stato pagato Carbonetti, ci sono i decreti di liquidazione, quelli mica possono sparire.

E quindi si risale a questa cosa, a questo parere dato sulla congruità dell'offerta, del prezzo offerto chiesta a chi offre che naturalmente dice che è congrua, poi è stata trovata nelle carte di Picardi, dice che è congrua, naturalmente.

Allora leggo, nella memoria, mi pare del Professor Vassalli o del Professor Del Re: "Sì, ma che incompatibilità c'è? La società S.G.R. mica era costituita, mica è costituita". Quindi non è così, perché l'offerta Casella è irrevocabile, gli interessi sottostanti si sono determinati tutti, come si può sostenere che gli effetti sottostanti non abbiano già prodotto gli effetti per i proponenti.

In tutto questo intanto cosa sta succedendo? Si sono dimessi i tre Commissari originali: Cigliana, Gambino, Locatelli, erano in disaccordo con il Giudice delegato, non li convinceva la stima,

non li convinceva la procedura, non riuscivano a gestire, di fatto il dominus era il Giudice delegato...

Arriva Piovano, il Professor Piovano, il quale, come racconta, accetta con molte perplessità, lo fa perché glielo chiede

l'allora Governatore della Banca d'Italia Ciampi; ma neanche lui ci vede chiaro, non ci sta, non lo convince, non è d'accordo con la procedura, dice: "Perché dobbiamo procedere alla vendita di massa e non possiamo vendere per la vendita frazionale?".

Per altro su questo punto, mi era sfuggito lo dico ora, il fatto che poi dalla vendita del beni sia stato raggiunto il 40 per cento per soddisfare in creditori chirografari, non è un elemento a vantaggio della Difesa, ma questa è la prova di come il piano Capaldo fosse una vendita a prezzo vile, perché tant'è che pure con quello stratagemma si arriva a raccogliere, a superare la soglia del 40 per cento.

Questa è la prova che se si fosse venduto con vendita frazionata, come per altro ieri, mi sembra che l'Avvocato Rosi ci tornasse su questo, è evidente che immettere sul mercato una massa di beni e venderli in modo frazionato produce un effetto

diverso sul mercato.

Ma quella è la prova, perché poi di fatto si supera quella soglia e quella soglia non superata, che consentirà appunto di pagare al 40 per cento, nella rimanenza non va a vantaggio di tutti i creditori, ma va a vantaggio soltanto di quelli di S.G. R., per il meccanismo che dicevamo prima.

In tutto questo, quando Piovano si dimette, perché lui chiede un Avvocato, chiede l'Avvocato Benincasa, l'Avvocato fallimentarista, che tra l'altro adesso mi pare che sia diventato il liquidatore giudiziale, e non gli viene concesso, costa troppo, si sono spesi miliardi su miliardi, costava troppo, è caro l'Avvocato Benincasa, però forse se lo poteva permettere.

E viene nominato l'Avvocato D'Ercole, e non viene nominato perché è il primo che passa per strada e lo mettiamo lì, viene nominato D'Ercole perché nelle motivazioni formali, perché Piovano ha spiegato che vi era una motivazione formale e una motivazione sostanziale, nella sostanza se ne andava perché non era convinto, nella forma, di fronte al Ministro si dimetteva

perché serviva un Avvocato, una persona esperta di procedure concorsuali che potesse capire quello che si andava a firmare e lui non si sentiva di farlo. Quindi il D'Ercole viene individuato non perché passa per strada come l'utile fesso, perché era quello che doveva capire fino in fondo cosa andava a firmare, doveva capire il significato, le ripercussioni degli atti che firmava.

E così è stato, così è stato perché come da come racconta il Ministro Diana, dice: "Io venivo relazionato da D'Ercole, non ero io che dicevo cosa doveva fare, venivo relazionato e mi spiegava i passaggi che sono stati fatti, le responsabilità che lui si era scelto, e lui si è assunto una responsabilità gravissima, perché ha firmato un atto in violazione degli interessi dei creditori e lo ha firmato in violazione dell'atto autorizzatorio, ha firmato una cosa diversa da quella che poteva firmare" e allora cosa serve di più per arrivare a configurare quel dolo generico, quel dolo eventuale che chiede la giurisprudenza del reato di bancarotta fraudolenta?

Io credo che sia difficile trovare... io credo che il G.I.P. abbia fatto un grande lavoro intanto, il G.I.P. ha ridotto le

posizioni processuali e le ha limitate a quelle posizioni che vedeva più forti, perché il disegno di Greco, Capaldo, D'Ercole e Carbonetti, come ho cercato di illustrare, ma voi conoscete le carte molto meglio di me, come si può sostenere che non sia un accordo fraudolento per impossessarsi dei beni della Federconsorzi ad un prezzo vile di 2150 miliardi e per arrivare a questo si occultano documenti, si nascondo pareri, si va contro gli atti autorizzatori, sono molte le violazioni, non è un errore da colpa lieve, è un errore gravissimo commesso dal Presidente della Sezione Fallimentare del Tribunale di Roma; commesso dai maggiori esperti di Diritto Fallimentare d'Italia ai danni di migliaia di lavoratori, ai danni di Consorzi Agrari. Ieri il Pubblico Ministero vi ha fatto una richiesta di condanna per tutti, non attiene alla Parte Civile le pene che vengono chieste né le pene che vengono comminate agli imputati. Devo dire però che ha chiesto delle pene basse, molto basse, credo lo abbia fatto perché non ha voluto dare un atteggiamento persecutorio, tre anni, tre anni e due mesi, la bancarotta di una S.r.l., di una azienda... di una macelleria, non so, questa

è la più grande bancarotta del dopoguerra, è la più grande bancarotta del più grande Consorzio Agrario d'Europa, e quindi deciderà il Tribunale se ne ravviserà gli estremi di una condanna, e naturalmente non siamo interessati a che condanna verrà comminata, personalmente sono sempre dell'idea che la condanna debba essere mite e certa, perché le condanne eclatanti non servono a nulla, l'importante è che sia certa, in questo Paese sono rare le condanne certe.

Quello che mi interessa è però che il Tribunale sappia quali sono i danni morali ed economici che hanno sopportato le Parti Civili, i lavoratori che noi rappresentiamo.

Il danno di trovarsi a quaranta, cinquant'anni senza lavoro, in Cassa integrazione, con l'incertezza del domani, famiglie che si sono sfasciate, persone che non hanno più recuperato la loro serenità, persone che sono state comunque rinquadrate quando sono state riassunte a livelli bassissimi, Francesco Rosi che ha anche eseguito gli aspetti lavoristici insieme all'Avvocato Fabbri di questa... sa bene in quale caselle lavorative sono stati inquadrati; io per tanto concludo riportandomi a delle

conclusioni scritte e alla nota spese chiedendo questo al Tribunale, se sarete convinti della colpevolezza e della gravità dei fatti che sono emersi in questo processo concedete alle Parti Civili un giusto risarcimento del danno, non è un danno di poco conto, non è un danno formale, è un danno gravissimo alla vita di relazione, alla serenità psicologica, alla vita lavorativa di questi lavoratori. Per altro la presenza... tutto questo processo dimostra con grande fatica, perché venire a Perugia da Roma, tutte queste udienze, sono stati presenti, alcuni, quasi sempre, vi testimonia quale sia lo stato d'animo e l'aspettativa, la fiducia che rivestono nella Giustizia e in questo Tribunale.

Mi verrebbe di rispondere con una battuta, ieri l'Avvocato Lemme che voleva assimilare il Presidente Greco con i Giudici di Milano che oggi stanno, in questi giorni, decidendo sulla famosa faccenda I.M.I., S.I.R., la differenza, Professor Lemme è negli interessi, è solo negli interessi, solo lì; noi crediamo che sia uguale per tutti la Legge in questo Paese, stanno facendo di tutto perché non sia più così, ma noi ci batteremo nelle aule di giustizia perché la Legge sia uguale per tutti, per il

Presidente Greco, per Capaldo, per Pellegrino e per D'Ercole, per tanto concludo confidando nella Sentenza di condanna, grazie.

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. RAZZI): Presidente...

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): depositi pure le sue richieste scritte. Dica Pubblico Ministero.

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. RAZZI): siccome nella mia requisitoria di ieri non ho fatto nessun cenno alla motivazione circa l'entità delle pene e la questione è stata toccata, se mi si dà la parola...

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): può fare in sede di replica, Pubblico Ministero.

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. RAZZI): si tratta di una cosa telegrafica.

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): procediamo con ordine.

L'udienza è sospesa per dieci minuti. (Sospensione)-

ALLA RIPRESA

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): ci sono gli Avvocati del Re e D'Alessandro che rappresentano tutti e quattro gli imputati, è momentaneamente assente l'avvocato Vassalli che comunque

l'Avvocato D'Alessandro rappresenta momentaneamente, ci sono invece le stesse Parti Civili, prego Avvocato De Priamo può cominciare.

PARTI CIVILI (AVV. DE PRIAMO FABIO): Presidente, chi di Berlusconi ferisce di Berlusconi perisce.

Intendo dire che siccome l'Avvocato Greco ha iniziato la sua arringa tacciandosi di questa colpa, dico, uso il plurale perché io condivido esattamente la considerazione del Dottor Razzi sul valore significativo di quell'atteggiamento del Dottor Greco nel dire: "Se un Ministro pazzo fa la liquidazione amministrativa noi impugnamo subito" e se tanto poco basta appunto per avere questa patente che ci ha affibbiato l'Avvocato Lemme, io partirò da un tema berlusconiano per eccellenza che è quello del conflitto di interesse. Conflitto di interesse che per così dire permea di sé l'intero svolgimento di questo processo, non soltanto nella fase della procedura, ma anche nella fase antecedente che costituisce un light motive come tra poco mi permetterò di evidenziarvi alla luce del quale soltanto può essere compresa veramente, possono essere compresi veramente gli

sfondi e le motivazioni di questa operazione sulla cui liceità già si sono ampiamente e con argomenti direi... perché sono dati documentali poi Presidente, qui è inutile che stiamo a discutere se uno era buono, cattivo, se era Ser Ciappelletto o se voleva fare carne di porco, il discorso è quello che si è fatto, il reato di bancarotta, si sono intrattenuti egregiamente, direi, prima l'Avvocato Fanfani e poi l'Avvocato Petrucci, è quello che è e quindi è un reato eminentemente a dolo generico, le motivazioni cosiddette i motivi e le ragioni interessano ben poco.

Ma è importante vedere, Presidente, io credo che non si possa comprendere bene questa vicenda se non si fa luce, e su questo mi soffermerò, è un elemento che già è stato nelle sue grandi linee evidenziato da chi mi ha preceduto, ma secondo me riveste una importanza decisiva e fondamentale per comprendere anche la genesi di questo piano scellerato, che tanto danno ha portato non soltanto e non tanto ai creditori, quanto e soprattutto ed è il profilo che a noi più interessa, e su questo è stato direi più che esaustivo l'Avvocato Fabbri, ai nostri rappresentati oggi costituiti Parte Civile che hanno visto disperdere tutta la

loro vita lavorativa, il loro patrimonio quando... perché
Presidente può capitare di perdere il lavoro, non esiste
purtroppo un diritto assoluto a per sempre fare lo stesso
lavoro, in questo caso però non doveva essere così.

L'Avvocato Fabbri vi ha dimostrato, non dico illustrato, ma
dimostrato come la struttura, la rete produttiva della
Federconsorzi poteva e doveva, ed era quello il motivo per cui
si era ricorso a questa procedura essere mantenuta in vita,
ulteriore fattispecie di dissipazione come subito vi dirò; bene,
per comprendere la genesi di questo piano che effetti tanto
devastanti ha avuto si deve a mio avviso, per forza,
necessariamente, inevitabilmente partire da quella che è la
posizione del Professor Capaldo, l'attività qui chiamata
consulenziale in senso generico, se ne parla già nella richiesta
di rinvio a giudizio del Dottor Razzi, ma io credo da questo
dibattimento sia emersa da una serie di voi univoche in tutta la
sua enormità, questa presenza di Capaldo, come anima, vera e
propria anima strategica della Federconsorzi, cambiano i
Direttori Generali, cambiano i Presidenti, Capaldo c'è sempre,

interloquisce con uno, interloquisce con un altro, con documenti scritti, quando viene qui, come vedremo tenta di minimizzare, tra l'altro dando risposte che poi vengono smentite documentalmente, per carità è imputato gli è lecito dare risposte non conformi al vero come è lecito per noi poi trarne le conseguenze.

Il Professor Capaldo perché dico è l'anima delle scelte strategiche della Federconsorzi? Perché, Presidente, questo signore a cavallo tra il 1988 e il 1989 fa un qualche cosa che probabilmente nemmeno il Direttore Generale, sua sponte, avrebbe fatto; fa convocare, e qui ci sono i documenti, poi che il Professor Capaldo ci dica: "No, ma era un interesse scientifico, così, mi incuriosiva questa storia dei Consorzi Agrari"... Presidente, nessuno di noi Difensori della Parte Civile, purtroppo, è Professore universitario, ci dobbiamo prendere questa minusvalenza, però non siamo neanche del tutto stupidi, insomma. Non ci si può venire a dire: "Sì, ma per una mia mera curiosità", quando c'è una lettera del 25 ottobre che abbiamo prodotto, il Professor Capaldo ovviamente non ha potuto negare

come propria, dove si dice espressamente al Direttore Generale dell'epoca, Scotti, che purtroppo non abbiamo potuto sentire, "I Consorzi, ritengo indispensabile sottoporli singolarmente ad accurata analisi onde stabilire se, e nella affermativa in qual misura, essi possano determinare direttamente o indirettamente oneri a carico della Fedit oltre a quelli già contabilizzati", e poi prosegue, non vi sto a rileggere perché sono documenti che conoscete. Quindi, una convocazione vera e propria, anche perché i Direttori dei C.A.P., fatti venire da tutta Italia... non è che non avessero esattamente nulla da fare e quindi, così, si diletterebbero... e in due mesi ne vengono sentiti ben settantadue, tra il novembre '88 e il gennaio '89; il Professor Capaldo poi ci dice: "Beh, sì, in effetti quello è vero, ma insomma, lo abbiamo fatto così, a fini scientifici, però è finta lì, io poi della Federconsorzi ne ho risentito parlare nel '92 quando, per ragioni che poi vedremo, ho elaborato questo piano filantropico..."... che appunto poi ha assunto... è stato, cioè, lui almeno ce lo disegna come piano filantropico, come filantropica del resto era questa attività consulenziale, dato che... non risulta essere mai stata retribuita, e non abbiamo

dubbi su questo, Presidente; forse c'è stato alla fine una retribuzione globale, onnicomprensiva, in altre forme.

Ci dice: "Ma, insomma, sì, mi interessai di questa cosa, interloquii, su richiesta dell'Onorevole Lobianco, poi però della Federconsorzi non mi sono più occupato"; per nulla vero neanche questo, Presidente, adesso rimaniamo solo ai documenti. Il 16 marzo '90 manda un approfondito appunto al Presidente, questa volta... al Direttore Generale, all'epoca, chiedo scusa, Pellizzoni, come si vede cambiano i dirigenti, con il suo placet, adesso diremo anche questo, ma lui rimane come punto di riferimento strategico, poi è lo stesso Pellizzoni che ce lo dice, che Capaldo era il suo punto di riferimento nelle scelte strategiche; certo, non è che si andava da Capaldo per parlare di una partita di sementi, chiaro che non era, ma parliamo proprio delle scelte strategiche, quindi delle scelte... il Professor Capaldo che sia, è inutile che lo stia a dire io, ordinario di ragioneria e di economia aziendale all'Università di Roma *ad immemorabiles*, io, dai primi anni in cui studiavo, negli anni '80, già a Economia e Commercio c'era il Professor

Capaldo, quindi persona... Presidente della Banca di Roma, all'epoca, prima del Banco di Santo Spirito e poi della Banca di Roma, persona di spiccatissimo rilievo internazionale nel campo appunto della economia aziendale e delle analisi di bilancio. Nel marzo '90 interloquisce ancora pienamente, ma ripeto, con appunti di sostanza, dove si propone la creazione di una holding finanziaria, dove si dimostra una assoluta e già all'epoca perfetta conoscenza del Gruppo Federconsorzi, come si ricava appunto dalla lettura di questo appunto che abbiamo versato in atti.

Ancora nel 1991, Presidente, perché l'Avvocato Rosi, la cui capacità di reperire documenti è assolutamente inarrivabile, vi ha addirittura prodotto una notula per attività professionale dello studio legale Pescatore, del 25 settembre '91, dove si dice: "Conferenza presso lo studio del Professor Capaldo...", sì, perché andavano anche a domicilio, spesso gli portavano i documenti a studio, tutto questo è risultato, deposizioni dei testi Di Pietro e Pertucci; il 13 marzo '91, Presidente, quindi ancora due mesi prima del commissariamento, con il Professor

Capaldo, il Dottor Pellizzoni, il Dottor Bambara, quindi Direttore Generale e Presidente della Federconsorzi, due mesi prima del commissariamento, sono a studio del... non crediamo che lo studio legale Pescatore se lo sia inventato, per carità, sono a studio del Professor Capaldo in una riunione che ha ad oggetto, ce lo dice l'oggetto appunto, scusate il bisticcio di parole, della notula, la ristrutturazione della Federconsorzi. Bambara, sentito all'udienza del 25 gennaio del 2002 parla di Capaldo come un punto di riferimento, proprio nel campo ovviamente... nelle scelte di massimo livello, nelle scelte strategiche, certo, non nella minutaglia, come tale presentatogli, a lui Bambara, dal Direttore Generale dell'epoca nel momento in cui lui viene assunto, e lo è ancora, lo dice espressamente Bambara, punto di riferimento il Capaldo, nei primi mesi del '91 quindi sino al commissariamento; Capaldo, Pellizzoni, tutti ci dicono che questa presenza immanente del Professor Capaldo prosegue fino al momento del commissariamento. Nel novembre dell'89 viene assunto Bambara e va a fare un colloquio col Professor Capaldo, quindi evidentemente... con funzioni addirittura di supervisore dei dirigenti, e gli si

chiede: "Ma come mai lei va a fare questo colloquio dal Professor Capaldo?", dice: "Ma, dal Professor Capaldo come persona, ovviamente di quel livello e di quelle conoscenze, che conosceva a perfezione la realtà della Federconsorzi".

Pellizzoni ci rende dichiarazioni analoghe, tant'è vero che ci dice: "Nel momento in cui io seppi di questo commissariamento piovuto come un fulmine a ciel sereno...", preso dall'angoscia e quasi dalla disperazione, da chi va? va dal Professor Capaldo.

Allora c'è da chiedersi, Presidente, se questi sono dati assolutamente probatori, assolutamente convergenti, documentali, testimoniali, e credo che su questo si possa dire più che raggiunta la prova di questa presenza di Capaldo, che di per sé, per carità Presidente, nulla di illecito, se il Professor Capaldo aveva questa grande generosità, questa sua grande... buon per lui, tutti punti per il paradiso, come si dice; però il problema è un altro, che questa consulenza del Professor Capaldo ad origine era inquinata, ed è questo il motivo per cui Capaldo, che ha una intelligenza sicuramente superiore quantomeno alla mia, non a caso finge di non ricordare, cerca di banalizzare

questa sua presenza nella Federconsorzi nel periodo '88, '91, almeno dalla fine dell'88 questo emerge, forse anche da prima, ma quantomeno dall'88 fino al '91, perché si rende perfettamente conto che un consulente che al tempo stesso è Presidente di uno degli istituti creditori, dei maggiori istituti creditori della Federconsorzi e che poi sarà quello... anche questo, Presidente, è del tutto pacifico, parlo... all'epoca Capaldo era il Banco di Santo Spirito, poi si fonderà poco dopo con la Cassa di Risparmio e con il Banco di Roma per formare l'attuale Banca di Roma; e beh, diventa un pochino sospetta questa presenza di un consulente che dà le linee strategiche, quindi anche relative agli investimenti da fare, ovviamente nei grossi numeri, nelle grandi linee, delle politiche da seguire e che al tempo stesso è quello che gli presta i soldi. E questo dato diventa ancora più inquietante, Presidente, quando si vada a vedere che proprio in questo periodo, per carità sarà un caso, non è che voglio dire che sia un qualche cosa... però sono casi... per questo bisognerebbe evitare certe situazioni di potenziale... perché poi ovviamente i sospetti possono nascere, perché la

Federconsorzi dal 1987 al 1990 vede triplicare il suo indebitamento corrente verso le banche, triplicare Presidente, sono dati di bilancio, significa che da 796 miliardi si passa a 2428 miliardi, e sappiamo questo indebitamento quale ruolo assolutamente e direi esclusivamente determinante, adesso a prescindere dal fatto che vi fosse o meno lo stato di insolvenza, però non v'è dubbio che... Goria purtroppo non c'è più e quindi le ragioni più intime che lo abbiano spinto a questa scelta del commissariamento... le avremmo potute sapere solo da lui. Quello che è certo, e che emerge da tutti gli atti, è che la situazione ritenuta scottante era questo indebitamento nei confronti delle banche, anche se, per vero, nessuna delle banche aveva fatto, prima del commissariamento, alcuna richiesta di rientro, non dico atti giudiziari ma nemmeno semplici lettere, semplici missive di rientro dei fidi.

Allora dico, il fatto che sia presente Capaldo come consulente strategico determinante, superiore, Presidente, adesso risulta, superiore ai massimi dirigenti della Federconsorzi, è lui che dà il placet e quindi superiore, anche Pellizzoni va a colloquio col Professor Capaldo al momento della assunzione, diventa

senz'altro un motivo quantomeno di grave dubbio, perché tu da una parte sei uno di quelli che presta i soldi, dall'altra sei quello che mi dice, mi consiglia su come, tra l'altro, approvvigionarmi e su come condurre le linee strategiche e le linee essenziali della mia politica commerciale e finanziaria, soprattutto finanziaria, perché poi il settore del Professor Capaldo non è tanto il commerciale quanto appunto la finanza, come poi vedremo dalla operazione che va ad allestire.

E queste banche, bisogna anche dire questo, Presidente, questo mi preme, perché poi le banche qui ci si presentano come le banche poverine, queste... avevano dato tutti questi soldi a Federconsorzi, peraltro, ce lo dice anche Cigliana, ma insomma, li avevano dati senza nessuna garanzia, in modo assolutamente generoso, sin troppo generoso per non risultare sospetto, perché a me, se vado a chiedere dieci milioni mi chiedono le radiografie del braccio, e lì davano miliardi, decine, centinaia di miliardi come credito di firma, senza nessun tipo di garanzia, ecco Perché poi il credito in chirografo, cosa assolutamente anomala da parte della banca.

Comunque sia, le banche in quei tre anni incassano quasi...
incassano, intascano quasi 1000 miliardi di oneri finanziari,
perché come... io ho cognizioni scarsissime di economia
aziendale, abbiamo qua il Professor Del Re che è una eminenza in
questo senso, anche lui ci potrà confermare che il criterio
raccomandato a qualsiasi azienda sana è quello di avere poco
indebitamento a breve e molto indebitamento a breve... a lungo e
medio termine, perché l'indebitamento a breve è quello che
t'ammazza, detto alla romana, Presidente; perché? Perché c'è una
capitalizzazione... all'epoca gli interessi passivi corrono a
tassi che oggi sarebbero usurari, ed ecco perché le banche,
quelle stesse banche poi protagoniste, poi protagoniste, come è
stato ben evidenziato, e padrone, non sto a ripetere tutto
quello che ha detto Francesco Rosi perché è stato di una
completezza assoluta sui Patti Parasociali e su tutti quegli
elementi che dimostrano come queste banche siano state
assolutamente padrone della S.G.R. e della operazione S.G.R..
Bene, quelle banche che dicono: "Oh, cerchiamo di recuperare
qualcosa, perché qui stiamo scoperti", è vero che hanno un

credito capitale superiore ai 2000 miliardi, è anche vero che a differenza degli altri creditori si sono incassate in tre anni circa mille miliardi di oneri finanziari, e teniamone conto, voglio dire, nelle mappe decisorie complessive, perché il profitto o meno, dico subito, Presidente, a mio avviso, di S.G. R. ai fini dei reati che sono qui contestati, è assolutamente ininfluente, però nel momento in cui ci si viene a fare il pianto greco: "Oddio, qui non chiuderemo neanche in pareggio, qui perdiamo", queste povere banche nemmeno sono riuscite a riprendere la loro percentuale concordataria, non ci dimentichiamo che queste banche partono da questo grosso vantaggio e da un altro grosso vantaggio, Presidente, questa volta mi riferisco agli 800 miliardi di cambiali messe allo sconto, quindi scontate dalle banche, cambiali dei Consorzi Agrari girate da Federconsorzi; perché le signore banche, per carità, la legge è questa, hanno un doppio binario, fino a concorrenza del 100 per cento possono insinuarsi nell'una Procedura, quella Fedit, e nell'altra Procedura, quella del Consorzio Agrario, se il Consorzio Agrario è in Liquidazione coatta amministrativa, perché poi non è che lo siano o che lo

fossero tutti, alcuni che lo erano adesso stanno tornando in bonis, come sapete, grazie a quell'iniezione di denaro, tant'è vero che si è dato recentemente il caso, Banca Intesa ha restituito il 40 per cento che aveva avuto Perché è stata integralmente soddisfatta dalla Procedura concorsuale del Consorzio coobbligato, perché voi sapete meglio di me che cambiariamente ovviamente l'obbligo del giratario è pari a quello dell'emittente, ed è solidale.

Quindi, partiamo intanto dall'inquadrare bene questa situazione delle banche che hanno una situazione già di partenza molto diversa da quella degli altri creditori, ed ecco perché dico, Presidente, questa situazione di Capaldo che... uso un termine anche qui tratto dal nostro vernacolo, qualche volta rende meglio l'idea, la Federconsorzi se l'è rivolta come un pedalino, in tre anni, conosce tutto, non solo la Federconsorzi ma anche i Consorzi; ha esaminato bene, questa è una circostanza che ritroveremo, molto importante, i rapporti di credito cambiario, ce lo dice poi lui stesso, tra Federconsorzi e Consorzi Agrari; è consulente e creditore, da creditore diventa

compratore, e questo diventa il passaggio addirittura clamoroso, perché che Capaldo sia l'ispiratore assoluto di questa operazione, credo, Presidente, non ci sia nessun dubbio, insomma, non credo nemmeno di doverci spendere... il suo amico, il Notaio Mariconda, ci riferisce espressamente, Mariconda che ci ha parlato addirittura con entusiasmo, poi adesso tratteremo questo argomento, dell'Atto Quadro, quindi certamente considerava un onore essere ispiratore di questo atto, ci dice: "Era la mente che aveva immaginato l'attuazione di questo programma", insomma, quindi... poi lo vediamo, insomma, Piano Capaldo, Capaldo fa le riunioni, Capaldo convoca i sindacati, Capaldo è Presidente di S.G.R., insomma, voglio dire, su questo... Capaldo è Presidente della Banca di Roma, S.G.R. ha la prima sua sede in Via Marco Lunghetti (o simile) 17, sede legale della Banca di Roma; lavorano al progetto funzionari della Banca di Roma, chiaramente perché lavorano funzionari della Banca di Roma? Perché Presidente il Presidente, poi ce l'hanno detto, Izzi, Giordano, Nicoletti... io non vado a rileggere i passaggi, Presidente, perché so che avete una conoscenza molto superiore

alla mia di quegli atti, e quindi anche questo è un elemento assolutamente pacifico.

Elabora questo piano quindi non un qualcuno che deve stimare, che deve regolare... un qualcuno che ha una conoscenza anteriore e superiore a quella degli stessi Commissari Giudiziali, anche Commissari Governativi, che si sono succeduti nelle varie epoche e che si sono dovuti... trovati a dover stimare una universalità enorme, a mio avviso, ma questo è un argomento che sfiorerò soltanto, perché ne hanno parlato abbondantemente gli altri, a mio avviso sottovalutandola, e Capaldo ha tre anni di vantaggio su questi signori.

Quindi, sul punto un chiarimento, però, Presidente... perché tutti hanno parlato della valutazione della stima Picardi in 3930 miliardi, applicando ulteriori e pesanti coefficienti di abbattimento sulla stima già prudenziale, stima di coacervo, come si è voluto dire, del perito De Santis; bene, basta leggere la deposizione di Picardi per vedere che la vera valutazione, è Picardi stesso che ce lo dice, non era 3930 miliardi ma era 4200 circa, perché nei 3930 non erano considerati 270 miliardi a quel momento già realizzati, e qui mi riporto appunto al suo verbale

che voi avrete agio di rileggere in Camera di Consiglio.

Sul come si sia formato il pre... già sappiamo tutto, non è mai stato spiegato, solo qui Capaldo per la prima volta ci ha parlato di alcuni suoi criteri mai emersi, mai emersi, non li conoscevano nemmeno i suoi dipende... Izzi, Nicoletti, i funzionari che lui aveva... nessuno, non risultano da nessun altro atto della Procedura; li scopriamo, almeno il dibattimento anche in questo serve a qualche cosa, anzi, a molto io direi, è servito a moltissimo questo dibattimento fatto seriamente, a differenza di altre inchieste fatte in altre sedi, serve almeno ad accertare bene questo.

Bene, questo prezzo per la prima volta ne sentiamo parlare qui dal Professor Capaldo che ci dice: "Ma, quello era il prezzo massimo per poter arrivare al pareggio di bilancio", su questo non mi intrattengo nemmeno più di tanto, Presidente, perché si sono già intrattenuti altri e perché è talmente risibile una motivazione del genere, mi si consenta, poi ripeto, per carità, gli imputati dicono quello che vogliono, poi si valuta quello che dicono, da meritare troppi commenti... lo stesso Presidente

Greco nella Sentenza Provvedimenti Autorizzatori che parla degli evidenti fini di utile di questa società, dice: "Ciò non di meno dobbiamo sempre considerare l'interesse dei creditori ad avere i soldi subito", poco importa che per due anni aveva bloccato le vendite frazionate, va bene, quello è un particolare... per altro un danno estremo, perché voi sapete che c'erano delle aziende che nel '91 sarebbero state vendute bene e che nel '93 non valevano più niente.

Comunque, al di là di questo Presidente, sono tutti argomenti, ripeto, egregiamente e abbondantemente trattati dai Difensori che mi hanno preceduto; voglio arrivare a questo famoso, croce e delizia di questo processo, l'Atto Quadro.

E non tanto, non solo all'Atto Quadro ma quanto ai meccanismi formativi, con particolare riferimento, ed è significativo anche questo... l'ultimo parere del Professor Picardi, l'ultima relazione, quella immediatamente antecedente, mi sembra che sia del 19 luglio, se non sbaglio... del 19 luglio, l'ultima...

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): Avvocato, lo ricordavo più corto...

PARTI CIVILI (AVV. DE PRIAMO FABIO): eh?

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): cosa sta...?

PARTI CIVILI (AVV. DE PRIAMO FABIO): è la relazione di...

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): vedo il suo sfogliare inquietante...

PARTI CIVILI (AVV. DE PRIAMO FABIO): poi alla fine è sempre lo stesso, però... sono 11 pagine. Non l'ho modificato io, giuro. Qui qualcuno che modifica gli atti c'è, ma non io... o se non che li modifica, che li fa sparire.

Però, voglio dire, questo documento secondo me è molto eloquente nel dimostrare una volta di più, se ancora ce ne fosse bisogno, il totale asservimento degli organi della Procedura e del Professor D'Ercole in primis agli interessi e ai voleri della S. G.R., l'Atto Quadro si fa come dice la S.G.R.; il Professor Picardi... adesso poi li vedremo, perché voglio velocemente esaminare alcune clausole di questo atto, fa presente alcune notazioni, un po' a voce sommessa, insomma, perché evidentemente sapeva che più di tanto... per esempio su quello scandalo, Presidente, su quella vergogna della prima rata di prezzo, no, dove Picardi dice: "Beh, poi almeno nuocerà all'immagine della

operazione, insomma, questi prendono i beni e non cacciano una lira, vediamo di posticipare la decurtazione all'ultima rata", ovviamente è acqua fresca, perché si fa quello che dice S.G.R.. Ma l'asservimento ai voleri e alle richieste della S.G.R., anche, Presidente, ed a pieno titolo, del Commissario Governativo Professor Stefano D'Ercole, che è venuto a rendere qui davanti a voi, mi permetto di dirlo, Presidente, *absit in jure verbis*, ma è una valutazione processuale, voglio dire, una deposizione anche poco decorosa, insomma, perché voglio dire, venire qui a dire: "Ma io non so niente, io sono andato lì e ho firmato", detto dal Professor Stefano D'Ercole, titolare di uno se non del più rinomato studio di diritto commerciale e fallimentare del Tribunale di Roma, un signore che aveva a studio il Professor Gustavo Vinerbini, se avete un foglio di carta intestata del Professor D'Ercole, insomma, praticamente il Real Madrid degli studi legali romani in questa... ce n'erano da scegliere. Il Professor D'Ercole, che venga qui a dirci: "Io ho firmato la lettera con cui ho messo in mobilità i lavoratori? Boh, non me lo ricordo; l'Atto Quadro? E che l'ho fatto io

l'Atto Quadro? L'Atto Quadro lo ha autorizzato il Ministro",
adesso vediamo come lo ha autorizzato il Ministro, è poco
dignitoso, ripeto.

È meglio dire: "Sì, le clausole erano quelle, ci stavano bene,
le abbiamo decise così", certo, poi bisognerebbe spiegarlo, ma
il Professor D'Ercole, entrato il 9 giugno, era talmente bene a
conoscenza ed ha così direttamene partecipato alle trattative
relative alla definizione di questo schema contrattuale,
quest'Atto Quadro che il Professor Mariconda ci ha riferito
essere oggetto di studio nei corsi di diritto civile, io credo
in chiave deratologica, ma insomma, questo poi rimane... il
Professor D'Ercole, e del resto non sarebbe credibile insomma
che vada lì a fare il pupazzo, se lo facesse comunque
commetterebbe un reato, perché se io dico: "Ma io facevo
l'Amministratore, è venuto quello, sì, si è preso una macchina
ma... se l'è presa", rispondo di bancarotta fraudolenta.

Presidente, noi abbiamo visto delle condanne a Roma per gente
che veramente faceva pena, perché... per un paio di scarpe,
insomma, prese da un negozio, e qui si viene a discutere che il

Professor D'Ercole, nominato Commissario Governativo dopo la falcidia dei precedenti per motivi che erano abbastanza evidenti, arriva lì, non sa niente... non è così e lo dimostrano tra l'altro, seppure fosse servito, i documenti.

Perché il Professor D'Ercole, e questo appunto... cioè, il Professor Picardi, ecco qui i professori sono due per cui basta dire i cognomi, il Professor Picardi, in questa relazione, nel parlare dei vari cespiti, a un certo momento dice: "Dalla prima relazione...", e questo è sintomatico, Presidente, di per sé sono importi tra virgolette piccoli rispetto al tutto, per me sono enormi, ma insomma, per... ma sono sintomatici proprio dell'asservimento; leggiamo questo passo, dalla prima relazione del Commissario Governativo, noi sappiamo, Presidente, e questo è bene collocare nel tempo, che in questo momento, quindi prima della seconda autorizzazione che è quella che recepisce scelleratamente il testo dell'Atto Quadro peggiorando ulteriormente quella che era una proposta già nemmeno da prendere in considerazione, quindi, in questo momento siamo a un atto autorizzativo, quello del 23 marzo, un decreto di... 23, 26 marzo, 23 la Camera di Consiglio, 26 il deposito, che ci dice:

"A 2150 miliardi vi vendo tutti e solo i beni indicati nella relazione particolareggiata da pagina 68 a pagina 112 - quello che sia - nella Sentenza di omologa da pagina tot a pagina tot"; quindi quello, su quello doveva vertere la trattativa, su quello e basta.

Bene, leggo testualmente dalla pagina 5 della relazione di Picardi, ci dice: "Dalla prima relazione del Commissario Governativo del 6 luglio ultimo scorso, risulta inoltre che erano state escluse - giustamente - dal trasferimento le indennità di esproprio dei beni maturate anteriormente al 30 novembre '91; a questo titolo sono stati già incassati dalla Federconsorzi 13 miliardi e diversi altri miliardi dovrebbero pervenire in seguito", questo dice il Professor D'Ercole nella sua relazione del 6 luglio.

Ma lo stesso Commissario Governativo, con successiva relazione integrativa dell'8 luglio, quindi vuol dire che qualcuno lo ha chiamato e gli ha detto: "D'Ercole..."... dell'8 luglio, due giorni dopo precisa che no, che tali indennità sono state invece da ultimo incluse nella cessione. Ma incluse da chi? Da lui.

"Occorrerà pertanto detrarre dal prezzo stabilito - quindi dai famosi 2150 miliardi virtuali - una somma che al momento sembra inferiore a 20 miliardi", e regaliamogli altri 20 miliardi; quindi Presidente, quello che voglio dire è che quello che S.G. R. dice, anche, anche a modifica di quel precedente decreto autorizzatorio, si fa senza discutere.

Picardi fa presente che le spese generali, piccole cose Presidente, ma sintomatiche, non dovrebbero a suo avviso essere due miliardi di rimborso forfettario ma dodici e mezzo, troviamo una via di incontro, Atto Quadro, due miliardi; tutto così, voi leggete punto per punto e vedete che quello che ha detto... e soprattutto sul fatto, ripeto, grave e vergognoso, questo è l'unico pezzo che voglio brevemente rileggervi, quello della prima rata non pagata, e non solo la prima, Presidente, non solo la prima, in cui Picardi un po' imbarazzato dice: "Beh, cerchiamo almeno di salvare la faccia, no?", e dice: "Poiché gli incassi o comunque le somme portate in detrazione sono come si è visto superiori a 322 miliardi previsti per la prima rata, la S. G.R. non corrisponderebbe nulla - come in effetti è avvenuto -

alla firma dell'accordo quadro, anzi, verrebbe decurtata in parte anche la seconda rata da corrispondersi dopo 12 mesi", meno male che non gli ha dato qualcosa la Federconsorzi. "A parte le ovvie ripercussioni sfavorevoli sulla immagine dell'intera operazione, tale conseguenza produrrebbe gravi conseguenze perché farebbe slittare di un anno il pagamento ai privilegiati, con indubbio pregiudizio in particolare per le posizioni dei conferenti all'ammasso ed i viticoltori, la cui rilevanza sociale è già stata posta in evidenza dal sottoscritto anche nella precedente relazione. La S.G.R. al fine di risolvere tale serio problema, ha offerto invero alla Federconsorzi la facoltà di avvalersi di una anticipazione di 250 miliardi - clausola che poi troviamo - ma con conseguente spostamento del termine di pagamento della parte della seconda rata in modo da garantire l'equivalenza finanziaria", quindi scomputando gli interessi... "Per questa via il costo dell'operazione sarebbe però sopportato - dice Picardi - dai creditori chirografari, che non aderiscono alla S.G.R. in quanto verrebbero spostati - ecco una delle tante violazioni della par conditio - conseguentemente in avanti i tempi dei pagamenti agli stessi". Al Tribunale non

gliene importa assolutamente nulla, perché poi se andiamo a vedere è successo esattamente quello che voleva S.G.R., la clausola, niente pagamento della prima rata, possibilità della anticipazione di 250 miliardi, però con lo spostamento, e quindi tutti gli inconvenienti che Picardi aveva già avanzato, e così è per tutti i punti.

Quindi, rispetto al provvedimento autorizzatorio del 23 e 26 marzo, che già Presidente comprometteva, come hanno ben illustrato gli altri colleghi la *par conditio creditorum*, gli interessi dei creditori privilegiati, gli interessi dei creditori chirografari, gli interessi che non avessero voluto aderire a S.G.R. e quindi mettersi sotto bastone delle banche... con i Patti Parasociali, ovviamente, disponevano... Bene, questi creditori... o comunque che non volessero investire, perché, dove sta scritto che io devo aderire a S.G.R., io creditore? Ma insomma... questa cosa, no... ieri sento il Professor Lemme che dice: "Ma non è stata fatta la stima di coacervo"; a parte che vorrei capire cos'è questa stima di coacervo, sulla base di quali criteri si fa, perché la stima di De Santis cos'era? Cioè,

si fa una stima di coacervo... adesso, a parte la capanna pulita o la capanna sporca, insomma, voglio dire, ma come si fa questa stima di coacervo? Se qualcuno mi spiega questo sistema... dice: "Allora, questi beni valgono, valutati singolarmente e poi fatta una valutazione unitaria, 4200; come coacervo valgono 2150 miliardi", questa è la stima di coacervo... come si fa? Quali sono i criteri? Chi la fa? Sulla base... e il fatto che non ci sia, ribalto l'osservazione, il fatto veramente singolare è che non sia stata fatta, semmai si potesse pensare una stima di questo genere, dalla Procedura, se la sono fatta da soli la stima di coacervo, "quello hanno offerto e quello ci prendiamo", se offrivano mille e cinque probabilmente prendevano mille e cinque.

Ma... e dice: "Non ci sono state altre offerte", ma stava scritto da qualche parte che si dovessero vendere i beni in blocco? A parte che sugli appunti di Cigliana, dove si dice che a marzo, quindi prima della proposta Casella, e quelli ancora nessuno me li ha spiegati, nemmeno il Professor Lemme, come faceva Cigliana a sapere a marzo che Greco aspettava la cordata

per ottobre? Forse se lo sarà sognato, ma... capita, a volte, qualche messaggio onirico che arriva, così.

Ma voglio dire, Presidente, a parte ...(incomprensibile) è una prova quella, è un documento che dimostra come questa Procedura non si sia mai posta minimamente, gli organi della Procedura non si siano mai minimamente posti il dubbio di scelta, come scrivono nel Concordato; ma quale dubbio? Non fanno le vendite pregiudicando e danneggiando gli interessi... perché devono aspettare la formazione della cordata, prima ancora che ci sia una offerta, se offerta la vogliamo chiamare, una lettera dove non si dice né chi sono questi, si formerà... ma poniamo pure la Proposta Casella, a marzo Cigliana scrive quegli appunti.

Quindi, Presidente, non c'è nessuna trattativa, non c'è nessuna valutazione, c'è soltanto un totale asservimento a quello che è l'interesse della S.G.R. e del Professor Capaldo, comprare a 2150 miliardi.

Benissimo, da questo momento viene fatto quel provvedimento autorizzatorio già inficiato gravemente dalle osservazioni che ho sopra svolte e poi dopo il Tribunale, sempre per dirla alla romana, sbraca completamente anche di fronte a questo, senza un

passaggio motivazionale, Presidente.

Io non vi sto a ripetere perché, si ricorda, nell'esame sia di Mariconda che di Capaldo l'abbiamo trattato abbondantemente, quella questione, Mariconda dice: "Sono sorpreso", dico: "Beh, si immagini io che non lo ho scritto l'atto, se è sorpreso lei che lo ha scritto", sono sorpreso del fatto... quell'articolo uno, secondo comma, letto in... è chiarissimo, a 2150 miliardi senza aumento di una lira di prezzo, io mi prendo oltre, e non è una clausola casuale, certo, poi abbiamo a che fare con gente intelligente, cercano di... "No, ma quella era solo per i beni strumentali", e dove sta scritto? quella è una clausola che consente alla S.G.R. di prendere tutto, quindi c'è un arretramento, un arretramento ulteriore delle posizioni della Procedura, del Concordato e della Federconsorzi assolutamente non giustificata in nessun modo, il Tribunale non dice una parola su questo.

Voi trovate nel decreto ultimo, quello dove si recepisce il testo dell'Atto Quadro, un punto dove si dica: "Beh, effettivamente ci poniamo il problema", adesso poi se la

valutazione sia collegiale o non collegiale è un problema che a me assolutamente non interessa, per le osservazioni elementari che faceva oggi correttamente l'Avvocato Fanfani.

Se il Pubblico Ministero sia stato addirittura troppo garantista nel non eventualmente perseguire ulteriori responsabilità, non è certo un argomento che va a sminuire quelle evidentissime che emergono da questi atti.

Bene, Presidente, non si dice una parola per spiegare perché prima ti davo questo, adesso ti do questo più tutto quello che vuoi, però sempre allo stesso prezzo, senza un meccanismo di adeguamento del prezzo, niente di niente, e vedremo poi che aveva una sua precisa ratio questa norma, lo vedremo in relazione alla vicenda delle cambiali.

Bene, questo è un primo evidente, ulteriore elemento... adesso non entro nel merito della questione giuridica se questo splendido atto, come lo chiama il Professor Mariconda, sia valido o non valido, se quella clausola determini... perché il Professor Scotti Camuzzi ci dice: "Beh, quella avrebbe potuto, in base al principio ...(incomprensibile), avrebbe potuto

comportare una nullità parziale dell'oggetto, cioè rimane valido per il beni ...(incomprensibile), non per i beni che non sono determinati o comunque determinabili in base a criteri oggettivi. Osservo solo che non io, non qualcuno di questi sconsiderati che si sono voluti costituire Parte Civile verso i loro benefattori, ma lo stesso Tribunale, lo stesso Tribunale che ha autorizzato quell'atto in persona del Dottor Norelli, dice all'Avvocato Antonio Caiafa: "Impugna quest'atto perché è nullo". La Liquidazione dei beni Federconsorzi eccipisce in sede di costituzione in due giudizi la nullità dell'Atto Quadro, e inizia le procedure per la convocazione del Collegio Arbitrale, secondo me sbagliando perché è una questione di nullità non è una questione che possa essere compromessa ...(incomprensibile) essendo comunque... essendoci un... comunque, in ogni caso, quello stesso Tribunale in persona ...(incomprensibile) Giudice, di questo meraviglioso atto ci viene a dire che è nullo; che poi possa essere considerata una pantomima per arrivare a quella transazione che serve un po'... dobbiamo ricordare che in mezzo c'è qualcosa di determinante, e cioè il sequestro preventivo del Tribunale di Perugia, questo è un altro discorso. Ma lo stesso

Tribunale dice: "Quest'Atto Quadro è nullo, impugniamolo, non ti do più niente a te S.G.R.", che poi lo faccia con tre anni di... no, cinque anni di ritardo, quattro, perché è nel '97 che avviene, '97, '98, e solo dopo una indagine penale, questo è altro discorso, ma comunque lo fa.

Ma lascio a voi questa valutazione, Presidente, a me quello che interessa sottolineare, proprio per dimostrare una volta di più il totale asservimento a questi interessi e la totale disponibilità più assoluta, e se non è dissipazione questa... ma immaginiamoci che un Curatore fallimentare faccia un'asta e aggiudichi un immobile, poi in sede di aggiudicazione il Giudice delegato dice: "Beh, però ci aggiungo pure quello, va', allo stesso prezzo".

Paolo Bambara, Presidente, è stato arrestato, arrestato, perché il giorno prima del commissariamento aveva dato 70 miliardi al Credito Italiano, poi assolto, perché il Tribunale ha ritenuto, il Tribunale di Roma, con la Sentenza che conoscete, Presidente Dottor Almerighi, Giudice estremamente rigoroso, ha ritenuto l'insussistenza dello stato di insolvenza, ma quello è stato

arrestato, ha effettuato il pagamento, non è che qualcuno si è andato a porre il problema: "Ma perché Bambara lo ha fatto? Che lo assumevano in banca poi? O che gli aprivano un conto corrente?", che discorso è? Gli obblighi che incombono su una Procedura, sugli organi di una Procedura fallimentare sono obblighi... e abbiamo una legge che presenterà degli aspetti antichi ma è una legge, tutto sommato, che ne facessero oggi di questo tipo, una legge che è estremamente rigorosa proprio per la garanzia... e qui si prende, dice: "Va be', sì, diamogli pure questo, vi serve la macchina? Chiavi della macchina..."... non lo so, questi quello che chiedevano ottenevano.

Bene, il Tribunale non si sente manco in dovere di spendere una riga di motivazione per spiegare il perché, lasciamo stare quello che è successo dopo, perché poi Mariconda banalizza dicendo: "Ma questa clausola poi non è stata praticamente utili...", che cosa c'entra? A parte che i motivi per cui non è stata utilizzata, Presidente, come vedremo, a mio avviso sono ascrivibili quasi integralmente, per mio modo di vedere integralmente all'intervento di provvedimenti giurisdizionali

sacrosanti e benemeriti della Magistratura perugina, ma in questo momento dobbiamo valutare l'atteggiamento psicologico del Tribunale, dove li fa gli interessi dei creditori? E non spiega nemmeno perché, non si sente nemmeno in dovere di dire: "Ma gli sto dando di più, perché?", niente.

E ulteriore meccanismo fraudolento, macroscopicamente fraudolento una volta che lo si sia scoperto, Presidente, è una operazione non facile leggere tra le righe di questo atto, è una operazione, Presidente, che io non ero riuscito a fare e che è riuscito a fare lei, e mi riferisco... e di questo le sono, come per tutto lo svolgimento del processo, molto grato, mi riferisco all'esame del Professor Capaldo; lei a un certo punto gli dice, giustamente: "Ma, Professor Capaldo, mi spieghi una cosa no, voi decurtate dal prezzo il realizzato, e mi sta bene", dice, "Va be', quelli, io ti avevo comprato tutto il patrimonio, un po' te lo sei venduto", "Però mentre la valutazione la fate con gli abbattimenti eccetera, la decurtazione la fate su quello concretamente realizzato, allora, se in quel patrimonio questo valeva cento e tu lo compri a cinquantacinque, però è stato venduto a centoventi, ti prendi centoventi, decurti", e il

Professor Capaldo che cosa ha risposto? Niente, ovvero, ha risposto: "Beh, ma quelli che erano già stati realizzati erano quelli valutati al cento per cento", ha detto questo, chi lo ha detto? Da dove risulta questo? Non è vero, Presidente, quello era un ulteriore meccanismo dell'Atto Quadro, che viene colpevolmente fatto passare con il pieno e consapevole concorso e del Commissario Governativo e del Giudice Delegato, il Tribunale Fallimentare, fate voi, qui la posizione in discussione è quella del Giudice Delegato. A parte tutto quello che ha detto il Dottor Apice, che già vi hanno ricordato i clienti, a parte il fatto che, brevissimo inciso, ma di due parole, tanta era la consapevolezza del Collegio che la Dottoressa De Vitis, quando è venuta a deporre qui, ci ha detto che lei il 4 marzo ha visto per la prima volta la Proposta Casella.

Nella Sentenza di omologazione del 27 ottobre, di sei mesi prima, cinque mesi prima, asseritamente collegiale, si parla diffusamente della Proposta Casella, chiusa la parentesi.

Ma, ripeto, non è una questione che a me interessa, se fossero

consapevoli e quanto o meno gli altri Giudici, quello che conta è la posizione oggi in discussione.

Quindi ecco l'Atto Quadro come fonte di ulteriore consapevole, ulteriore, dico ulteriore già rispetto al provvedimento autorizzativo, distrazione del patrimonio, questa volta senza compenso, Presidente, qui non ci piove, questa volta senza compenso, perché 2150 miliardi già c'erano, c'era una proposta, con un ...(incomprensibile) dice: "Okay, ti aggiungo pure questo nel prezzo, via, tre al prezzo di due...", veramente, sono cose di una tale evidenza, ma documentale, perché poi non serviva... il dibattito sì, è servito a chiarire alcuni sfondi eccetera, ma erano queste le questioni che ci dovevano spiegare, e su come ce le hanno spiegate calò un pietoso velo.

Dunque, piena consapevolezza e pieno asservimento che c'è sempre stato, lo vediamo dagli appunti di Cigliana, Roveraro, ve lo ha ricordato l'Avvocato Rosi, che ci parla di Capaldo che si interessava di questa ipotesi di liquidazione del patrimonio Federconsorzi, addirittura per come la colloca temporalmente Roveraro prima ancora del commissariamento, prima ancora del

commissariamento.

E non meno eloquente, perché anche questo fatto del commissariamento ha una anomalia tutta sua, Presidente; il commissariamento, e qui è utile la deposizione del teste Bertucci, ma non solo sua, perché diciamo, è un dato... il commissariamento normalmente non è che si fa per liquidare, poi qui stiamo parlando... non è che stavamo parlando di una S.r.l. che produceva bottiglie di pomodoro, stavamo parlando della Federazione Italiana dei Consorzi Agrari, il più importante Consorzio Agrario d'Europa che aveva... e questa non è stata nemmeno valutata, aveva una rete commerciale, una capacità, una potenza... la Federconsorzi comprava a prezzi... perché i Consorzi Agrari andavano dalla Federconsorzi per comprare? Perché la Federconsorzi comprava a prezzi che nessun altro poteva avere, perché aveva quarant'anni di esperienza, quella rete commerciale che si dice in tutti gli atti, salvo dopo l'Atto Quadro, perché tanto lì ormai abbiamo acchiappato e chi si è visto si è visto, si dice sempre: "Per carità, la dobbiamo salvare", e la dissipazione di quel patrimonio, Presidente, dove la mettiamo? Perché non ha un valore economico l'avviamento, la

rete commerciale, il know-how? Bene, viene buttato via così.

Fatto l'Atto Quadro, non sto a ripetere, Agrisviluppo, tutte le storie, era del tutto pacifico ed evidente, ed è così che viene carpito il consenso di alcuni sindacati, non di tutti, non di tutti i lavoratori certamente, ma di alcuni sindacati, sì, con la promessa... attenzione, Cesare Manfroni ce lo dice tanto chiaro: "Cambiavamo padrone, era l'unico modo, ci era stato prospettato come tale".

Bene, fatto l'Atto Quadro, l'11 ottobre il Professor D'Ercole dice: "Ciao, saluti a tutti, mobilità, chi si è visto si è visto".

Sono dati documentali, insomma, voglio dire, e la dissipazione dicevo, Presidente, di questo ulteriore patrimonio che poi ha avuto le ricadute spaventose sulla vita di queste persone che noi, anche se magari danno fastidio al Professor Lemme, ci onoriamo di rappresentare qui davanti a voi, e quella chi la ha calcolata? Oltre il danno che noi reclamiamo qui, Presidente, ma anche il danno, a mio modo di vedere... non voglio rubare nulla ai rappresentati della Avvocatura, ma anche il danno alla

economia nazionale, alla figura dello Stato italiano, che fa ridere tutta Europa questa storia della Federconsorzi. Tutto questo non si valuta, "Boom, via, vendiamo il patrimonio, via, bisogna sbrigarsi, corriamo, corriamo, corriamo", mai vista una cosa del genere, Presidente; la Società Tirrenia di Assicurazioni in Liquidazione coatta amministrativa, e pure quella ce ne aveva di creditori, al Tribunale sono dieci anni... il Commissario liquidatore adesso... hanno depositato lo stato passivo dopo dieci anni, qui in un anno bisognava fare tutto. Tranne, tranne vendere cespiti finché non c'era la proposta di acquisto in blocco, tutto tranne vendere i cespiti, a parte quello di Cragnotti, a parte quello venduto a Cragnotti. Presidente, che altro c'è da aggiungere? È di una tale evidenza, è talmente cartolare il dato di fatto che veramente non mette conto aggiungere ulteriori considerazioni, e... sul fatto che il Commissario Governativo avesse i poteri dell'Amministratore, beh, Presidente, c'è il decreto, ve lo ha letto già l'Avvocato Fanfani, non ve lo sto a rileggere, chissà perché dovrebbe essere esente da responsabilità.

Ma il paralogismo poi è quello di dire: "Siccome nella norma è stato specificato, allora vuol dire che prima non poteva essere così"; possiamo fare cento esempi, Presidente, le faccio il primo che mi viene in mente: l'inutilizzabilità della prova, termine alquanto brutto introdotto dal Codice del 1989, non fa che normativizzare un dato già ampiamente elaborato dalla Giurisprudenza, cioè che la prova vietata non può essere... cioè, quindi, c'è un divieto probatorio, il risultato di quel divieto era pacifico, la norma l'ha voluto ribadire; allora diciamo, prima... "No, prima non poteva essere così perché la norma...".

Se addirittura la Giurisprudenza ha esteso all'Amministratore di fatto la punibilità e ci sono... va be', non le sto nemmeno a ricordare, ne abbiamo viste centinaia se non migliaia, di Sentenze in questo senso, non si capisce per quale strano motivo un Commissario Governativo, formalmente insignito, e lo dice il decreto, dei poteri amministrativi sia del Consiglio di Amministrazione che del Comitato Esecutivo, ovviamente qui non parliamo di Amministratori Unici, non debba rispondere, quindi debba avere un trattamento attenuato.

Al di là di quelle, Presidente, che sono le considerazioni che io condivido completamente e che illustrerà meglio di me l'Avvocato Paola sulla ravvisabilità, comunque, nelle condotte descritte nel capo C, del concorso formale e eterogeneo tra il reato di bancarotta e a mio avviso non quello di abuso d'ufficio ma quello di peculato.

Ma comunque nessun dubbio c'è sul fatto che il Commissario Governativo abbia la qualifica di *intranseus* necessaria per essere assoggettato alla punibilità della norma incriminatrice. Ma comunque, Presidente, e con questo concludo, sulla posizione anche del Professor D'Ercole, D'Ercole ci ha detto: "Ma il Ministro mi aveva autorizzato", come per dire: "Insomma, l'atto l'aveva fatto il Ministro - alla fine sembrava così - e io sono andato lì a firmare"; l'atto al Ministro è stato trasmesso il 22 luglio... non l'atto, nemmeno, perché Diana dice che l'atto non gli è stato trasmesso, gli è stata trasmessa da D'Ercole la richiesta di autorizzazione a stipulare l'Atto Quadro.

Dice questo provvedimento: "Vista l'istanza in data 6 luglio ... (incomprensibile) con la quale il Commissario - parliamo sempre

del Professor D'Ercole - ha depositato al Tribunale di Roma la bozza dell'atto di cessione", quindi il D'Ercole inconsapevole è quello che deposita la bozza dell'atto di cessione, poi la corregge in favore di S.G.R., va bene, questo lo abbiamo già visto.

Il Ministro, il 22 luglio ha questa richiesta, nemmeno corredata dal testo dell'Atto Quadro, il 27 luglio dà l'autorizzazione perché D'Ercole gli aveva detto: "Attenzione, entro dieci giorni dobbiamo stipulare", e quello che doveva fare? "Considerato che il predetto decreto del Tribunale di Roma assegna il termine di dieci giorni per la stipula del predetto Atto Quadro", su un atto che era stato completamente elaborato dal Professor D'Ercole insieme a S.G.R. o forse da S.G.R. con il formale assenso ed asservimento del Professor D'Ercole.

Questo è, Presidente, quindi il Ministro che cosa c'entra nella determinazione dell'atto? È una difesa addirittura puerile di fronte a quelle che sono queste cause; ripeto, da professionisti di questo livello ci si attendeva qualcosa di più; probabilmente di fronte a tanta evidenza cartolare non rimaneva molto da dire.

Bene, Presidente, io volevo brevissimamente toccare, ma in modo telegrafico, altri due punti: uno riguarda talune affermazioni contenute nella arringa del Professor Lemme che probabilmente deve aver letto le carte di un altro processo, perché ci parla di una S.G.R. dove si entra conferendo i crediti, forse ha fatto confusione col progetto Agros, perché in S.G.R., ed è pacifico, non si entrava conferendo crediti, sarebbe stata questione diversa; e l'altro riguarda i criteri con i quali la S.G.R.... perché lì ci sono stati... e qui faccio presente, Presidente, poiché difendo questi ex lavoratori, una ulteriore violazione della par conditio, settanta dipendenti della Federconsorzi passano in S.G.R., in attuazione di quel famoso Atto Quadro, quindi mantengono il trattamento retributivo che avevano nella Federconsorzi; come vedremo gli altri, o rimasti senza lavoro, nella maggior parte dei casi transitati nella Pubblica Amministrazione, subiscono danni di centinaia di milioni. Ma con quali criteri di trasparenza sono stati assunti questi settanta dipendenti della S.G.R.? Questo non è dato saperlo. E' stato fatto un colloquio a tutti i dipendenti della Federconsorzi, no, si diceva: "Mi serve un...", e così si

selezionava, anche qui, ancora una volta un meccanismo di preferenza, un meccanismo clientelare, come per tutti gli altri aspetti di questa procedura, un meccanismo di decisione privata, un meccanismo che viola qualsiasi criterio di trasparenza, qualsiasi possibilità di verifica e qualsiasi parità formale e sostanziale tra le persone che si trovano a subire gli effetti di questo...

E quindi, Presidente, sono ulteriori, anche se marginali rispetto a quello che è il capo di imputazione e le evidenze che abbiamo già sottolineato, aspetti patologici di questa operazione.

Rimane da dire, Presidente, e questo è importante, l'ho riservata per ultima, ci abbiamo dedicato forse troppo tempo, perché alla fine, dopo essercisi rotti la testa si fa presto a vedere qual è il criterio sostanziale, mi riferisco alla questione delle cambiali.

Un dato di fatto pacifico è che qui ci sono delle cambiali, si direbbe a Roma, inguattate, nascoste, questo è assolutamente pacifico, Presidente, perché... e che vengono volontariamente

tenute nascoste all'Avvocato Lettera. La deposizione di Gabriella Canestrini è chiara, non è pensabile che questa qui a un certo punto, chissà perché, si impazzisse e si sognasse una serie di accadimenti così specifici come quelli per cui il Dottor Ciatti, il Ragionier Ciatti gli faceva cenno di stare zitta non appena si parlava di cambiali; cambiali tenute, lo sappiamo, alla rinfusa, in un caveau, dentro lo scatolone e via dicendo, che vengono rinvenute all'atto dell'esecuzione del sequestro di marzo e poi vengono sottoposte a loro volta a sequestro con provvedimento di aprile.

C'è da porsi il problema, uno solo, Presidente, tra le tante, le mille anomalie di questa Procedura: ma perché queste cambiali venivano tenute... perché venivano nascoste all'Avvocato Lettera? Avvocato Lettera la cui venuta a Federconsorzi, la cui nomina come Commissario Governativo crea un autentico terremoto. Cioè, il Professor D'Ercole, questo qui così agnostico, così disinteressato che tutto sommato è andato lì a... impugna al T.A.R., Presidente, impugna al T.A.R. la nomina dell'Avvocato Lettera, quando mancava un mese alla scadenza del suo mandato,

poi dice: "Sì, ma l'ho fatto perché non mi era piaciuto il modo con cui la mia concittadina Adriana Polibortone mi aveva...

aveva fatto questo decreto", dico: "ma perché il decreto conteneva qualche valutazione sul suo operato?" No, il decreto non era motivato, d'altro canto a piena discrezionalità della Pubblica Amministrazione, come poi il Consiglio di Stato ha detto.

Bene, l'interesse ad escludere elementi estranei da questa cosa fatta in famiglia è tale che il decreto... e inizialmente il T.A.R. concede anche una improvvida sospensiva di cui poi il Consiglio di Stato fa giustizia, quindi questo ingresso dell'elemento estraneo già crea il panico, in una Procedura domestica, Presidente, non la possiamo chiamare che Procedura concorsuale domestica.

Perché queste cambiali venivano tenute nascoste consapevolmente?

Ciatti rispondeva a Bambara, sappiamo che Bambara, famoso discorso dell'inquinamento dato dal conflitto di interesse, Bambara a un certo punto è contestualmente Direttore Generale della Federconsorzi e della S.G.R., anche se la S.G.R. si è strappata i capelli quando lo abbiamo detto, ma poi Bambara ce

lo ha confermato; dice: "Poi ci fu il mio arresto e allora mi ritirai, ma avevo già avuto l'investitura", per lui era tutto normale, non ci vedeva niente di strano ad essere al tempo stesso cedente e cessionario.

Quindi Bambara, ormai uomo S.G.R., tra l'altro, divertente, un piccolo inciso, che quando chiediamo a Bambara: "Ma chi le aveva... a chi è venuta questa idea di fare il Direttore di S.G.R.?", lui addirittura ci dice: "Ma me ne parlò per la prima volta il Presidente Greco", cioè, rendiamoci conto, il Presidente Greco, il Giudice Delegato che gli dice: "Senti, ma perché non ti metti a fare il Direttore della S.G.R.?". Non aggiungo parola, Presidente, e torno alle cambiali.

Cambiali, andando poi al nocciolo della questione, S.G.R. ci dice: "Ma non lo sappiamo perché stavano lì, insomma...", nessuno sa niente, non classificate, eccetera, dice: "Comunque state creando un problema che non esiste perché quelle cambiali erano semplicemente... non rappresentavano alcun credito sostanziale, trattandosi semplicemente...", sono cambiali per circa 783 miliardi, una cosa di questo genere, "...trattandosi

semplicemente di effetti che erano già stati pagati ma che la Fedit...", e hanno fatto riferimento in particolare, scrupolosissimo in questa attività l'Avvocato Lupinacci, giustamente, ci ha prodotto una nota integrativa, mi sembra, vero? Era la nota integrativa al bilancio del '90 o '91, dove si dice: "Quando i C.A.P., quando i Consorzi pagano, voi però trattenetegli lo stesso le cambiali a garanzia, perché anche se il debito è... comunque hanno ulteriori debiti per cui..." e quindi la spiegazione loro è quella che si tratti semplicemente di titoli che non rappresentano, non hanno più un rapporto causale sottostante, ma rappresentano soltanto dei debiti ormai estinti.

E si fa presto a vedere, Presidente, questo se è vero o se non è vero. Operazione che è stata fatta.

Bisogna porre in evidenza un dato, Presidente, l'esatta consistenza dei crediti cambiari e non, non era affatto chiara e questo è consacrato in numerosi atti della procedura, scritti non da me ma dal Presidente Greco.

Quindi l'unico criterio di verifica che abbiamo è quello, ed è

un lavoro che è stato fatto dall'Avvocato Lettera che vi ha anche prodotto una scheda riepilogativa, Consorzio per Consorzio e a andare a prendere il credito residuo risultante dall'estratto conto al momento del commissariamento e il valore di queste cambiali, perché dovrebbero coincidere.

C'è una differenza, Presidente, di 285 miliardi.

Anche lì avete il documento riepilogativo che è stato prodotto durante l'esame dell'Avvocato Lettera.

Ecco la funzione, poi questo, non purtroppo, per fortuna per noi è emerso in sede di sequestro preventivo e quindi è chiaro che c'è un arretramento delle posizioni di S.G.R. quando in conseguenza di quella sventurata nomina dell'Avvocato Lettera, siamo alla fine del '94 quando subentra l'Avvocato Lettera e comincia poi a... adesso al di là di posizioni che in alcuni casi possano essere estremamente ed eccessivamente formalistiche dell'Avvocato Lettera, su taluni punti forse neanche sempre condivisibili, ma di fatto sta che certamente l'Avvocato Lettera entra lì dentro per cercare di mettere ordine, e di cose che non vanno ne trova non tante ma una infinità, per non dire tutte.

Ecco perché quando fa domande sulle cambiali sono tutti evasivi,

ecco perché gli fanno il cenno alla Canestrini e agli altri di fare silenzio.

Perché Presidente, quelle cambiali anche se estranee alla Relazione Particolareggiata del '91, ma rappresentanti i crediti, come adesso vedremo, per esempio con l'esempio delle cambiali del Consorzio Agrario Provinciale di Grosseto.

Si badi bene che poi molte di queste cambiali che non dovevano valere niente sono state utilizzate per l'inserimento in procedure esecutive, e via dicendo, avete tutto agli atti.

È quella clausola famosa, che Mariconda e Capaldo fanno finta che sia venuta fuori così, non si sa bene come, era quella che consentiva alla S.G.R. di dire: "Benissimo, allora? Roba mia" esisteva, nel '91 esisteva, quindi erano nella Relazione Particolareggiata, me le prendo anche io e non ti do una lira" Ecco Presidente quindi che quella clausola su cui il Tribunale tace colpevolmente ma consapevolmente, è chiaro, aveva una sua precisa ragion d'essere, non limitata ovviamente alle cambiali, perché poteva valere per qualsiasi altro discorso, ma era pensata bene, era pensata, è chiaro che poi nel momento in cui

emerge per così dire la magagna si badi bene pure un fatto, Presidente, è vero che molti Consorzi Agrari Provinciali sono andati in liquidazione coatta amministrativa, che erano in crisi, tra parentesi dico che molti Commissariati in esercizio provvisorio hanno continuato a lavorare, sono tornati in bonis e i dipendenti anziché trovarsi sbattuti da un'altra parte continuano a lavorare lì dentro, come doveva e poteva accadere per Federconsorzi; non soltanto questo, Presidente, ma bisogna anche dire che questo credito oggi con quella iniezione di denaro data dal, finalmente, riconoscimento e pagamento dei crediti C.A.P. che inevitabilmente dovrà poi essere riconosciuta anche alla Federconsorzi, perché c'è una palese illegittimità Costituzionale, crediti con l'identica genesi, al di là della questione che non voglio trattare io, altri più qualificati lo faranno, della riscuotibilità comunque che ne dica qualche Giudice Ordinario aggregato di crediti dello Stato riconosciuti per Sentenza indipendentemente da ... (incomprensibile) se no vorrebbe dire che lo Stato può rendersi inadempiente come quando gli pare e non è così per fortuna, siamo ancora in uno Stato di

diritto.

Ma a prescindere da questo torniamo a dire che oggi quei crediti valgono molto di più, perché i crediti... i C.A.P. sono stati ricapitalizzati ed ecco che arrivano certe istanzine di dissequestro.

Io faccio un esempio per chiudere questo discorso Presidente, perché poi... Consorzio Agrario Provinciale di Grosseto: credito di nominali 39 miliardi e 744 mila lire, ceduto al valore nominale di 162 milioni.

Ci dicono: "Sì, ma quelli sono valori fiscali", ma perché fiscalmente avete dovuto indicare quello... perché per far rientrare nei 2150 miliardi quello che valeva enormemente di più è chiaro che è stato necessario ridurre così i valori e questo dà una proporzione del lucro e del danno al tempo stesso.

Bene, questi effetti ceduti per 165 milioni, danno luogo oggi... il C.A.P. già ha versato 8 miliardi e 468 milioni alla S.G.R. in prededuzione per debiti dell'esercizio provvisorio del C.A.P.; quindi l'esercizio provvisorio ha fatto questi debiti nei confronti della S.G.R.

Ma c'è in chirografo in distribuzione alla istanza che voi avete

rigettato di dissequestro, c'è in chirografo in distribuzione la modica somma di 5 miliardi e 900 milioni su un credito valutato 162 milioni, queste sono le proporzioni di questa operazione. Che poi la S.G.R. abbia il bilancio in positivo e in negativo Presidente, mi sembra che rilevi proprio poco, poco, poco. A parte che sappiamo che le manovre di bilancio, e poi chi meglio del Professor Capaldo. Senza considerare, Presidente, che c'è la transazione, perché con la transazione quando cominciano ad arrivare i guai, perché tutto il discorso sappiamo: lite vera o finta che sia tra liquidazione e S.G.R. esce solo dopo che la Magistratura di Perugia è intervenuta con quei provvedimenti, interviene questa transazione dove, attenzione, badiamo bene, S. G.R., ma questo assolutamente non era prevedibile e nemmeno se lo potevano sognare al momento dell'atto, dà indietro i crediti M.A.F. che con l'Atto Quadro gli erano stati trasferiti, o almeno nelle intenzioni del Tribunale a prescindere dalla validità o meno c'era questo. Ma questo è un fatto accidentale, assolutamente non prevedibile nel '93, è un lucro cessante dovuto all'intervento di

provvedimenti giudiziari e giurisdizionali, e anche questo è ulteriore conferma delle modalità altro che distrattive e dissipative di quell'atto.

E in definitiva, Presidente, vediamo che non una, ma cento modalità di distrazione del patrimonio, e sono d'accordo con l'Avvocato Fanfani, è più esatto parlare di distrazione che non di dissipazione.

Di distrazione del patrimonio; sono state realizzate con quell'atto prima di quell'atto dopo quell'atto, attraverso una serie di comportamenti sempre univocamente e dolosamente preordinati alla realizzazione degli interessi di S.G.R., poi perché lo abbiano fatto a me non interessa assolutamente, se Greco era buono o cattivo, se il Ministro della Giustizia... che discorso è? Le motivazioni non interessano, quello che interessa è la consumazione del reato che emerge in una maniera addirittura lampante, ripeto, ma già dalla lettura delle carte oltre che dalle ulteriori risultanze di ...(incomprensibile). E quindi Presidente, non si può ovviamente che concludere per l'affermazione di penale responsabilità degli imputati per le

ragioni già ampiamente illustrate dai colleghi, ulteriormente approfondite da questa disamina che ora ho testé svolto e passo a trattare brevemente i profili di specifico interesse sotto il profilo dell'azione civile inserita in questo processo.

Presidente, la quantificazione del danno io ho depositato quella nota e ha quei criteri, poi per facilità di consultazione del Tribunale vi allego alle conclusioni la nota spese, che peraltro riguardano sia le posizioni Difese personalmente da me che dall'Avvocato Lucio De Priamo, comunque le abbiamo distinti nominalmente tutti.

Abbiamo allegato anche una scheda ricapitolativa per ciascuno in modo che il Tribunale, se vuole, in Camera di Consiglio può valutare.

Ma qui ci sono più danni che coesistono, c'è intanto un danno patrimoniale; qui ci sa l'obiezione, dice: "Ma voi mica avevate... ma dove sta scritto che voi, che ciascuno di voi avrebbe, se la procedura fosse stata gestita diversamente, avrebbe potuto mantenere la propria attività, la propria professionalità, la propria retribuzione, i propri contributi pensionistici..." tutte le varie voci che vanno poi a comporre

la valutazione del danno che noi abbiamo fatto e che abbiamo già ampiamente illustrato sia in quella nota... anzi, solo in quella nota e qui ricapitolato con una scheda ad persona.

Non sto a ripetere quello che hanno già detto gli altri colleghi, il danno morale, le situazioni familiari, immaginiamo famiglie monoreddito che si trovano da tre milioni e duecento, tre milioni e trecento mila lire al mese, che non sono una gran somma, ma tirando e stiracchiando ti permettono di campare a prendere un milione, se voi avete tutte le buste paghe della Pubblica Amministrazione, un milione e seicentomila lire al mese, Presidente.

E allora, se è vero che nessuno di loro aveva la garanzia scritta che avrebbe mantenuto il posto di lavoro, è altrettanto vero, Presidente, che molti dovevano e potevano, ed è sempre stato detto che dall'Atto Quadro, dagli stessi organi della procedura, da tutte le parti sociali, e quanto meno ciascuno di loro, e poi rimaneva affidato alle capacità e alla professionalità del singolo aveva l'opportunità di mantenere quella professionalità, quella retribuzione, quel volume

contributivo che fino a quel momento aveva avuto, e tanto basta
Presidente, e tanto basta, perché ciascuno di loro può dire: "Io
sono andato a finire in mezzo alla strada e sono andato a finire
nella Pubblica Amministrazione perché questa procedura è stata
gestita in modo delittuoso, in modo non conforme per tutte le
ragioni che abbiamo visto, nell'interesse solo di alcuni
creditori e con enorme danno per i singoli, per l'immagine
dell'Italia nel mondo e in Europa soprattutto e per
l'agricoltura italiana.

E quindi sussiste pienamente, Presidente, come abbiamo già
illustrato, poi questo problema della legittimazione già era
stato a suo tempo affrontato, sia dinanzi al Giudice per le
indagini preliminari, sia davanti a voi sulle eccezioni della
controparte sussiste un pieno diritto di ciascuno a veder
riconosciuto il giusto risarcimento ed integrare il risarcimento
del danno che ha subito da questa vicenda per i comportamenti
descritti in questi capi di imputazione.

Abbiamo chiesto, Presidente, abbiamo... noi ci siamo sentiti in
dovere, anche perché il codice così dice, di quantificare per

ciascuno in base a questi criteri, quindi una quantificazione personalizzata del danno patrimoniale incrementato del 25 per cento a titolo di danno morale, secondo un criterio equitativo per altro riduttivo, perché già nella infortunistica stradale normalmente si va nella liquidazione del danno morale dal 25 al 50 per cento del danno biologico o patrimoniale, in questo caso sia biologico che patrimoniale che costituisce la componente principale.

Qualora il Tribunale, perché capiamo che le posizioni sono tante e che la Camera di Consiglio sarà già impegnativa per sé; non ritenesse di poter in questa sede procedere ad una quantificazione per ciascuno, abbiamo chiesto ovviamente una congrua provvisionale per ciascuna Parte Civile che possa finalmente così, dopo tanti anni, cominciare a restaurarsi dei gravissimi danni subiti in conseguenza dei reati per cui è processo.

Deposito conclusionale, nota spese.

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. RAZZI): mi intrometto un secondo per la produzione di alcuni documenti, dottrina e giurisprudenza citati nella requisitoria.

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): sì, va bene.

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. RAZZI): sull'Amministratore di fatto e Liquidatore di fatto.

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): Avvocato De Priamo, intende prendere la parola?

PARTE CIVILE (AVV. DE PRIAMO LUCIO): sì.

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): prego Avvocato.

PARTI CIVILI (AVV. DE PRIAMO LUCIO): innanzitutto io rivolgo il mio saluto al Tribunale di Perugia, questo Tribunale, dinanzi al quale per la prima volta ho l'onore di sostenere una Difesa di Parte Civile in questo caso.

Signor Presidente e Signori del Tribunale, sulla lunghezza del mio intervento, anzi sulla brevità, mi ero pronunciato, perché io ho ascoltato con molta attenzione tutti i colleghi che mi hanno preceduto e che hanno trattato il processo tanto compiutamente da rendere difficile a chi interviene adesso di poter svolgere una Difesa, diciamo così, aperta, molto larga. Però io appartengo alla vecchia guardia, Signor Presidente, conseguentemente non mi scoraggio per questo, anche perché qui

si è verificato il fatto che si dice: "Beati gli ultimi se i primi son discreti", ma i primi non sono stati discreti per niente... scherzo, naturalmente.

Signor Presidente, io credo una cosa, che questo processo abbia svolto tutti i vari temi in una maniera talmente esauriente che mi consenta, in quarantaquattro anni di attività professionale io non avevo mai visto, eppure grossi processi ne ho fatti, anche parecchi; perché?

Perché è stata data la possibilità a tutti: Parti Civili, Difesa, testimoni, imputati, di chiarire i fatti in maniera che il risultato, qualunque esso sia non possa portare da nessuna parte lamentele.

Allora il primo problema che si pone è quello della verifica, come io la chiamo: cioè vedere se questo dibattimento rispetto alla fase precedente ha portato qualcosa in meno, qualcosa in più rispetto alle varie posizioni delle parti.

Ho avuto la fortuna inopinata ieri di ascoltare il Professor Lemme, persona non solo preparata, ma anche simpaticissima e questo però mi ha dato l'opportunità di poter entrare in merito

a quelli che sono gli argomenti difensivi detti dal Professor Lemme; le dirò Presidente che in un primo momento ieri mi ero un po' preoccupato, perché a forza di ...(incomprensibile) dico: "Ma stessi davanti alla Sacra Rota io", sa poi ero anche un po' stanco, quindi...

Però, però quello che ha detto il Professor Lemme lo ha detto chiaramente, io vorrei iniziare questo mio discorso rispondendo talune cose.

Il Professor Lemme ha detto, in sostanza a ...(incomprensibile) quadro catastrofico soprattutto dell'imputato, e francamente io mi son detto: "Ma se la Difesa in questo processo arriva al punto - ripeto, con massimo rispetto per Professor Lemme, 'ho anticipato - arriva al punto di dipingerci un Professor Greco - scusi - un ex Presidente Greco è distrutto, privo di soldi e che non paga nemmeno le cause, che non riesce a fare l'Avvocato" significa che non ha argomenti decisivi, perché questo nei processi di omicidio si dice dell'imputato: "E' un poveraccio, aiutatelo..." eccetera, ma non di una persona autorevole come è indubbiamente, nonostante le accuse che lo hanno colpito, il Presidente, anzi ex Presidente greco, persona... noi... voglio

chiarire all'Avvocato Lemme che non c'è... non ce l'abbiamo certamente con la persona del Presidente Greco, mancherebbe, noi ce l'abbiamo con quello che lui ha fatto nella sua funzione di Presidente del Tribunale Fallimentare, il che è molto diverso. E allora il Professor Lemme ci fa una specie di critica, non dico che ci dà degli ignoranti, ma quasi, facendo la distinzione, ...(incomprensibile) o dei singoli, eccetera, eccetera, per dire: "Ma voi non avete capito niente; voi non sapete che cosa è la collegialità. È stato tutto collegiale". Beh, su questo punto io dico una cosa Presidente e Signori del Tribunale: questo non è un processo teorico, questo è uno dei pochi processi che si possono definire chiaramente documentali, perché?

Perché ci sono le cifre, ci sono i dati, ci sono le circostanze, ci sono le deposizioni dalle quali risulta che quell'atto collegiale non è stato, ma se lo è stato, implicherebbe la responsabilità di altri, e non a caso Presidente la De Vitis quando è venuta dinanzi a Voi ha svolto una deposizione in aperta Difesa di sé stessa, perché non è stupida certamente, non

poteva venire a dire: "Sì, è vero, io non sapevo niente", mentre il Giudice Apice, che tra l'altro se non sbaglio era un teste della Difesa, adesso non ricordo bene, perché io quando ho letto pensavo che fosse un teste della Parte Civile o del Pubblico Ministero, invece Apice ha detto: "Ma sì, che ne so, lì addirittura in Cancelleria preparavano tutto, poi noi firmavamo, non sapevamo niente".

Beh, allora dico al Professor Lemme, collegialità non c'è stata, ma qualora ci fosse stata sarebbero responsabili tutti, il fatto che non siano tutti qui è un fatto indubbiamente, in questo caso spiacevole, ma io non credo questo onestamente, non credo questo, lo dissi anche all'udienza preliminare: il fatto che qui Giudici siano stati tolti fuori dalla faccenda per me è stato giustissimo, perché secondo me non ci entravano assolutamente niente.

Chiarito questo, dico: però vede Presidente, io non voglio ripetere le cose degli altri, non ripeto le frasi eccetera, ma la famosa questione istanza ritirata istanza data eccetera, eccetera, è una questione che è stata risolta, diciamo risolta

sul piano logico dalla stessa De Vitis la quale ha detto, ad incalzanti domande sua e anche di altri eccetera, ha detto, dice: "Va beh, si quella domanda doveva stare... quella istanza passare agli atti" e lì doveva stare l'istanza, non nella borsa del Presidente, io non ho mai depositato istanze nelle borse dei Presidenti, mai, non mi è mai successo, non so se è successo ai colleghi a me mai.

E allora quella è una prova, è una prova, non è che noi stiamo discutendo di cosa... "E si dice che..." no "si dice che", abbiamo la prova, la prova.

Il fatto che siano scomparsi i pareri di Carbonetti, è un'altra prova, non sono scomparsi a caso, perché? Perché lo abbiamo visto, non sto a ripetere, Presidente, ho promesso la brevità non torno a leggere, ma noi sappiamo che davano fastidio, davano molto fastidio e quindi: da un lato si è voluto evitare di contraddire sé stessi con una pronuncia che portasse alla convocazione dell'assemblea per un eventuale liquidazione coatta amministrativa e dall'altro si sono fatti sparire quei documenti, questo è un reato che è preparatorio di quello che poi piano piano verrà fuori.

E allora, quali sono gli argomenti a cui io ricorro? Io lascio stare il fatto se Capaldo era bravo, era cattivo eccetera, sappiamo chi era Capaldo, lo sappiamo tutti, però dico una cosa: io, che sono stato sempre negato in matematica, mi sono preso questo specchietto, Presidente, questo specchietto qua e leggo: "Dicembre 1991, perizia collegiale De Santis: 4800 miliardi prudenziale" questa è matematica, non invento io non lo hanno inventato gli altri.

Poi leggo: "Gennaio 1992, 4000 miliardi valutazione prudenziale", e poi leggo, un anno dopo, un anno dopo: "1993, svendita - perché è una svendita - 2150 miliardi" che poi lo hanno spiegato diffusamente i colleghi era ancora inferiore salvo lo scandalo degli interessi eccetera.

E allora, questa è una prova, qui noi non stiamo raccontando delle cose che devono essere provate, sono tutte provate, sono agli atti e poi badate bene: io in tutti questi anni mi sono trovato di fronte a perizie eccetera, normalmente quand'è che si ordina la perizia collegiale? Quando trattasi di cosa importante e si vuole avere il conforto di gente veramente preparata

coordinata da qualcuno, nel caso nostro De Santis.

E così è stato; allora se io ho una perizia collegiale che mi dice 4800 miliardi prudenziali e poi la relazione particolareggiata di Picardi che mi dice: "Beh, guarda un po' di meno", però sempre in maniera prudenziale, non posso assolutamente svendere i beni fino a che non ho demolito queste perizie, fino a che non dico perché queste perizie le ho buttate da una parte e non le ho seguite. E questa è la frode.

Poi dice, il Professor Avvocato Lemme, dice: "Però erano d'accordo tutti", ma chi? Ma dove? Intanto i sindacati sono stati ingannati, prima cosa; i lavoratori in quel momento non erano certamente all'altezza di pronunciarsi su alcun che, ma erano contrari pure i Commissari Governativi, Presidente, Signori del Tribunale, c'è stata la moria dei Commissari Governativi, la moria, sono scomparsi uno dopo l'altro perché si sono resi conto che si stava perpetrando un reato.

E perché se ne dovevano andare se no? Lo dicono: erano contrari alla vendita in blocco, e la vendita in blocco, per le mie modestissime esperienze in materia, si fa soltanto quando da

calcoli fatti, ma calcoli matematici, coi dati alla mano risulta più conveniente, perché altrimenti la vendita in blocco non può mai essere conveniente, perché se un palazzo vale cento milioni da solo messo in blocco scende sicuramente a settanta, quindi la vendita in blocco era la via peggiore, ma allora io mio sono detto, guardando gli atti del dibattimento e le varie deposizioni: "Vediamo un po' come costoro hanno giustificato questo tipo di vendita, questo ricorso a questo tipo di vendita". E allora mi sono posto un problema dopo aver letto le giustificazioni, che dicevano: "La crisi, la disoccupazione, il pericolo di questo, il pericolo di quell'altro", ho detto: "Io ho insegnato trent'anni economia politica e allora i casi sono due: o ho insegnato da professore ignorante, o ho studiato su libri sbagliati, o ho avuto professori ignoranti; perché io ho saputo sempre esattamente il contrario, io sono un keynesiano, conosco determinati aspetti economici molto interessanti, che servono anche nella professione, però sono un modesto professore, non mi vanto di essere una scienza; però io so che in periodo di crisi, quando si profila una qualsiasi crisi, quando si rischia di vedere crollare un po' le varie cose, il

bene di rifugio è sempre il bene immobile, vengono chiamati beni di rifugio, i beni immobili; e soprattutto quei beni immobili di grande valore che conservano questo valore ad onta di qualsiasi evento.

In periodo di crisi andate a vendere Palazzo Barberini a Roma, perde valore? Non credo proprio, se mai lo aumenta.

Ed allora non è vero che la vendita in blocco era auspicabile, anzi, secondo loro addirittura indispensabile, perché se avessero detto: "Auspicabile... Beh, facciamo un po' il confronto, le varie perizie, la vendita..." che ne... no, niente di tutto questo, perché c'era il triumvirato che conduceva questo movimento: Greco, Capaldo, Carbonetti, al quale si è aggiunto dopo un altro, il quadrunviro d'Ercole il quale portava avanti a rotta di collo la cosa perché voleva raggiungere il fine di quella che secondo me è distrazione, io parlo di distrazione, perché distrazione è stata: sperperare, dar via per scopi bravi, ma qui torno all'Avvocato Lemme, l'Avvocato Lemme dice: "E sì, ma la causale? Perché lo hanno fatto?" e che ne so io? Io so che lo hanno fatto.

Vede Presidente, io mi ricordo un vecchio processo che era fatto dal Professor Giacomo Primogenti e da mio cognato che era l'Avvocato Franco De Cataldo, e io gli davo una mano, a quei tempi ero assistente universitario qui a Perugia con il Professor Gasperoni; allora ad un certo momento mi venne in mente di studiare un po' la polizza assicurativa di Fenaroli e mi accorsi che nell'appendice si prevedeva, anzi era espresso, sia pure in modo non estremamente chiaro il fatto che in caso di omicidio volontario l'assicurazione non veniva pagata.

Tutto felice dopo aver sentito il Professor Gasperoni, che era una persona eccezionale, il quale disse: "Sì, sì hai ragione", andai subito da mio cognato, andati da ...(incomprensibile): "Guardate, abbiamo risolto il problema". Quando fu emessa la... nella motivazione della Sentenza che confermò l'ergastolo per ... (incomprensibile) e Fenaroli, il Presidente De Mario aveva scritto testualmente: "E' vero che non poteva essere riscossa l'assicurazione ma questo che importanza ha quando noi abbiamo le prove che Fenaroli ha mandato ad ammazzare la moglie"?

E allora, non siamo alla vecchia locuzione dei classici, ...

(incomprensibile) no, è superato ormai e allora io dico: "Io non posso sapere perché il Presidente Greco e gli altri hanno operato, io non so se si sono spartiti qualcosa o come", certamente un profitto l'hanno tratto o per lo meno nella migliore delle ipotesi lo hanno fatto ottenere, io faccio tutta la gamma delle ipotesi, lo hanno fatto ottenere, ma certamente è così.

È chiaro poi, Presidente, che se giudichiamo, non faccio il raffronto perché sono due reati ben diversi, se prendiamo delle persone che hanno fatto una rapina, dopo che l'hanno fatta la rapina, queste non ti vengono a dire: "Sì, ci siamo divisi, io l'ho presi...", dicono: "No, non l'abbiamo fatto, io non ho preso niente", è normale.

Quindi questo fatto citato dal Professor Lemme tra le altre cose come determinante, non è assolutamente influente in questo caso. Il fatto è che la distrazione c'è stata, in quella maniera, con quella consapevolezza e con quei presupposti che, poc'anzi, vi sono stati illustrati da vari colleghi e anche con molto piacere da parte mia, molto chiaramente dal collega del mio studio, De Priamo.

Dicevo, quindi il fatto chiaro e certo è che la vendita frazionata che era la più favorevole non è stata fatta, vi ha ricordato, adesso non ricordo chi è stato, qualcuno lo ha ricordato che il 6 settembre è stato messo all'asta il famoso palazzo di Piazza Indipendenza, quello era già stato aggiudicato, si era già trovato il compratore per 180 miliardi, ma quando io faccio una procedura concorsuale e rimedio 180 miliardi, ma mi butto, mi consenta anche a me la frase romana "a pesce" per prendermi quei 180 miliardi, non che dico: "No, blocco tutto, non si fa", perché non si fa? "E perché io devo dare tutto alla S.G.R.", Società Grandi Raggiri, allora Presidente, se questo è vero i fatti certi sono questi che io molto brevemente vi sto ricordando, Concordato preventivo, perizie di alto valore, svendita, mancanza assoluta di giustificazione.

Io sarei stato ben lieto, questo forse non è capito dai nostri avversari, avversari in senso buono si intende, io sarei stato ben lieto se il Presidente Greco, che io conoscevo tra l'altro, si fosse disculpato e avesse dimostrato la sua innocenza, io

sarei stato felicissimo, purtroppo non è stato così e non posso certamente dire che ciò è avvenuto per una svista o per mancanza di riguardo del...

Niente, è così perché purtroppo quei fatti li ha compiuti.

Poi, per quello che riguarda Capaldo io non dico niente perché è stato detto talmente tutto che mi sembrava che Capaldo stesse qui seduto in mezzo a noi, perché è stato proprio ricostruito in pieno.

Voglio solo dire una cosa, quando secondo me uno è imputato può dire quello che vuole, ci mancherebbe altro, poi ci sono i Difensori che pensano loro poi... però che lui mi viene a dire: "Sì, va be', ma io lì ci andavo così, quasi per sport perché poi io davo i pareri, però non mi facevo pagare, eccetera", sarebbe come, Presidente, se io dopo quarantaquattro anni di professione andassi presso un istituto che ha degli uffici legali, dico: "Andate un po' a vedere che si fa, così imparo qualche cosa, eccetera", insomma non è credibile e allora è una Difesa che purtroppo è stata fallace come quella di tutti gli imputati perché ripeto, e su questo punto ritengo che sia un punto

insuperabile, nessuno ci ha dimostrato il perché non è stata fatta la vendita frazionata.

Certo, se si fosse disposto di beni di scarso valore, certo se il patrimonio della Fedit fosse stato un patrimonio scomposto, diciamo così, un pezzo da una parte, un pezzo da... ma no, c'era una omogeneità di valore di questo patrimonio che indubbiamente avrebbe salvato per lo meno, per lo meno in una certa percentuale la situazione.

Allora, Presidente e mi avvio alla conclusione come avevo promesso, il latinetto adesso lo faccio io, hanno... è stato fatto, è stato compiuto il reato? Sì, è dimostrato perché questo, come ripeto, molti si sono scordati, è un processo documentale, perché? Fatti loro, io non entro in merito e non faccio illazioni, sarebbe assurdo fare illazioni, fatti loro, comodo e lo abbiamo visto in che modo, attraverso la finalizzazione di dare alle condizioni disastrose e vantaggiose che abbiamo visto, tutto alla S.G.R., con i pareri di Carbonetti, poi amministratore e con Capaldo, trionfante, Presidente di questa società, guarda caso, beneficiaria, dico beneficiaria perché è stato un beneficio economico di tutto.

Per queste ragioni, Signor Presidente, io credo che la verifica dibattimentale abbia aumentato, aumentato il peso dell'accusa e, secondo me, indebolito quello della Difesa, perché ripeto... non voglio togliere, per carità, spazio ai Difensori che magari saranno eccezionali, però se la difesa io devo calcolare quella del Professor Lemme, con tutto il rispetto per il Professor Lemme, è stata una Difesa che si è basata se è malvagio o non è malvagio, è cattivo... ma che mi importa a me se Greco è buono o è cattivo? Ma chi ha mai detto: "E' un malvagio, è un mascalzone"? Per carità, non rientra nel nostro stile, dico nel nostro stile, di tutta la Parte Civile.

Per queste ragioni, Presidente, io chiedo che facendo giustizia a questi lavoratori che hanno perso le loro prospettive di carriera, soprattutto la loro tranquillità, il Tribunale sulla base delle prove esistenti agli atti, voglia condannare tutti e quattro gli imputati.

Potrà poi il Tribunale decidere il *nomen juris* del reato, se si tratta di dissipazione o di distrazione, per me si tratta di distrazione, ma il mio è un parere personale, e quindi chiedo la

condanna dei quattro imputati, con la condanna alla refusione del danno nel modo che è stato già quantificato dal collega e anche, ovviamente, del Responsabile Civile S.G.R., e ringrazio.

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): a questo punto devono ancora parlare l'Avvocatura dello Stato e l'Avvocato Paola.

Interrompiamo fino alle ore 15:00, riprenderemo con quell'ordine. (Sospensione).

ALLA RIPRESA

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): allora, vedo l'Avvocato Del Re, l'Avvocato D'Alessandro, in sostituzione anche dell'Avvocato Vassalli, nonché dell'Avvocato Sammarco e De Luca, poi c'è l'Avvocato Lupinacci, in sostituzione dell'Avvocato Zaganelli, ci sono le Parti Civili; prego Avvocato Paola, può cominciare.

PARTE CIVILE (AVV. PAOLA FRANCESCO): Signor Presidente e Signori Magistrati del Tribunale Penale di Perugia, c'è una considerazione preliminare che queste Parti Civili vogliono fare e la voglio fare subito per evitare appunto che possa essere intesa come una sorta di *capofatio benevolentia* (o simile) e conclusiva al discorso che andremo a fare, ed è un apprezzamento

reale per come questo Tribunale della Repubblica sia stato aderente ai precetti costituzionali di celerità e immediatezza del processo, a quei principi già una volta ... (incomprensibile) direi, in ... (incomprensibile) di immediatezza, che adesso trovano una propria conferma costituzionale, e analogo apprezzamento ovviamente per l'Ufficio della Procura della Repubblica di Perugia nella persona del Dottor Razzi, che ha condotto con altrettanta adesione al precetto costituzionale della obbligatorietà dell'azione penale questa indagine così complessa e difficile su questo illecito, che non è errato definire di sistema, trasversale, di gravità assoluta.

Ed anche lo voglio dire, lo voglio dire, io ho apprezzato, prima di entrare nel merito, la correttezza anche dei colleghi della Difesa, che non si sono prestati a manovre dilatorie processuali, un apprezzamento quindi sincero, perché io credo che questo modo di fare abbia anche una rilevanza costituzionale.

E allora, voglio dire, c'è una considerazione di fondo che a questo punto va fatta forse traendo delle conclusioni generali, di sintesi per quanto possibile, un discernimento quanto possibile semplificante di questi fatti che sono successi, di

questi atti che si sono succeduti; dico di questi atti che si sono succeduti, Signor Presidente, perché il primo quesito che ci dobbiamo porre è: in che misura debbano trovare valutazione processuale, valutazione probatoria processuale i vari procedimenti, gli elementi acquisiti all'interno dei vari procedimenti incidentali?

Siamo qui, ma c'è stato prima un sequestro preventivo dei beni, c'è stata una prima pronuncia del Tribunale del Riesame di Perugia, c'è stata una pronuncia della Corte Suprema di Cassazione che ha confermato il sequestro preventivo dei beni, c'è stato un successivo sequestro preventivo seguito da un'altrettanta... seguito allo stesso modo da una fase impugnatoria nel contraddittorio delle Parti.

E allora c'è stato sicuramente un accrescimento progressivo di questo conoscere giudiziale, questo momento valutativo che è passato attraverso varie fasi processuali, un accrescimento valutativo che ha portato la Corte di Cassazione già nel lontano '96 a confermare pienamente gli elementi di fatto contenuti nel ricorso per il sequestro preventivo, dei quali fa un richiamo

precettizio integrale, li pone esplicitamente a proprio presupposto; parla di mancanza di inventario, parla di abbattimento senza specifica indicazione dei metodi seguiti e dei crediti inesigibili, parla di valutazione di crediti vantati dalla Fedit e dai Consorzi Agrari Provinciali nei confronti dello Stato, parla delle situazioni di commistione di conflitto di interessi, già contenuti nella prima pronuncia dell'Ufficio in materia, del Giudice delle Indagini Preliminari, come momento fondante di questo sequestro preventivo; ma non tanto del sequestro preventivo in quanto tale, le ritiene appunto come sussumibili potenzialmente sotto la fattispecie criminosa della bancarotta fraudolenta o di qualsiasi altra.

E analogo percorso logico processuale fa il Tribunale del Riesame a proposito appunto delle cambiali sequestrate, laddove in relazione alle cambiali prefigura delle ipotesi di occultamento di parte dell'attivo, evidenzia di come queste cambiali occultate potessero costituire riscontro circa l'esistenza di un'ulteriore volontà di pervenire ad una valutazione la più bassa possibile del patrimonio Federconsorzi,

evidenzia con giudicato endoprocessuale su questo concetto, a questo concetto volevo arrivare, di quanto queste cambiali non fossero portate in ...(incomprensibile) della Federconsorzi, ma fossero comprese nella relazione del Commissario Liquidatore posto a base del Concordato preventivo.

E allora, tutto sommato... e questo è il primo quesito che ci dobbiamo porre, tutto questo è successo invano, questi percorsi processuali incidentali, queste fasi impugnatorie nel contraddittorio delle Parti, questa discovery anticipata che consentiva da subito a tutte quante le Parti del processo, tranne le Parti Civili, di portare degli elementi, non ha conseguenze processuali in questo processo, nel medesimo procedimento? Io penso che ce le abbia, ce le ha di tutta evidenza.

Io mi rendo conto in quanto quando si parla di giudicato cautelare, e mi riferisco al concetto di giudicato cautelare, io sono d'accordo sul fatto che non sia suscettivo di una trasposizione meccanicistica, direi, a procedimenti diversi da quello nei quali sia stato, si sia formato, ma voglio dire, voi ce lo insegnate, c'è una giurisprudenza prevalente che ci dice

che appunto a seguito di giudizio impugnatorio si forma il giudicato cautelare sui fatti che sono portati a presupposto di questo giudizio stesso e di come, per modificare un giudizio pregresso debbano esservi necessariamente fatti nuovi, fatti nuovi, e sia che possano portare quindi ad un procedimento valutativo rinnovato da parte del Giudice, fatti nuovi intesi proprio in una loro direi struttura nucleare, in una identità fattuale diversa da quella constatata e posta a presupposto dei provvedimenti precedenti.

È da escludersi, per giurisprudenza costante, che possano essere considerati fra questioni nuove quelle che consistono in nuovi argomenti, deduzioni logiche o spunti di riflessione sugli elementi indizianti conosciuti dalle Parti e già esaminati nella loro complessiva attendibilità o inattendibilità.

C'è un principio costituzionale, Signor Presidente, anche questo, un principio costituzionale di omogeneità dei regimi probatori, questo è giusto processo, questo è giusto processo. Qui si tratta di ripetere all'infinito le stesse cose senza che abbia conseguenza processuale alcuna lo svolgersi segmentale di

questi procedimenti incidentali, e dico, e dico questo, Signor Presidente, perché questi fatti che sono stati sussunti a presupposto della Sentenza della Corte Suprema ed a presupposto dei provvedimenti del Tribunale del Riesame, non a caso questo secondo ovviamente non impugnato, sono provati, sono già provati, fanno stato, fanno stato nella loro materialità, sono stati ritenuti sussumibili ad entrare nella fattispecie della bancarotta, sono stati ritenuti idonei causalmente evidentemente già di per sé a determinarla.

E allora, voglio dire, a cosa abbiamo assistito noi in questo processo, cioè che tipo di excursus abbiamo fatto, se non una ripetizione stantia dei soliti argomenti, io voglio che mi indichino le Difese quali sono gli elementi nuovi, i fatti nuovi che abbiano natura impeditiva od estintiva dei fatti che sono stati in questo processo assunti in questi provvedimenti passati in giudicato che hanno appunto efficacia di giudicato, fanno stato, fanno stato già di per sé, noi stiamo a parlare, potremmo addirittura non parlare e chiudere qui questa discussione, lo voglio dire con chiarezza, e voglio dire con chiarezza che

queste riflessioni processuali che già di per sé possono essere valide in tutti i procedimenti possibili e immaginabili, lo sono per definizione, in un processo che ha, voglio dire, che postula dei fatti di bancarotta, di distrazione, c'è un collegamento strutturale, Signor Presidente, tra il giudicato endoprocessuale che si forma su questi fatti, su queste situazioni probatorie incontestate, un collegamento strutturale con l'assolvimento mancato dell'onere di prova, che tutti quanti gli imputati ovviamente non hanno fornito e che conduce a ritenere che appunto il giudicato endoprocessuale già formatosi in questa miriade di procedimenti incidentali nella fase impugnatoria, in questa discovery anticipata nel contraddittorio delle Parti, elementi non contestati, elementi con una propria autonomia, un'autosufficienza già di per sé a definire la condanna, un'autosufficienza funzionale, già questo valga a fondare la condanna, senza bisogno d'altro.

Ne sono convinto, ma ne sono convinto in ragione veramente di una constatazione davvero lineare, io non trovo nulla di diverso da quanto è stato già detto, non trovo un elemento uno che sia nuovo per definizione, non trovo un riferimento, non trovo

nulla, non trovo nulla, aiutatemi, non trovo nulla, io chiedo formalmente ai colleghi della Difesa di indicarmi gli elementi fattuali nuovi che abbiano una valenza estintiva degli elementi fattuali già formati e consacrati nelle pronunce precedenti.

La Suprema Corte, dicevo, ha sussunto recettiziamente confermando integralmente l'opera pregevole della Procura della Repubblica di Perugia al momento della presentazione del ricorso per il sequestro preventivo; tutti fatti che io voglio elencare, voglio fare veramente l'elenco della serva.

Parlava di uno stato di insolvenza, un non stato di insolvenza che trova conferma, Signor Presidente, anche nelle valutazioni del Tribunale Penale di Roma con efficacia anche in questo caso extra processuale, Sentenza irrevocabile prodotta e quindi con efficacia anche su questo punto, quindi sul mancato stato di insolvenza su cui null'altro vi è da dire, quindi mancato stato di insolvenza, faceva riferimento questo ricorso per sequestro preventivo alle dichiarazioni di Piovano, lettera Pellizzoni-Bambara, al fatto che la Federconsorzi al momento del Commissariamento riempisse regolarmente le proprie obbligazioni

contabili, faceva riferimento al fatto che la situazione debitoria fosse di gran lunga inferiore all'attivo realizzato o realizzabile, faceva riferimento questa volta alla ... (incomprensibile) dell'attivo, faceva riferimento a questa ipotesi di vendite frazionate, costantemente disattese, vedi Piovano; faceva riferimento, Signori, al fatto che gli Organi appunto del Concordato preventivo in nessun modo produssero, effettuarono delle relazioni di inventario; facevano riferimento alla commistione ...(incomprensibile) inaudita che costituisce anch'essa la base già di per sé esaustiva di questo processo. Io ritornerò su questo, sul significato giuridico da attribuire, a nostro giudizio, in questo tipo di fattispecie, a quella che appunto il Giudice delle Indagini Preliminari di Perugia definì come commistione di interessi.

E allora a questo punto qual è il passaggio logico successivo che ci dobbiamo porre?

Data per scontata l'impostatizzazione di questi fatti all'interno di questi provvedimenti appunto già coperti da giudicato, io credo, voglio dire, che non solo questi elementi

per la verità non hanno ricevuto smentita alcuna da parte di nessuno degli imputati, ma siano stati integrati ulteriormente con una prova che viene veramente da mille rivoli concordanti. E questo ... (incomprensibile) ci dobbiamo porre certo e se questi atti e questi fatti abbiano avuto una propria idoneità causale all'interno delle fattispecie criminose, su quali poi vedremo, se abbiano avuto un'idoneità causale ad integrare appunto una serie di fattispecie criminose.

E allora voi mi insegnate che in tema di reati di bancarotta, lo hanno detto molto meglio di me diversi colleghi prima, la bancarotta si integra appunto sulla base di un dolo generico, sulla base di una serie di atti incompatibili con gli interessi della società, in quanto aventi conseguenza appunto immediata, la lesione del patrimonio aziendale e la diminuzione delle garanzie patrimoniali, l'indebolimento della posizione dei creditori, e di come, sempre per giurisprudenza costante, il mancato rinvenimento dei beni costituisca valida presunzione di una loro dolosa distrazione, prova piena di una loro dolosa distrazione e di quanto con costituisca pertanto sulla base di questo orientamento costante della Suprema Corte, alcuna

inversione dell'onere di prova, che sia rimessa all'interessato la dimostrazione della concreta destinazione dei beni o del loro ricavato.

E allora, in questo sforzo semplificatorio che stiamo cercando di fare, di *reductio limitatem* (o simile) veramente di questi temi che sembrano vari e vasti, ma in realtà sono pochi, pochi, pochissimi alla fine, tanto è enorme questa vicenda, io credo che sia obbligatorio interrogarsi sul significato giuridico da attribuire all'Atto Quadro, di cui non voglio ripetere le clausole che tutti quanti già conosciamo; sul significato giuridico, Signor Presidente, da attribuire all'Atto Quadro nei contesti di riferimento in cui esso è maturato, in riferimento ai soggetti da cui è stato predisposto, in riferimento alla particolare attitudine conoscitiva di questi soggetti, che sta a monte dell'Atto Quadro, in riferimento agli effetti che questo Atto Quadro produce appunto in riferimento ai beni di cui va a disporre.

E allora, voglio dire, io credo che l'Atto Quadro assolva una funzione pienamente distrattiva e di occultamento, una funzione

pienamente distrattiva e di occultamento, Signor Presidente, che la Cassazione veramente riconduce addirittura persino a contratti di locazione quando appunto possano in qualche modo allontanare i beni dalla propria destinazione funzionale e che in questo caso risalta in tutta quanta la sua insanabile e macroscopica evidenza.

L'Atto Quadro, Signor Presidente, è io credo il collante che lega, a prescindere da qualsiasi altra considerazione, le posizioni degli imputati e ne determina perciò stesso la penale responsabilità.

Il collante che lega indissolubilmente, li avvince indissolubilmente, le posizioni degli imputati e ne determina la penale responsabilità; questo vale per Capaldo, questo vale per Carbonetti, questo vale per D'Ercole, questo vale per Greco, in relazione ai numerosi incontri che ebbe con il Notaio Mariconda. Dicevo, Atto Quadro, dicevo valutazione distrattiva, ma sono stato incompleto; in realtà, voglio dire, la valutazione distrattiva che in qualche modo definisce, se vogliamo, concettualmente la fattispecie di cui ci occupiamo, si definisce

certamente in relazione all'Atto Quadro in quanto momento esecutivo ultimo di questa operazione, ma l'Atto Quadro, Signor Presidente, fa tutt'uno con i provvedimenti giurisdizionali successivi all'omologa, non c'è differenza funzionale né strutturale tra i provvedimenti successivi alla Sentenza di omologa e l'Atto Quadro, sono un unico, un indissolubile anch'esso, al punto che l'Atto Quadro costituisce addirittura circostanza estrinseca già di per sé sufficiente per determinare la responsabilità del Magistrato e al tempo stesso inversamente l'abnormità di questi provvedimenti risalta tanto più quanto siano speculari, esattamente speculari al contenuto indeterminato, illecito dell'Atto Quadro.

C'è una coesistenzialità, una sinergia, una concludenza di comportamenti, Signor Presidente, che è assoluta in questa vicenda.

Voi mi insegnate peraltro che in tema di concorso di persona in un reato basta dimostrare veramente un supporto causalmente efficiente in questa valutazione unitaria che deve essere data, questa valutazione unitaria che la Suprema Corte sempre, nella Sentenza del '96, pose a proprio postulato, a proprio postulato

indispensabile, disse la Suprema Corte di quanto una valutazione unitaria di questi elementi fosse del tutto obbligatoria e non potessero leggersi nella loro segmentalità, tanto più in questa situazione.

Supporto causalmente efficiente e dunque giudizio di prognosi postumo sugli effetti e sulla concludenza di questi atti ...

(incomprensibile) la prova dell'accordo non serve, giudizio di prognosi postumo sulle situazioni causalmente efficienti da tutti quanti poste in essere, quand'anche li avessero posti in essere di loro spontanea volontà, per un'intesa, per una visione sublime alle intenzioni in questo caso di Capaldo; il collante l'Atto Quadro, il nucleo e provvedimenti giurisdizionali Atto Quadro è l'elemento strutturale di questo illecito, sono un tutt'uno, non c'è separazione, sono un tutt'uno, vanno letti insieme.

Ed è in questa chiave allora, in questa paradossale indeterminatezza dell'Atto Quadro, Signor Presidente, della circostanza che questa paradossale indeterminatezza dell'Atto Quadro, di questa funzione distrattiva o appropriativa a cui

l'Atto Quadro assolve funzionalmente in modo preciso e concludente e che, voglio dire, tanto più risalta a fronte della incredibile capacità di discernimento di chi invece lo aveva predisposto e è in questa situazione, appunto, la chiave di questo processo.

E allora, voglio dire, fatte queste premesse, veramente poche altre cose andrebbero davvero dette, per tutti quanti gli elementi, tutti quanti gli elementi che sono di contorno, assumono una valenza indiziaria che balletta appunto in una chiave unica partendo proprio da queste premesse, la costruzione della società aperta, il fatto che non ci fosse nessun controllo di fatto su S.G.R., il fatto che vi fossero delle clausole meramente potestative, il fatto che queste clausole meramente potestative non fossero ovviamente fatte lì per caso, ma per acquisire tutti quanti i beni, anche quelli di cui nessuno poteva essere a conoscenza, se non in questo caso Capaldo; fa leggere, Signor Presidente, questa valutazione, questa visione, in una chiave tutta particolare, se vogliamo anche i Patti Parasociali di S.G.R., la gestione stessa di S.G.R., che è

esattamente speculare a queste premesse.

Basta prendere per esempio anche il libro del Professor Galgano sul negozio giuridico, di quanto faccia degli esempi che sono del tutto calzanti in questi casi, di quanto per esempio venga ricondotta ad una ipotesi classica di frode contrattuale l'illiceità in senso lato, ad esempio, lo stesso per esempio aumento di capitale appunto nella previsione, nell'intendimento di accentrare intorno a un gruppo di maggioranza la disponibilità futura appunto del capitale ordinario, in modo che i soci molesti potessero essere esclusi; è giurisprudenza costante della Cassazione, non costituisce esso, anche questo un riscontro preciso del dolo? Sull'Atto Quadro veramente c'è poco da dire, e quello che ho appena detto veramente inevitabilmente è venuto in evidenza a partire dai vari pareri che si sono succeduti, per tutti, il parere del Professor Gabrielli, che non si può certo pensare fosse indulgente per gli interessi delle Parti Civili, laddove scrive che appare evidente in questo Atto Quadro la falsa rappresentazione della venditrice Federconsorzi circa la effettiva consistenza del proprio patrimonio, che come risulta nello stesso contenuto dell'Atto Quadro e dalla

relazione del Commissario Giudiziale, non era stato ancora completamente inventariato né stimato al momento della conclusione della stipula; e fa da pendant questa valutazione dei Professori Gabrielli e De Nova con le stesse valutazioni che fece il Commissario Piovano nelle sue osservazioni, le stesse cose disse, le stesse cose, di quando disse che appunto difetta una precisa indicazione dei creditori chirografari e dell'incidenza dei crediti da loro vantati, che determina un grado, eufemisticamente lo disse, di incertezza non trascurabile, nella posizione di Federconsorzi con il Liquidatore di se stessa.

Vedete allora che questa chiave di lettura che noi proponiamo, una chiave di lettura che non è una chiave di lettura semplificante, è una chiave di lettura che tenta di andare alla sostanza, per quanto possibile, delle cose e di appunto evidenziare che rispetto appunto ai fatti che sono stati già impostatizzati in numerosi provvedimenti coperti dal giudicato endoprocessuale, gli ulteriori fatti emersi in dibattimento sono un'altra conferma, non potevano che essere questo d'altra parte.

E parlavo prima della paradossale indeterminatezza dell'Atto Quadro, di questa evidenza della prova, Signor Presidente, che si andava corroborando di volta in volta sempre di più, di come l'Atto Quadro, questi segmenti procedurali, se vogliamo, provvedimenti giurisdizionali abnormi, Atto Quadro, e gli atti successivi all'Atto Quadro fino alla transazione, debbano leggersi veramente come un tutto unitario, di come la transazione stessa illumini sui reali intendimenti dell'intera operazione.

L'abbiamo visto, Signor Presidente, di come nella transazione fossero portate, fossero attribuite ad S.G.R. delle cambiali, nonostante ne fosse fatto espresso divieto dal Tribunale Penale di Perugia; di quanto poi è asintomatico alla fine il problema... faccio un'ipotesi qualsiasi in questo processo in cui si potrebbe parlare per giorni, dei cosiddetti errori materiali nei credito C.A.P.; cioè i crediti, Signor Presidente, che in quanto materiali appunto sono per definizione immediatamente percepibili, e che però al momento del trasferimento vennero indicati a valore di bilancio, cioè quasi

zero, e guarda caso al momento dell'attribuzione ad S.G.R.

vengono indicati al valore reale.

Io mi domando se questo non sia un ulteriore riscontro indiretto delle condotte continuamente protese alla sottovalutazione dell'attivo, anche questo, di quanto sia veramente grottesco parlare di percepibilità *ex ante* in questo caso, perché appunto trattandosi di percepibilità *ex ante*, della immediatezza e immaterialità dell'errore, questa correzione doveva essere fatta allora, immediatamente, ...(incomprensibile), al momento del trasferimento, non dopo, quando questi crediti dovevano essere attribuiti ad S.G.R..

C'è una indeterminatezza funzionale allora Signor Presidente, un collegamento finalistico, una prova piena del dolo, non generico, addirittura specifico in questi casi, una prova piena di un dolo particolarmente intenso, calibrato, studiato, del tutto direi speculare alla particolare attitudine conoscitiva, che costituisce pure esso un elemento probatorio presuntivo di assoluta importanza; costituisce caratteristica direi ontologica di questo processo la particolare attitudine conoscitiva di questi soggetti che gli permetteva già di per sé di sapere

tutto, a differenza degli altri che nulla sapevano.

Per esempio, Signor Presidente, il problema delle cambiali, per quanto emerga pure esso in tutta la sua gravità, abbiamo visto gli effetti che derivano dal fatto che appunto le cambiali fossero state considerate dal Tribunale del Riesame come non facenti parte dell'inventario, e dalla gestione già di per sé assolutamente sintomatica dell'operazione cambiali, di quanto sia illuminante questa vicenda in relazione proprio alla lettura unitaria di questi avvenimenti, di come esistesse, Signor Presidente, un'assoluta non differenza tra la struttura S.G.R. e la struttura Federconsorzi, di come pure esse formassero ad un certo punto, al di là delle apparenze formali, un unicum, non distinto, di come gli impiegati e funzionari di Federconsorzi, parlo di Bambara, parlo di Ciatti, parlo di Canestrini, rispondessero a Capaldo direttamente con un vincolo di assoluta fiducia che risalta tanto più ed è tanto più forte quanto più informale direi, di questo vincolo di assoluta fiducia di cui il Direttore del personale Sibillo dette assoluta contezza, per cui riferivano tutto per definizione; di come non potessero quindi

non avere riferito per definizione a Capaldo, quindi prova piena del fatto che sapesse del fatto delle cambiali, dell'occultamento di queste cambiali; di quanto sintomatico sia l'episodio Canestrini, di questo portarsi il dito alla bocca il Ciatti per evitare appunto che la Canestrini informasse l'Avvocato Lettera, di questo soggetto extraneus lui certo a questo gruppo invece omogeneo e compatto.

Fu un dato l'affidamento fiduciario con un senso di un vincolo orgoglioso quasi di appartenenza, una sorta di ordinamento parallelo, Signor Presidente, con delle regole proprie, davvero io credo che si tratti veramente di questo, con questo senso orgoglioso di appartenenza che porta Bambara a riferire tutto a Capaldo e Bambara infatti è uomo di Capaldo ed infatti deve essere nominato Direttore di S.G.R. ed infatti non c'era differenza alcuna tra Federconsorzi, in quella fase, ed S.G.R.. Di quanto non potesse essere, di quanto ovviamente Capaldo fosse perfettamente prima a conoscenza dell'esistenza di queste cambiali e la clausola quindi dell'Atto Quadro fosse finalizzata ad acquisirle, dove sono queste accessorietà, queste pertinenze

irrilevanti di cui ci ha detto il Notaio Mariconda, dove sono?
Indicatecele, dove sono le letture plurivoche del fatto, dove sono?

Questa osmosi di notizie, questo unicum che lega tutta questa vicenda, torno a ribadire, non esiste cesura, nella valutazione unitaria non esiste cesura tra provvedimenti giurisdizionali, Atto Quadro, transazione, questione delle cambiali, strutture che ancorché formalmente distinte in realtà non erano separate, di fatto, per espressa ammissione continua.

Ed è prova, Signor Presidente, questo episodio, di quanto alla fine l'informalità gestionale, che adesso spiego cosa significa secondo noi informalità gestionale, fossero regole in Federconsorzi, di come cioè al di là, Signor Presidente, ed oltre, delle strutture ufficiali, dei Direttori Generali nominati dalle Confederazioni Agricole, in questo caso tramite Capaldo e previo bene placido di Capaldo, esistessero evidentemente dei centri decisionali paralleli, dei centri decisionali paralleli che potessero quindi condizionare l'esercizio di fatto della Federazione Italiana Consorzi Agrari. A cos'altro ci riferiamo alla fine? A cos'altro ci riferiamo

alla fine, quando ci riferiamo appunto al ruolo che emerge con tutta ... (incomprensibile) di Capaldo, che è il collega De Priamo prima così brillantemente ha evidenziato; a cosa ci riferiamo, cos'altro è se non un potere condizionante quello che pone a colloquio tutti quanti i Dirigenti più importanti, che esamina tutto quanto lo stato patrimoniale nelle sue accezioni multiformi, che non ha nessuno a cui rispondere se non il Presidente del Consiglio e Lobianco, il Presidente della Coldiretti fino a un certo punto.

Come può essere qualificato, come può essere qualificato, se non una gestione di fatto, un'amministrazione di fatto? Rispetto alla quale tutti quanti, tutti gli altri fossero meri esecutori o autori mediati, o compartecipi, ma comunque in una posizione succedanea ed accessoria, quello sì, rispetto alla posizione principale.

Ce lo dice Pellizzoni, ce lo dice Scotti, ce lo dice Cocco in quella sua simbolica ed allocutiva espressione laddove dice che non c'era foglia in Federconsorzi che si muovesse che Capaldo non voleva, ce lo dicono tutti, è un dato addirittura notorio,

un dato notorio che trova una propria alimentazione, una propria fonte proprio nella informalità direi, nella informalità, nella ufficiosità di questi atteggiamenti, un vincolo che possono, per definizione, proprio perché si basano direi su una tradizione orale direi, non scritta, che possono per definizione un affidamento fiduciario assoluto, un affidamento fiduciario assoluto, appunto perché orali, non scritti, appunto perché informali, appunto perché extra vaganti rispetto alle finalità istituzionali.

Abbiamo visto di quanto fosse strategica l'operazione Federconsorzi in quella fase, di quanto fosse coeva, e noi pensiamo che ci sia un collegamento strutturale con la costituzione del Polo bancario Banca Roma, di cui appunto il Professor Capaldo è stato ovviamente nel qual caso l'ispiratore, di come il Polo bancario Banca Roma fosse creditore nei confronti di Federconsorzi di diverse centinaia di miliardi, il secondo o il terzo, lo ammette lui stesso.

Di quanto strategica fosse l'operazione del credito degli ammassi, perché io su questo punto sono convinto di una cosa, ed

è una cosa, ed è un convincimento personale che peraltro, come dire, trae linfa e trae riscontri di convincimento direttamente dai fatti; io sono convinto che questi crediti ammassi acquistati a num o a uno (o simile), cioè a zero lire, attraverso una serie anche di condizionamenti parlamentari, lobby politiche di riferimento o altro, sarebbero stati prima o poi svincolati, sarebbero stati acquisiti, ed infatti stava per succedere.

Per quanto riguarda i crediti, appunto i crediti da ammassi, abbiamo depositato un documento della Doitch Bank che li considera in buona parte esigibili, dà un valore preciso tra l'altro a questi crediti; abbiamo parlato dei crediti dei Consorzi Agrari, che non è assolutamente vero fossero tutti quanti inesigibili, l'ha dichiarato l'Avvocato Lettera, lo stesso Avvocato Lettera che definisce la conoscenza che Capaldo aveva all'interno della Federconsorzi con un solo termine: "spaventosa", non dice altro; una locuzione direi onnicomprensiva rispetto alla quale qualsiasi altra specificazione è assolutamente inutile.

Mi riferisco a quanto strategica fosse, per esempio,

l'acquisizione della stessa... della partecipazione B.N.A., degli equilibri più complessivi del sistema bancario all'epoca; mi riferisco anche, Signor Presidente, alla operazione, alla svalutazione clientelare spesso operata, successivamente operata con margini di profitto notevoli, ma sempre operata in relazione ai beni immobili; in relazione ai beni immobili, Signor Presidente, noi abbiamo prodotto, abbiamo fatto delle perizie estimative a campione e abbiamo esaminato anche i documenti che erano stati parecchie volte esaminati dalla Commissione Parlamentare di Inchiesta.

Io le dico con molta franchezza che la consapevolezza della gravità assoluta della situazione noi ce la siamo fatta ulteriormente leggendo proprio questi atti, che danno conto, Signor Presidente, l'Avvocato Rosi ha parlato prima del Europool, ma l'Europool è probabilmente un segmento marginale, che danno conto di operazioni probabilmente distrattive plurime, con meccanismi classicamente riconducibili ad operazioni distrattive, leggete quegli atti, abbiamo aziende a Brescia vendute a società a prezzo svalutato e due giorni dopo ancora

rivendute, operazioni a catena, continue, operazioni distrattive in senso stretto, a mio parere, ... (incomprensibile) notoriamente queste situazioni.

Cos'altro è l'operazione Smia in tutta questa vicenda? Questo cedere improvvisamente appunto l'intera partecipazione, questa società interamente controllata, se non il tentativo appunto di costruire degli schermi che potessero dare in qualche modo affidamento nelle vendite successivamente effettuate, per potere poi sostenere che queste vendite fossero state in qualche modo efficaci.

Io credo che sia molto grave tutto questo, sia particolarmente grave, la perizia, la consulenza tecnica del Dottor Collo, che peraltro purtroppo è deceduto anche di recente in un incidente stradale, ho avuto questa triste notizia proprio pochi giorni fa, ci racconta di come per esempio tutti quanti gli immobili del Consorzio Agrario di Cagliari siano stati venduti ad un terzo probabilmente del loro valore di mercato e questo spiega anche, questa chiave spiega perché i vari Consorzi Agrari non si siano oggi costituiti Parte Civile, perché questa platea di

costituzione di Parti Civili è più ridotta, parlo del Consorzio di Cagliari in questo caso, è più ridotta di quello che non ci si aspettasse, e quanto possa avere chiave di lettura tutto questo.

I beni immobili d'altra parte acquisiti a zero lire e che se anche fossero venduti a poche lire in più avrebbero comunque costituito un plusvalore, ed illumina questo anche sulle finalità ulteriori di questa operazione, che non era a mio parere soltanto, Signor Presidente, un'operazione prettamente speculativa, era qualcosa di più, era un'operazione, Signor Presidente, in cui un gruppo d'affari, un comitato d'affari di pericolosità estrema voleva arrivare a gestire l'intero patrimonio della Federconsorzi, per potersi in qualche modo sostituire ai precedenti gestori, per diventare magari un giorno, per assumere forme e sembianze e magari un giorno anche di forza politica, era questo l'obiettivo, la gestione dei crediti dei Consorzi, la gestione dei Consorzi, di questo racconta l'Avvocato Casella, l'Avvocato Casella nelle sue dichiarazioni rese davanti alla Commissione proprio questo dice, la gestione dei Consorzi, la gestione in senso lato dei

ConSORZI; queste realtà ulteriori qualificano anche direttamente la fattispecie di reato per le cose che più tardi andremo a dire. Non era un'operazione meramente e prettamente speculativa, io di questo ne sono convinto, percepimento certo di plusvalori enormi dalle intere operazioni, ma anche qualcosa di più e di diverso. Ho evidenziato prima di come, voglio dire, un'analisi direi veramente semplice, quasi strutturale, in cui questo coacervo di atti e di elementi viene scomposto proprio nei suoi elementi strutturali sia già di per sé esaustivo, non ha bisogno veramente di troppe altre definizioni, e di come per esempio, torno a ripetere, l'Atto Quadro faccia già da collante delle posizioni e delle responsabilità dei vari imputati, ma voglio dire, in questa chiave per esempio per quanto riguarda la posizione di Greco, assumono un preciso valore indiziario, lo diceva stamattina l'Avvocato Fanfani, lo ripeto con minor forza io, assumono certamente un preciso valore indiziario tutte quante le irregolarità disseminate nel corso della Procedura, assumono proprio il valore anch'esse, se vogliamo, a questo punto di elemento estrinseco, non sono delle semplici deviazioni

occasionalmente, ma danno conto pure esse in questa loro ripetitività, in questa sequenza logica, in questa univocità, a comportamenti di una precisa finalità, di quanto fosse funzionale quell'attività giurisdizionale, di quanto fosse preordinata anch'essa, in completa sinergia con gli intendimenti appunto dei proprio complici.

E d'altra parte Frosina, nelle sue intercettazioni telefoniche, questo ci dice tutto sommato, talmente evidente gli sembrava la cosa, ci dice: "Ma, al massimo possono scoprire che Greco e Capaldo erano d'accordo", tanto evidente anche a lui evidentemente sembrava la cosa; e di quanta preoccupazione vi fosse già allora, si legge in quelle intercettazioni telefoniche, di quanta preoccupazione vi fosse già allora per l'esito anche e per l'efficacia delle dismissioni successive. E sempre a proposito del Presidente Greco, Signor Presidente, noi abbiamo evidenziato nel corso dell'esame di quanto, direi, della premessa proprio che ovviamente i provvedimenti giurisdizionali, se fossero considerati asetticamente, segmentalmente, in quanto tali, non costituiscano, non possano

costituire se non il radicarsi della prova del dolo ovviamente, per fortuna; di come in questo caso, Signor Presidente, alcuni particolari passaggi di questi atti giurisdizionali letti sempre in questi più unitari e vasti contesti, ne denotino proprio una loro processuale abnormità, cioè c'è proprio una qualificazione in termini giuridico-processuali, a mio parere, di alcuni di questi atti giurisdizionali, che integra proprio l'atto processualmente abnorme in senso tecnico-processuale proprio; a cos'altro ci riferiamo, Signor Presidente, quando appunto ci fu quel passaggio motivazionale che sinceramente ci ha colpiti, cioè sul fatto che il difetto di determinatezza renderebbe l'offerta non accoglibile e addirittura inesistente se non fosse per la buona fede dei proponenti; ma dove li ha conosciuti questi proponenti, se lui ha detto che nemmeno li conosceva, che non sapeva nemmeno chi fossero, la buona fede come momento di integrazione di una fattispecie giurisdizionale, di come pure questo provvedimento nella sua essenza, letto ripeto con l'Atto Quadro, ma anche a questo punto di per sé solo, se anche lo estraessimo dai contesti, non lo collegassimo a queste vicende più vaste, costituisca esso pure direttamente un atto di

indeterminatezza strutturale e di occultamento, pure esso, pure esso perché inesistente, perché fa riferimento all'esistenza giuridica come fonte eterointegrativa.

Sono deviazioni strutturali, Signor Presidente, ed irreparabili, deviazioni strutturali ed irreparabili che possono tranquillamente essere catalogati appunto nella categoria processuale dell'abnormità e che letti appunto in questi contesti più vasti, in relazione al mancato rispetto del 40 per cento, alle procedure anomale di formazione del voto nel Concordato preventivo, alla vicenda Agrifactoring, eccetera, assumono un preciso ed univoco significato.

Mi voglio soffermare sulla posizione, sull'elemento per esempio indiziante, Signor Presidente, a prescindere direi dalla sua valutazione penalistica, ma sull'elemento indiziante, sul simbolismo, sulla valenza simbolica che ha la frase "istanza restituita, istanza ritirata", cos'altro è? A prescindere, torno a ripetere, dalla sua... dalla sussumibilità di questa... dal fatto che questa espressione possa insieme ad altri elementi integrare la fattispecie di falso per soppressione, cosa che

pure pensiamo esistente, di come possa essa pure costituire elemento indiziario preciso, preciso, ai fini della prova di questi fatti, di come possa costituire elemento indiziario e preciso la stessa nomina del Professor D'Alessandro in quei contesti; non vi sarebbe, vede Signor Presidente, a parte delle grandi manchevolezze probabilmente di ordine deontologico di mancanza di imparzialità quantomeno del fatto di nominare propri amici quali Consulenti, ma questo nominare sempre questi stessi nomi, sempre questi Consulenti, sempre queste persone facenti parte sempre di questo stesso giro, qual è il significato processuale ed indiziario che noi attribuiamo a questa circostanza? Se non il fatto proprio che questa loro sperimentata affidabilità garantisce per definizione l'esito, che i pareri fossero senza sorprese, che fossero predeterminati nel contenuto al momento stesso appunto dell'attribuzione di queste consulenze, che si ... (incomprensibile) pure l'affidamento di questi incarichi predeterminati nel contenuto una prova importante ai fini dell'accertamento del dolo.

Parlo di D'Alessandro, i cui collegamenti strutturali con la

famiglia Greco sono peraltro provati in atti, io le dico francamente, non mi scandalizzerei più di tanto del fatto che ci fossero state queste consulenze ...(incomprensibile), eccetera, ma collegate a queste vicende simboliche, importanti, assumono una valenza indiziaria precisa; mi riferisco a Carbonetti, mi riferisco al Carbonetti, Signor Presidente, a cui Frosina nell'intercettazione telefonica, su cui non ha dubbi, parla di gruppo Capaldo-Carbonetti, gruppo unicum, anche in questo caso c'è un unicum Carbonetti-Capaldo, non c'è distinzione voglio dire, sono la stessa persona si può dire, sono in una simbiosi perfetta.

Carbonetti è un nome che noi conosciamo fin dall'inizio, perché si occupò del trasferimento della partecipazione a Federfin appunto dalla Federconsorzi, dalla Federconsorzi con atto anche in quel caso del Notaio Mariconda e anche in quel caso il Piano Federfin venne progettato ed eseguito da Capaldo, è un nome conosciuto, è una sperimentata affidabilità già verificata in tutta quanta la sua struttura, negli effetti che avrebbe predeterminato, nei percorsi logici scontati che questo tipo di incarichi avrebbero determinato.

E allora, vedete bene Signori di come il significato indiziario che promana da questi pareri di Carbonetti, oltre al fatto della sparizione in sé, la sparizione paradossalmente marginale rispetto al significato ultimo che queste consulenze attribuite hanno, e cioè il fatto di attribuire appunto delle consulenze a dei soggetti di sperimentata affidabilità che garantissero un esito predeterminato, senza sorprese, finalisticamente orientato pure esso; allo stesso soggetto in questi casi, peraltro, che aveva appunto, che aveva fatto parte della Commissione di verifica dei bilanci, che aveva concluso per l'avvio di pesanti azioni di responsabilità a carico dei vecchi Amministratori, non che non ci fossero state gravi clientele, certo che c'erano, e da questo tipo di gestione prendiamo nettamente le distanze, ma di come possa essere letta anche questa chiave, anche in questa chiave lo svolgersi appunto di queste vicende, di queste consulenze pregresse.

Su Carbonetti stamattina l'Avvocato Fanfani è stato molto preciso, quindi veramente nulla ho da aggiungere, ma certo, è un ruolo direi sempre più inquietante davvero, c'è una girandola di

incarichi che Carbonetti assume in conflitto tra loro, sono Signori, veramente sono dei cavalli dell'Aida questi personaggi, entrano in questo teatro diversamente bardati, ma sono sempre gli stessi, sono sempre gli stessi ancorché diversamente bardati, è questa la percezione unitaria di questo processo. Di come Carbonetti rivesta immediatamente il ruolo di S.G.R. in una fase che si avviava a diventare critica e quindi pesante, come sottoscriveva la transazione che assolve alle medesime, a nostro giudizio, finalità di occultamento dell'Atto Quadro, io a questo punto voglio essere chiaro fino in fondo, la transazione assolve alle medesime finalità distrattive o appropriative dell'Atto Quadro, perché è un atto meramente ricognitorio di un atto illecito e nullo e inoltre contiene delle anomalie strutturali evidenti e gravi, io credo che sulla transazione, Signor Presidente, un approfondimento ulteriore della Procura di Perugia sia necessario, perché tende la transazione a perfezionare questo meccanismo dissipativo appropriativo, sostituendo il meccanismo inceppato, tra virgolette, dell'Atto Quadro, meccanismo inceppato dai vari procedimenti penali,

eccetera, eccetera, tenta di sostituire appunto un atto che
assolvesse alle medesime finalità dissipative appropriate,
questa è l'unica verità possibile, e vi prego di valutarla.

La figura di D'Ercole, la figura di D'Ercole, io non credo che
si possa dire molto su D'Ercole, tanto è evidente il dato
ontologico anche in questo caso che accomuna D'Ercole alla sorte
degli altri, e cioè da una parte il fatto che l'autorizzazione e
la sottoscrizione dell'Atto Quadro fosse ontologicamente
l'esatto contrario appunto della prefigurazione di un atto
dovuto, e quindi la circostanza che ci fosse un potere
valutativo discrezionale che D'Ercole infatti ha esercitato nel
modo che tutti si aspettavano, e di come quindi anche lui abbia
posto in evidenza, abbia effettuato questo, abbia dato corso a
questa sperimentata affidabilità, alla pari di tutti quanti gli
altri.

L'Avvocato Di Brina ha dichiarato in questo stesso giudizio,
sentito come testimone, l'Avvocato Di Brina facente parte dello
Studio D'Ercole, di come appunto l'Atto Quadro fosse stato
oggetto di una valutazione congiunta anche in questo caso e di
come subito dopo l'Avvocato D'Ercole, che sentiva la deposizione

del suo collega di studio, avesse tentato alla fine di prendere le distanze, dicendo: "E' stato lui che l'ha visto, non io, non io", consapevolezza ulteriore del disvalore in questo tentativo di riduzione della di lui responsabilità, che pure emerge purtroppo con assoluta nettezza ed evidenza.

Esistenza ramificata, tutte queste vicende provano, di una serie di centri decisionali, Signor Presidente, adottati con ... (incomprensibile) di tutti quanti nel segno della informalità e dunque appunto in quanto non ufficiali, probabilmente occulti. Nel caso di D'Ercole, nel caso di Carbonetti, il cui ruolo appunto è stato evidenziato fino ai giorni nostri con la presenza della ...(incomprensibile).

Io credo che veramente prima di spostarmi ad altri argomenti, non si debba aggiungere altro sugli elementi, come dire, probatori ed indiziari che hanno ricevuto in questo dibattimento una integrazione plurima, aggiuntiva, di come da mille rivoli concordi la prova, ha avuto un'ulteriore specificazione, a fronte dell'assenza assoluta di qualsiasi fatto, fatto degno di questo nome da parte degli imputati, di qualsiasi fatto che si

connoti nella sua materialità, nella sua identità strutturale, nella sua attitudine quindi a smentire quello che emerge con tutta evidenza in questo processo, che è già istruito documentalmente.

Due parole su Piovano le voglio dire; su come le dichiarazioni di Piovano, Signor Presidente, siano veramente, io credo, da considerarsi particolarmente attendibili; l'attendibilità delle dichiarazioni di Piovano è manifesta perché lui continua, fa parte, si sente parte integrante di questo mondo, non ne ha mai preso le distanze, cerca disperatamente degli avalli fino ad oggi, li chiedeva fino ad oggi seduto su quella sedia, si giustificava disperatamente per queste vicende più grandi di lui, che l'avevano a un certo punto superato, c'è un'attendibilità intrinseca che dà conto anche questa di come queste condotte fossero appunto finalisticamente orientate. E di quanto attendibili al tempo stesso siano, Signor Presidente, le dichiarazioni rese dall'Avvocato Lettera, nella sofferta gestione che lui ha avuto di questa vicenda in cui lui era veramente, rispetto a questo senso, orgoglioso di

appartenenza che collegava indissolubilmente buona parte appunto delle funzioni della Federconsorzi, lui fosse assolutamente isolato, fosse assolutamente isolato e quando chiede il licenziamento di Bambara, uomo S.G.R., l'Avvocato Caiafa, poi sottoscrittore della transazione, risponde non essere licenziabile; di quanto attendibili siano le dichiarazioni non lo abbiamo sentito purtroppo perché in condizioni precarie di salute, a quanto pare, di quanto attendibili ovviamente per definizione siano le dichiarazioni dell'Avvocato Casella, che sono anch'esse di per sé assolutamente esaustive sulla struttura di S.G.R., sulla sua informalità, sulla assoluta assenza di riscontro documentale alcuno di corretta gestione, non ci sono lettere, non ci sono riscontri documentali, di quanto questi patti parasociali e questi aumenti di capitali siano pure essi da leggersi univocamente in termini appunto di assoluta illiceità perché tesi inequivocabilmente a costituire, a rafforzare i soci promotori e ad estromettere o ad impedire l'accesso a soci molesti, la preferenzialità *in re ipsa* di queste operazioni, di queste delibere societarie, altro che non scopo di lucro, altro che no profit, e se anche lo fosse stato

non sarebbe cambiato nulla, è questo il punto fondamentale, perché l'illiceità di questa operazione sta nella gestione dei beni Federconsorzi da parte di questo gruppo di predeterminati acquirenti, a prescindere dall'uso che ne abbiano fatto, che è molteplice, è variegato, non ha una finalità univoca, è politico-clientelare, serve per costruire alleanze o comunque a rinforzare posizioni bancarie, serve ovviamente per ripianare buona parte dei crediti del Gruppo Banco Roma, evidentemente c'era questo fonte pubblica alla quale potere attingere.

Io trovo delle impressionanti sinergie, Signor Presidente, con un caso meno rilevante di quello Federconsorzi, anche se più tragico per molti versi, che è il caso del Banco Ambrosiano, meno rilevante ma più tragico, e di come a un certo punto nell'operazione di salvataggio Banco Ambrosiano anche in quel caso fosse stata prospettata all'Avvocato Ambrosoli la possibilità di un salvataggio pubblico da parte dello Stato, ci sono dei meccanismi che paiono veramente clonarsi io direi, nella loro segmentalità, nella loro struttura, nel significato storico che questi anche hanno, nei personaggi tutto sommato di

riferimento che sono sempre gli stessi, e di come sia più agevole veramente, per quanto riguarda per esempio Capaldo, di come sia più agevole per esempio anche, addirittura per definizione agevole la prova del dolo in questo caso considerando che egli era il beneficiario primo dell'operazione, oltre che esserne stato promotore, in considerazione dei ruoli da egli medesimo svolti.

Voglio fare alcune altre considerazioni, Signor Presidente, di natura... direi un contributo alla qualificazione giuridica di questi fatti, che emergono chiari e nitidi e che appunto per questo vanno correttamente qualificati da un punto di vista giuridico, avuto conto della sistematicità di questi eventi, della proteiformità direi degli intendimenti degli autori, della circostanza, Signor Presidente, che nella sua essenza direi nucleare, questa vicenda con una espressione, con una locuzione che peraltro è stata utilizzata a più riprese negli stessi provvedimenti del Tribunale del Riesame, come l'operazione, scrive il Tribunale del Riesame di Perugia, fosse tesa all'impossessamento dei beni della Federconsorzi.

È una vicenda dunque che in senso stretto, la condotta centrale, il prios (o simile) strutturale di questa vicenda è di essere una vicenda a contenuto appropriativo e di come in questo senso ovviamente, in relazione a questa necessaria qualificazione giuridica che di questa vicenda va data, le stesse condotte di bancarotta non possano che essere evidentemente un reato mezzo per realizzare l'appropriazione del patrimonio Federconsorzi e di come in questo caso evidentemente proprio la appropriazione predeterminata dei beni Federconsorzi da parte di taluni predeterminati acquirenti nella costituita, a questo scopo, S.G. R., attraverso la gestione pilotata delle procedure, attraverso la sottoscrizione dell'Atto Quadro da parte del Commissario Governativo rivestente la qualità di Pubblico Ufficiale, indichi per definizione la fattispecie di peculato, che va sostituita evidentemente nell'esercizio o doveroso qualificatorio che questa vicenda nella sua gravità ovviamente richiede alla fattispecie residuale di abuso d'ufficio.

Noi abbiamo fatto una breve memoria, che io poi le darò, io credo sia molto fondata questa analisi, credo sinceramente sia molto molto fondata; tutto sommato voglio dire, di questo dà

conto, danno conto anche i vari provvedimenti giurisdizionali che si sono succeduti, a prescindere dalla qualificazione iniziale che ne è stata data, questo è il momento invece di qualificare perfettamente questi fatti e questa doverosa direi qualificazione giuridica, io penso che questa doverosità emerga con ancora maggiore nettezza ed importanza tanto in relazione alla gravità della vicenda, quanto anche tenuto conto della progressiva riduzione della ...(incomprensibile) della bancarotta, che impone per definizione al Giudice ovviamente di sussumere nella fattispecie che la normativa del Codice Penale ipostatizza per una descrizione compiuta di questi fatti. È irrilevante ovviamente che i beni non fossero intestati formalmente in capo al Magistrato o al Commissario Governativo, mentre rileva ovviamente che tramite la gestione pilotata dalle procedure questi beni siano stati appropriati, fatti appropriare ai propri complici di S.G.R.; è evidente al tempo stesso che la norma di cui all'articolo 110 accomuna tutti quelli che hanno partecipato al reato e dunque rende comune a tutti l'appropriazione, compresi Greco e D'Ercole.

Vedete, ho parlato prima di operazione non meramente speculativa; io credo che questa ricostruzione abbia degli appigli, anzi un'evidenza documentale assolutamente, così, indiscutibile, tutto sommato le stesse valutazioni della Commissione di Inchiesta depurate da un insieme di dati piuttosto sconcertanti possono essere letti in questa chiave, le lettere dell'Avvocato Casella danno conto di come l'appropriazione a prezzo vile, torno a ripetere, fosse finalizzata alla gestione, per esempio, dei Consorzi e voi mi insegnate di come il peculato prescindendo poi in ogni caso per definizione dalla viltà o meno del prezzo, il profitto è irrilevante, sono più condotte a nostro giudizio, Signor Presidente, distinte e diverse sia sotto l'aspetto naturalistico che sotto l'aspetto normativo e naturalmente voglio dire, in relazione agli stessi fatti senza che questo richieda una mutazione alcuna della struttura nucleare del fatto che rimane assolutamente immutata e di come ovviamente nel caso di specie c'è anche una diversa oggettività giuridica direi in questi reati concorrenti perché appunto oggetto della fattispecie

fallimentare e la tutela della *par conditio creditorum*, mentre il reato di peculato ottiene l'appropriazione qualificata del Pubblico Ufficiale che prevale sulla fattispecie residuale d'abuso, quando c'è l'appropriazione prevale sulla fattispecie residuale d'abuso.

Non si tratta nemmeno, a nostro giudizio, di un ...

(incomprensibile) apparente di norme, lo leggerete, perché non possono sussistere e ricorrere neanche in astratto i criteri di specialità, di sussidiarietà o di consunzione.

Ma un'ultima valutazione voglio fare ed è la valutazione su cui si è soffermato anche l'Avvocato De Priamo sulla natura giuridica da attribuire alle istituzioni di conflitto di interessi, su come il conflitto di interessi in sostanza si attagli in relazione a delle fattispecie come quelle di cui parliamo.

Ecco, io credo Signor Presidente, che il conflitto di interessi in questi casi per definizione costituisca prova piena di preferenzialità, prova piena o comunque presunzione di un ...

(incomprensibile) suscettiva di prova contraria salvo casi eccezionali che anche in questo caso non abbiamo avuto.

Abbiamo visto di come le Commissioni, i conflitti di interessi siano stati impostalizzati dai provvedimenti del Tribunale, dei vari Tribunali del Riesame, di come sia un fatto assolutamente pacifico e scontato, prova piena delle preferenzialità, il conflitto di interessi lascia presumere e costituisce la prova piena e comunque lascia presumere con inversione dell'onere di prova, che le condotte siano poste in essere in modo preferenziale per favorire qualcuno, non costituisce un dato, come dire, che non assume rilevanza giuridica in relazione a vicende di questo tipo il conflitto di interessi, scrivetelo in questa vostra motivazione, è un fatto, un ... (incomprensibile) assolutamente essenziale, un ulteriore elemento semplificante poi a parte tutto, di questa situazione, il conflitto di interessi come prova piena delle preferenzialità della condotta. Voglio passare alla questione relativa al risarcimento dei danni; molti dei nostri assistiti sono sottoposti a delle consulenze tecniche che sono consulenze tecniche di natura biopsicodiagnostica in relazione appunto alla valutazione dei danni di natura esistenziale o comunque biopsicologici prodotti

da fatti di reato, il numero dei soggetti che vi sono sottoposti a questo tipo di esame, che è stato particolarmente approfondito ed accurato, sono tanti con dei risultati che sul piano proprio della regolarità statistica e delle inferenze probatorie che da questa regolarità statistica ne derivano, sono già assolutamente esaustivi.

Io non mi voglio veramente dilungare oltre, alla fine io penso che veramente quando parliamo di efficacia della tutela giurisdizionale non ci si possa non riferire principalmente a questo tipo di situazioni il cui apprezzamento per definizione, gli effetti distruttivi che queste vicende hanno avuto sulle dimensioni umane di ciascuno, debba addirittura essere prevalente nella sensibilità che il Giudice Penale deve avere sugli aspetti strettamente patrimoniali, sulle differenze stipendiali, addirittura essere prevalente, nel senso che la ... (incomprensibile), la liquidazione che il Giudice Penale deve dare a queste vicende è un fatto estremamente importante perché sia assicurata efficacia della tutela giurisdizionale, che altrimenti rimarrebbe una parola vuota.

Io davvero non voglio aggiungere altro, se non appunto richiamarmi poi per quanto riguarda questo tipo di situazioni, agli insegnamenti che provengono anche dalla Sentenza della Cassazione a Sezioni Unite in deferimento ai turbamenti psicoesistenziali derivanti per esempio dalla vicenda Seveso in relazione al sol fatto che abitassero appunto i residenti di Seveso nella zona inquinata quando invece proprio per analisi scientifica prevalente la perdita del lavoro costituisce appunto un dramma esistenziale spesso irrisolto a distanza anche di molti anni, che anzi si cronicizza, determina effetti lesivi permanenti e duraturi, rende tanto più dolorosa e sofferta la dimensione personale, la qualità della vita di ciascuno; io credo che la tutela giurisdizionale debba essere data a questo tipo di situazioni in modo assolutamente evidente.

Io mi riporto quindi alle conclusioni che deposito anche in riferimento ai due assistiti per conto dell'Onorevole Di Pietro, che mi ha lasciato la delega, e davvero vi chiedo di valutare questi fatti con tutta quanta la serenità e l'attenzione che sempre avete dimostrato, nella consapevolezza che la valutazione che di questa vicenda Federconsorzi si darà costituirà un

riscontro importante, una cartina di tornasole della efficacia attraverso la quale l'Ordinamento processuale repubblicano riesce a rispondere a situazioni di illecito di sistema di devastanti proporzioni, se esista quindi realmente o meno una efficacia della tutela giurisdizionale in questi casi, di una Sentenza che io credo sarà letta in Italia, all'estero, darà la prova di quanto il sistema Italia possa davvero essere parte integrante di un sistema più vasto europeo, internazionale, o se invece a questo la nostra civiltà giuridica ancora non è arrivata.

La nostra speranza è che ci sia una valutazione veramente serena, approfondita, che sia data una qualificazione giuridica di questi fatti così come questi fatti meritano, una personale, come dire, solidarietà, voglio concludere, una personale solidarietà sul dramma esistenziale per certi versi dell'Avvocato Lemme ieri, che si è sentito quasi offeso insomma per una richiesta insomma a lui e un Avvocato che giustamente difende il Presidente del Tribunale Fallimentare di Roma, in vicende così importanti, più importanti ancora del Banco

Ambrosiano, quasi offeso, sminuito nella sua appunto capacità professionale direi quasi, da richieste della Procura di Repubblica che lui stesso non considerava evidentemente adeguate all'importanza dei fatti, io sono con lui in questo caso, devo dire ha la mia massima e personale e professionale solidarietà. Io credo che queste vicende debbano essere lette in modo unitario, in modo preciso, in modo segmentale da una parte e in un modo unitario, in modo che possano esserci delle risposte chiare, chiare e nette in modo che mai più, mai più Signor Presidente e Signori Magistrati, possano ripetersi queste cose possibilmente in Italia, in modo che possa essere apprestata una tutela reale agli aventi diritto, mai più, grazie.

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): grazie a lei Avvocato, se può darmi le sue richieste.

Ultimo, ma non ultimo, l'Avvocato dello Stato, Avvocato Scalas prego.

PARTE CIVILE (AVV. SCALAS): avendo il privilegio di parlare per ultimi saremo ovviamente sintetici, non dovendo ripetere tanti argomenti che sono stati già egregiamente sviscerati dalle Parti

che hanno parlato prima di noi; abbiamo fatto un programma per dividere gli argomenti, quindi cercheremo e speriamo che questo risulti comunque coerente nel discorso complessivo.

Una premessa che riteniamo indispensabile fare è quella sulla chiave di lettura che deve essere data a tutti i singoli episodi criminosi, perché in effetti ci pare che la stessa impostazione nelle memorie che le Difese hanno ritenuto di anticipare depositando, tenda tutto sommato a evidenziare il singolo episodio di per sé, scollegato da un filo conduttore che li lega a tutti gli altri episodi; la cosa fondamentale è inquadrare per una corretta analisi, una corretta valutazione di questi fatti i singoli episodi in un quadro generale, ciò che tutto sono un quadro generale che hanno prima di noi egregiamente, ripeto, rappresentato altre Parti e in particolare un quadro generale permeato dalla singolare presenza dell'imputato Capaldo.

Il rischio, dimenticando questo... diciamo questa chiave di lettura, potrebbe essere quello di vedere semplicemente un Giudice distratto che dimentica le istanze nella borsa, una Cancelleria che si perde gli atti e un Concordato che finisce per soddisfare poco i creditori, come a volte succede, questo

tuttavia non è.

Fatta questa premessa diciamo metodologica, passo ad esaminare in primo luogo il primo capo di imputazione, quindi l'addebito a Greco per il 490 e il 328; il fatto è noto, è stato ampiamente ripetuto, è l'episodio della istanza dei tre Commissari Governativi che, constatata la perdita del capitale sociale della Fedit, chiedono lumi al Tribunale sulla necessità di convocare l'assemblea ai fini liquidatori.

Questa istanza viene consegnata a Greco, Greco se la tiene forse nella borsa, forse a casa, non sappiamo, per due mesi, successivamente Piovano si accorge dell'esistenza di questa istanza, sappiamo appunto le modalità, prende contatti con Greco che gliela restituisce, davanti alle sue resistenze Greco lo invita a dotarsi di un supporto tecnico, di un parere.

Il fatto direi che tutto sommato è pacifico perché abbiamo le testimonianze di Cigliana, Gambino e Locatelli e abbiamo la testimonianza di Piovano e tutto sommato parzialmente anche l'imputato ammette il fatto, solo cercando di stemperarlo, per cui appunto ci dà delle giustificazioni di aver dimenticato

nella borsa questa istanza per due mesi, e su questo posso richiamare le considerazioni anche fatte stamattina dall'Avvocato Fanfani sulla incredibilità di un soggetto che per due mesi si porta asseritamente a casa della documentazione per lavorare e poi evidentemente non apre la borsa, questa documentazione non la tira fuori; quindi dicevo il fatto è tutto sommato provato, quale sarebbe stato lo scopo di questo comportamento, comportamento che come abbiamo visto ha come conseguenza, essendo quindi poi il parere di D'Alessandro fornito ormai a Camera di Consiglio sull'Omologazione tenuta, di non avere... diciamo di far perdere rilevanza al problema. Si è detto da parte della Difesa: "Ma la Liquidazione e la nomina di un Liquidatore sarebbe potuta comunque avvenire e in ogni caso nell'istanza si parla di Liquidazione dell'assemblea e non di Liquidazione Coatta Amministrativa", questo per contrastare tutte le argomentazioni che già nella richiesta di rinvio a giudizio erano state fatte dal Pubblico Ministero sull'interesse da parte degli imputati ad evitare una Liquidazione Coatta Amministrativa.

Ora, il discorso, diciamo il raccordo fra queste due ipotesi è tutto sommato semplice, cioè nel momento in cui i Commissari Governativi avessero convocato un'assemblea straordinaria per dichiarare la messa in liquidazione della società avrebbero ovviamente allertato il Ministero ed ecco che il Ministero avrebbe potuto appunto decidere di mettere in Liquidazione Coatta Amministrativa la società.

La Liquidazione Coatta Amministrativa avrebbe ovviamente impedito il realizzarsi del Piano Capaldo.

Si dice sempre da parte della Difesa che comunque davanti alla perdita del capitale sociale, venendo meno il Concordato, eventualmente l'esito sarebbe stato quello del fallimento.

Beh, anche questo sicuramente gli imputati avevano interesse a contrastare perché anche il fallimento non avrebbe potuto consentire la realizzazione del piano.

Altro argomento difensivo che è stato utilizzato è stato quello di dire: "Ma tutto sommato a me Giudice Delegato, Presidente del Tribunale, che mi importava se i Commissari Governativi dovevano o meno convocare l'assemblea straordinaria, era compito loro, io non c'entravo niente"; beh però questo contrasta fortemente con

lo stesso comportamento di Greco, perché Greco, che peraltro nello stesso racconto suo e anche nel racconto di Piovano, non dice mai di aver tirato fuori l'istanza dalla borsa e aver detto: "Oh guarda, accidenti, caspita, me la sono tenuta due mesi, mi scusi", cioè un comportamento comunque coerente con la dimenticanza, ma lo stesso Greco ci dice: "Gli ho suggerito di nominare D'Alessandro", quindi di dotare l'istanza di un supporto tecnico, allora se il problema veramente non interessava il Giudice Delegato del Tribunale gli avrebbe semplicemente detto: "Non mi interessa", non avrebbe suggerito la nomina di un tecnico.

Peraltro tutti questi... appunto quindi tutte queste circostanze in qualche modo, diciamo, risultano anche da questa lettera scritta da Cigliana a Piovano riconosciuta nella firma, in qualche modo contestata nel suo contenuto, dove si parla appunto di un concordamento con gli Organi della Procedura sul tenore di questa istanza e si noti che lo stesso Greco ci dice: "Ma tutte le istanze, io non ricordo di averla ricevuta, tutte le istanze passavano per il Commissario Governativo", Picardi ci dice: "Io

questa istanza non l'ho mai vista", quindi ancora in più induce a sospetto nel momento in cui vi era una prassi per cui tutte le istanze passavano per il Commissario Governativo, questa per il Commissario Governativo non ci è passata, finisce direttamente nella borsa di Greco, e poi qui ovviamente c'è stato tutto il problema, appunto esiste o non esiste il protocollo che credo che sia tutto sommato irrilevante perché il discorso è: vogliamo chiamarlo protocollo, vogliamo chiamarlo depositato, di fatto questa istanza non è stata portata agli atti della Procedura, è stata quindi un'istanza occultata, per due mesi questa istanza è stata occultata, per due mesi si è omesso di provvedere.

Diceva ieri l'Avvocato Lemme: "Come si fa a dire che questa istanza è stata soppressa se è stata ripresentata?", no nessuno dice che è stata soppressa, è stata infatti occultata, cioè è stata restituita, non ripresentata; come peraltro si dice: "Non si può assumere che il Greco abbia commesso una omissione di atti di ufficio perché l'istanza doveva essere ripresentata"; beh, guardiamo le cose come stanno, Greco ha fatto in modo che questa istanza non venisse ripresentata perché sarebbe stato

inutile, perché ovviamente poi il parere di D'Alessandro interviene dopo la Camera di Consiglio, una volta deliberata l'ammissione al Concordato preventivo il problema non esiste più. Altro episodio, questa volta veramente di falso per soppressione, sono i pareri Carbonetti, i pareri Carbonetti, i due ovviamente che ci interessano, che per quanto dica la Difesa che afferma non sono pareri di congruità sul prezzo offerto da Capaldo, Carbonetti anzi si esprime dicendo: "Io non ho la specifica delle somme e quindi non posso dire niente" sono chiaramente dei pareri favorevoli alla Proposta Capaldo, evidenziano tutta una serie di considerazioni e di motivi per cui quella proposta dovrebbe essere accettata.

Tant'è che addirittura con grande enfasi, evidentemente anche non avendo niente di meglio da dire, si valorizza il grande bene della certezza, cioè si dice appunto: "Ma noi sappiamo che quello è il prezzo, questo è un prezzo certo e quindi lo si valorizza come elemento positivo dell'offerta".

I pareri Carbonetti vengono richiesti prima della Camera di Consiglio sulla Sentenza di Omologa, vengono richiesti dal Presidente Greco che giustifica la richiesta affermando, dice:

"Una prima volta chiesi un parere per giustificare la differenza di valori indicati nel bilancio '91 che era stato approvato, con l'offerta fatta", e qui mi sembra anche sufficiente ricordare le stesse considerazioni che svolse il Pubblico Ministero all'udienza per l'interrogatorio, pare veramente assurdo che un Giudice Fallimentare di provata esperienza non sappia darsi da solo una spiegazione del perché i valori in bilancio risultano diversi da una proposta di acquisto o da una valutazione di stima.

Il secondo parere, anziché il riferimento al bilancio ce l'ha la relazione Picardi, e tutto sommato appunto sia l'uno che l'altro in qualche modo concludono favorevolmente per questa proposta; i pareri non vengono visti né dalla Dottoressa De Vitis, né dal Dottor Celotti, che sono gli altri due Giudici che fanno parte della Camera di Consiglio, dichiarano di non averli mai visti, di non conoscerli, di non sapere niente, "Sì, vagamente forse mi ricordo che esiste un Carbonetti" qualcuno ci ha detto, uno dei due Giudici.

Questi pareri scompaiono dal fascicolo, non scompaiono solo i

pareri, scompaiono anche i Decreti di nomina che dovrebbero esserci stati, il quesito che dovrebbe esserci stato, si ritrova soltanto una liquidazione, la liquidazione della richiesta di compenso di Carbonetti per tutti e tre i pareri perché un primo era stato quello appunto sulla vendita di una banca, poi peraltro singolare è notare come la Difesa ci dica che Carbonetti aveva appena conosciuto il Giudice Greco, praticamente non ci sarebbero stati rapporti e sarebbero iniziati appena una settimana prima di questo parere, però evidentemente si sono subito... hanno subito legato perché nel parere il Carbonetti dà del tu al Presidente Greco.

Scompaiono quindi tutti questi documenti e la Difesa ci dice: "E' normale perché in genere si sa, ci sono stati i sequestri e poi nelle Cancellerie qualcosa in genere si perde", ed è qui che rientra e va valorizzato ancora di più il quadro di insieme, cioè che una serie di anomalie che tutto sommato prese di per sé forse in altre situazioni sarebbero potute... avrebbero anche potuto trovare una loro giustificazione, messe tutte insieme in un certo quadro danno proprio la misura di questo filo

conduttore che lega le cose, considerato ovviamente che Carbonetti sarà poi il Consigliere di Amministrazione e Presidente di S.G.R..

Peraltro ecco, la stessa Difesa ci dice: "Ma come, noi saremmo stati così stupidi da lasciare la prova della liquidazione, gli avrei detto a Carbonetti: <<Riprenditela indietro, non...>>"; ma io intanto credo che questo sia un argomento tutto sommato poco probante, nel senso che il delitto imperfetto esiste, qualcuno si sbaglia e non gli riesce tanto bene, però di fatto lasciare la liquidazione che cosa significa, lasciare la traccia che il Professor Carbonetti rende tre pareri con oggetto, richiesta stima, cioè poi il contenuto di questi pareri, perché è quello che a noi ci interessa, cioè il contenuto di questi pareri, perché in realtà poi potrebbe veramente... il Professor Carbonetti potrebbe aver detto: "Non sono in grado di dare nessuna valutazione perché..." per qualsiasi motivo, punto, la sua posizione sarebbe stata diversa; quello che risulta dagli accertamenti fatti, mi sembra dalla Guardia di Finanza, Polizia Giudiziaria, quindi dalle liquidazioni, in realtà è il mero oggetto, il contenuto del parere no, quindi tutto sommato la

prova regina è il contenuto del parere, pareri che sono stati così ritrovati dal Commissario Giudiziale Picardi che aveva questa abitudine, si faceva l'archivio personale.

Ora, bisogna vedere se Greco era a conoscenza di questa abitudine di Picardi, avrebbe benissimo potuto far conto che una volta scomparsi i pareri niente più sarebbe rimasto.

Problema dell'*intraneus*: si è molto discusso da parte della... anche dei colleghi che mi hanno preceduto, essendo stata la questione sollevata nelle memorie depositate nel termine concesso da Codesto Tribunale; allora, il problema dell'*intraneus* è riferito a D'Ercole, pacificamente si tratta di un reato proprio, quindi noi dobbiamo avere il soggetto con la qualifica quale potrebbe essere l'unico soggetto, questo soggetto potrebbe essere D'Ercole; le Difese ci dicono: "No, vi sbagliate perché se voi qualificaste *intraneus* D'Ercole che è Commissario Governativo e non Amministratore, procedereste con una inammissibile applicazione analogica della norma penale, perché la norma penale, il 236, 223, parlano appunto di Amministratori, Liquidatori, Sindaci, eccetera, non parla di

Commissario Governativo".

Allora, come peraltro già si è sostenuto nelle precedenti
appunto difese della Parte Civile, delle altre Parti Civili, il
Commissario Governativo è un Amministratore, cioè qui non si
vuole arrivare a una applicazione analogica e dire: "Il
Commissario Governativo equipariamolo all'Amministratore di
fatto", no, il Commissario Governativo è Amministratore, basta
leggere l'articolo 2543 del Codice Civile che dice: "L'Autorità
Governativa in casi... può revocare gli Amministratori e i
Sindaci e affidare la gestione della società a un Commissario
Governativo", la gestione della società, è indicata
espressamente qual è la funzione del Commissario Governativo, è
elemento tipico e qualificante dell'Amministratore, peraltro il
Decreto, lo stesso Decreto di nomina di D'Ercole espressamente
cita appunto i poteri del Consiglio di Amministrazione.
La stessa Sentenza di Omologa peraltro, forse come elemento così
ad colorandum, però parliamone, a pagina 53, mi sembra comunque
che sia stato già detto, parlando della meritevolezza riferisce
il giudizio di meritevolezza ai Commissari Governativi,

espressamente dicendo: "Il significato del Commissariamento ex articolo 2543 si coglie agevolmente solo che si raffronti tale sostituzione con quella ordinaria di un Amministratore con un nuovo Amministratore", quindi lui dice... cioè la Sentenza dice: "Come cioè esiste la sostituzione di un Amministratore con un nuovo Amministratore, esiste la sostituzione dell'Amministratore con il Commissario Governativo", è parallela, è identica, è uguale, è la stessa identica situazione.

Allora, a conferma del fatto che si tratti praticamente di un Amministratore che ha un diverso nome in *juris*, cioè un Amministratore nominato dal Ministro e quindi si chiama Commissario Governativo, ma è sempre Amministratore, richiamiamo sì a questo punto tutta la giurisprudenza, la ventennale giurisprudenza sull'Amministratore di fatto, ma non per dire che il Commissario Governativo è equiparabile all'Amministratore di fatto, ma per dire che se la giurisprudenza per vent'anni ha ritenuto riferibile il reato in discussione all'Amministratore di fatto, quindi a un soggetto che gestisce di fatto, ma non ha i poteri per farlo per legge o per provvedimento dell'assemblea, a maggior ragione tutto questo è riferibile al Commissario

Governativo, che è Amministratore non solo di fatto ma anche di diritto.

La giurisprudenza sull'Amministratore di fatto è talmente estesa, che credo che sia veramente inutile citarla, inizia veramente da venti anni si ripete sempre costantemente uguale, e penso che tutto sommato la Difesa, mi riferisco alla Difesa Capaldo perché per la memoria, ma credo che sia la Difesa di tutti, proprio consapevole di questa giurisprudenza sull'Amministratore di fatto, ha tentato così un ragionamento per rilevare come Amministratore di fatto e Commissario Governativo non siano equiparabili sul piano giuridico; ripeto, questa equiparabilità tutto sommato non ci interessa.

Andiamo a vedere l'articolo 2639 che la Difesa degli imputati invoca come norma risolutiva del problema, ovviamente l'articolo come novellato dal Decreto Legislativo 61 del 2002, perché al primo comma equipara per i reati previsti dal titolo XI del libro V, ai soggetti formalmente investiti della qualifica o titolari della funzione, chi è tenuto a svolgere la funzione, seppure diversamente qualificata, chi esercita in modo

continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione, quindi Amministratore di fatto; al secondo comma dice di estendere appunto queste disposizioni sugli Amministratori anche al Commissario Governativo e praticamente all'Amministratore Giudiziario.

Si dice quindi da parte della Difesa: "Essendo previsti in commi diversi, da una parte si parla dell'Amministratore di fatto, dall'altra parte si parla del Commissario Giudiziale, sono due figure che non possiamo praticamente mettere insieme".

Ora, la tesi è suggestiva, però tutto sommato questa grande novità della modifica legislativa veramente non c'è e tanto non c'è che riprendendo un articolo di dottrina, Guida al Diritto, un articolo Carlo Enrico Paliero, a cui credo si sia ispirata anche la Difesa Capaldo, perché vedo che molte parti ridicono, come il concetto è quello ripreso, però non si è ispirata integralmente, perché c'è una parte che invece vogliamo rilevare, la dottrina dice: "La reale portata innovativa di questa clausola di equiparazione, peraltro, è meno dirompente di quanto possa sembrare, giacché introducendola il Legislatore non

ha fatto altro che positivizzare un orientamento unanime in giurisprudenza e dominante in dottrina, che già era stato recepito nei medesimi termini dal progetto elaborato da ... (incomprensibile)", eccetera, eccetera.

Riprendendo il discorso sull'*intraneus*, questa modifica legislativa nulla di nuovo ci dice, è una presa d'atto di ciò che la giurisprudenza per vent'anni ha affermato e sicuramente è una norma che ha avuto un'esigenza chiarificatrice, la Difesa dice: "Ma sarebbe stata una norma inutile", no, forse se questa norma fosse stata fatta prima non avremmo passato tante ore a discutere di questo problema semplicemente.

C'è poi un argomento che sinceramente mi lascia molto perplessa; assume la Difesa che, dice: "A riprova non è stato trovato nessun precedente di condanna di un Commissario Governativo da - non so - quarant'anni".

Sinceramente i Commissari Governativi saranno tutte persone oneste, saranno tutte persone più furbe degli altri, ma sicuramente questo è un argomento che nulla ci dice e nulla prova, diverso sarebbe stato se ci avessero portato dei precedenti dove i Giudici ritengono che il Commissario

Governativo non sia un Amministratore; questo argomento peraltro è ripetuto anche nei confronti del Liquidatore e anche nei confronti del Liquidatore credo che si possano svolgere le stesse considerazioni.

Altro argomento è quello della inconfigurabilità del contestato reato di bancarotta perché D'Ercole sarebbe stato nominato Commissario Governativo quando i beni Fedit erano già passati nella disponibilità dei creditori, si dice un Concordato con cessione dei beni, era già stato omologato, quindi la cessione dei beni era avvenuta, quindi D'Ercole non poteva avere la gestione di questi beni, era privo di qualsiasi potere di disposizione.

E si cita una giurisprudenza abbastanza datata in cui si, appunto, sostiene che in seguito all'Omologazione del Concordato il debitore perderebbe la giuridica, materiale disponibilità dei beni.

Si conclude quindi affermando come può D'Ercole aver dissipato dei beni se non ne aveva la materiale giuridica disponibilità.

Mi pare si tratti sicuramente di un falso problema, ora si

afferma appunto che D'Ercole non avesse, versasse nella giuridica e materiale impossibilità di compiere atti di disposizione dei beni Fedit, ma si dimentica che D'Ercole ha compiuto atti di disposizione dei beni Fedit, ha compiuto, ha sottoscritto l'Atto Quadro, non importa in questo momento se nullo, annullabile, viziato, ha sottoscritto successivi atti di vendita con cui è stata data esecuzione all'Atto Quadro, anche questo contestato nel capo di imputazione.

Ora parte anche la considerazione, che è giurisprudenza più recente di quella citata dalla Difesa, non parla di una assoluta carenza di potere da parte del soggetto debitore di gestione o amministrazione dei beni, ma parla di perdita dell'autonoma disponibilità del patrimonio, quindi sussiste e si mantiene una disponibilità del patrimonio che è limitata da un controllo, da una supervisione del Giudice, di un Commissario, di chi è nominato nel caso di specie, e si specifica appunto che la titolarità dei beni rimane in capo al soggetto ammesso a Concordato e l'amministrazione degli stessi è condotta sotto la sorveglianza e le indicazioni del Giudice Delegato e del

Commissario Giudiziale.

Si pensi a un qualsiasi contratto, ad esempio a una donazione, che il debitore ammesso a Concordato preventivo dovesse fare successivamente appunto all'ammissione, non sarebbe nulla, sarebbe esclusivamente inefficace nei confronti dei creditori anteriori al Concordato, questo significa che comunque il debitore mantiene una, diciamo, giuridica e materiale disponibilità dei beni.

Peraltro, ancora mi ricollego a questa giurisprudenza sull'Amministratore di fatto; se la Cassazione ha costantemente ritenuto che l'Amministratore di fatto potesse commettere questo reato, beh l'Amministratore di fatto non ha sicuramente la giuridica disponibilità dei beni, avrà eventualmente quella di fatto, quindi significa che si cerca di introdurre un requisito che tutto sommato necessario e indispensabile per la sussistenza del reato.

La Difesa Capaldo poi passa a esaminare l'eventualità che D'Ercole risponda non come Commissario Governativo, ma nella sua qualità di Liquidatore Giudiziale, dicendo che appunto in quella veste poté partecipare alla stipula dell'Atto Quadro e che il

Liquidatore, soggetto estraneo alla gestione e amministrazione della società, essendo solo mandatario dei creditori preposto alla vendita dei beni nell'interesse e per conto di questi ultimi, quindi si dice, neanche come Liquidatore avrebbe potuto commettere il reato perché il Liquidatore è estraneo alla gestione e amministrazione della società.

Mi sembra che questo problema sia un po' artatamente prospettato, cioè prima quando parlavamo di Commissario Governativo, quindi esaminiamo se D'Ercole come Commissario Governativo può commettere il reato, si dice: "No, non lo può commettere perché non ha la materiale giuridica disponibilità dei beni", materiale e giuridica disponibilità dei beni.

Passiamo a esaminare D'Ercole come Liquidatore Giudiziario, la materiale e giuridica disponibilità dei beni non ci interessa più, andiamo invece a dire: "No, non lo può fare, non lo può commettere perché non ha l'amministrazione della società".

Beh, ma allora qual è secondo la Difesa questo requisito che deve sussistere, l'amministrazione della società o la materiale giuridica disponibilità dei beni? Perché nel momento in cui si

tratta di un soggetto che sicuramente l'amministrazione della società ce l'ha, si sposta la tensione sulla gestione dei beni, nel momento in cui si parla del Liquidatore che sicuramente la gestione dei beni ce l'ha, si sposta la tensione sull'amministrazione della società.

Bisogna fare chiarezza.

Ora, che il Liquidatore non abbia la gestione e amministrazione della società mi sembra tutto sommato pacifico, ma non vedo perché dovrebbe essere presupposto o condizione per la sussistenza del reato in discussione.

Subordinatamente, sempre nella stessa memoria si assume che anche a voler superare tutte queste argomentazioni, andrebbe esclusa la possibilità di procedere per i reati contestati, attesa la posizione affatto marginale svolta da D'Ercole nell'intera vicenda, che è stato infatti nominato l'11 maggio '93 e ha compiuto, loro dicono, come unico atto l'Atto Quadro che coincide con la realizzazione dell'evento criminoso.

Allora, a parte che non ha compiuto solo l'Atto Quadro, ma anche appunto degli atti successivi di esecuzione, ma che uno dei

soggetti, diciamo, del reato intervenga in una fase di esecuzione, in corso di esecuzione in questo stesso reato, non mi sembra ostativa alla configurazione del reato, anzi l'intervento di D'Ercole fa sì che si perfezioni, che si concretizzi il reato di bancarotta, né peraltro le stesse Difese traggono tutto sommato delle conclusioni da queste premesse affermate.

D'Ercole è intervenuto nella fase conclusiva del reato, ma se non avesse firmato l'Atto Quadro, se non avesse posto in essere i successivi atti di cessione, ovviamente la vicenda sarebbe stata diversa anche in questa sede.

D'Ercole avrebbe potuto evitare il perfezionamento del progetto criminoso, ma non l'ha fatto, ha dato la sua adesione.

E si assume poi come argomento difensivo che tutto sommato sarebbe stato sciocco da parte di Greco non nominare un Liquidatore, dice: "Una volta che Piovano ha dato le dimissioni, se Greco veramente faceva parte di questo progetto criminoso insieme a Capaldo, si sarebbe nominato il suo Liquidatore che avrebbe potuto manovrare anziché correre il rischio di vedersi nominato chissà chi dal Ministero".

Ora, questo mi sembra veramente poco probante, dopo le dimissioni di Piovano ovviamente il Ministro doveva nominare altro Commissario Governativo, sino a quel momento i Commissari Governativi avevano cumulato la qualifica di Liquidatore, giusta la Sentenza di Omologazione; beh, credo che sarebbe stato particolarmente levato a sospetto se dopo la dimissione dei quattro, ben quattro Commissari Governativi con tutte le circostanze che sappiamo, il Giudice Delegato avesse deciso per la sottoscrizione dell'Atto Quadro di non confermare la nomina del Liquidatore e del Commissario Governativo e di nominarsi Liquidatore che sceglieva lui.

Prima di passare su alcune brevi considerazioni sulla congruità del prezzo, volevo un attimo ritornare al discorso dei primi due capi di imputazione, ma perché mi sono ricordata due elementi che credo che vadano tenuti in considerazione in relazione alla volontà del Presidente Greco di trattenersi questa procedura e alla sua paura di una Liquidazione Coatta Amministrativa; uno è l'episodio, non mi ricordo se riferito dall'Avvocato Lettera o dallo stesso Greco, per cui ci sarebbe stato questo colloquio

fra i due in cui Lettera avrebbe in qualche modo prospettato nuovamente un'idea di Liquidazione Coatta Amministrativa e Greco avrebbe risposto che sicuramente avrebbero impugnato ogni provvedimento in questo senso.

E l'altro episodio è questo successo in udienza, cioè durante l'interrogatorio a un certo punto Greco dice: "Qual era il mio timore? Che un Ministro pazzo avesse provveduto ad ammettere la Liquidazione Coatta Amministrativa", ci fu un intervento del Presidente che chiese: "Perché timore, perché lei aveva timore?", e Greco a questo punto si è reso conto che la sua affermazione, direi di carattere Freudiano mi sembra in questo caso, era particolarmente inadatta alla sua difesa, ed è tornato indietro, ha detto: "No, io non ho mai detto di avere timore", ma sta scritto, è registrato, "No, io ho detto che gli altri dicevano che io avessi timore".

Beh, anche questo elemento mi sembra particolarmente significativo sul punto.

Argomento congruità del prezzo, non voglio scendere ovviamente nei particolari, se ne è tanto parlato; più che altro vorrei

fare un discorso in punto di metodologia, perché le Difese sostengono praticamente e anche i Consulenti tecnici che sono stati portati dalle Difese, che a parte le altre relazioni, ma poi particolarmente la relazione Picardi, che assomma tutte le stime, credo il De Santis, sarebbe stata tecnicamente errata in un'ottica di vendita degli immobili, cioè si dice qual era la stima fatta per la Sentenza di Omologa per vedere se i creditori avrebbero potuto avere il 40 per cento e se quindi il debitore poteva essere ammesso al Concordato preventivo.

Ma, lo scopo è quello, cioè se io voglio verificare se il creditore, se il debitore può essere ammesso a Concordato preventivo, se il creditore avrà il 40 per cento, devo pensare a quanto potrò vendere questi beni e difatti in quest'ottica le valutazioni sono state fatte, e questo lo ammette lo stesso Greco nella sua Sentenza, si dice espressamente; volevo trovare la parte... ecco, la Sentenza di Omologa a pagina 95 afferma che i beni sono stati valutati con riferimento ai valori di realizzo, quindi ciò che viene affermato su una valutazione fatta in un'ottica completamente diversa che niente avrebbe avuto a che vedere con le vendite, è assolutamente errato, si

ricordi poi che tutte queste valutazioni che si sono susseguite, la prima fatta dai Commissari Giudiziali quando propongono la domanda di Concordato, le successive fatte dai Periti, poi quando i Commissari Giudiziali fanno un'altra valutazione, sono una serie di abbattimenti di valori, abbattimenti che vengono fatti in via prudenziale, quindi si trattava anche di valori già abbattuti.

Nella prima, diciamo, nel primo inventario, nella prima stima fatta dai Commissari Giudiziali per la domanda di Concordato, si parla mi sembra di 4.800 miliardi, e lo stesso Greco nel suo interrogatorio ci dice: "I Commissari non tennero neanche conto dei crediti M.A.F., perché li ritenevano assolutamente inesigibili"; benissimo, abbiamo 4.800 miliardi senza tenere conto dei crediti M.A.F., cioè andiamo a vedere veramente come sono state fatte; peraltro... quindi si dice: "Sostanzialmente il Pubblico Ministero sbaglia, sbaglia perché? Perché fa un raffronto tra la valutazione dei Periti del Tribunale e il prezzo pagato da S.G.R. - dice - questo no, è sbagliato" e ci hanno portato delle consulenze che fanno altri tipi di

raffronto, fanno dei raffronti con il prezzo ad esempio a cui alcuni immobili sono stati venduti, ma noi sappiamo benissimo che i prezzi indicati negli atti non sono, non corrispondono il più delle volte ai prezzi reali, si indicano dei prezzi minori in linea con i valori catastali dei beni.

Ma non solo, se andiamo a vedere queste relazioni che sono state depositate sostanzialmente, la relazione non è sulla congruità del prezzo, è sull'accertamento del prezzo conveniente per S.G.R., cioè si dice allora: "Io ho speso tot per comprare gli immobili e in più ho gli oneri di gestione, e in più ho il costo dell'anticipazione"; ma chiedo scusa, cioè ma se io vado a comprare un immobile dico: "Caro signore che vendi l'immobile, siccome io devo chiedere il mutuo in banca, a me mi fanno pagare tot di interessi e quindi il tuo immobile vale di meno"? Cioè veramente sono valutazioni non sulla congruità del prezzo, ma su quale poteva essere il prezzo conveniente per S.G.R., ma questo non ci interessa, S.G.R. ci voleva guadagnare, ma il discorso era sicuramente diverso.

E si fa in questo, si è parlato soprattutto poi in sede di

stime, il discorso dei crediti MAF e si è spesso detto: "Ma questi crediti MAF adesso ammontano a mille miliardi, perché sono maturati gli interessi, quindi togliamo mille miliardi dalla stima del Commissario Giudiziale, dalla stima dei 3.200 o 300... vi diamo più o meno lo stesso prezzo", e credo artatamente, cioè volutamente si è voluto anche centrare l'attenzione su questo discorso, questa... perché tutto sommato impressiona, sono crediti che si riferiscono agli ammassi, parliamo degli anni '60, non so se sono trent'anni che questo credito non viene pagato, e quindi diciamo come argomento tutto sommato molto suggestivo; ma se noi andiamo a guardare appunto questa... l'incidenza dei cosiddetti MAF nelle valutazioni che sono state fatte, nella prima valutazione dei Commissari Giudiziali, non l'ha considerata per niente; nella seconda valutazione, siccome c'era il disegno di legge che sembrava sarebbe stato approvato per il pagamento, l'hanno messa in postazione sui... mi sembra 300 miliardi, non mille, 300 miliardi, quindi hanno anche abbattuto comunque il valore nominale dello stesso credito.

I Periti l'hanno considerato per 500, quindi attenzione, certo

che se noi andiamo a vedere anche fra dieci anni e calcoliamo gli interessi, potremmo anche parlare di crediti di 3.000 miliardi, a quel punto si dice: "Si è azzerato, caspita se l'offerta era conveniente", ma il discorso non è questo, cioè i crediti MAF sono sempre stati tenuti in considerazione a un livello molto basso.

Parliamo della esigibilità; allora, come sappiamo, c'è stata la Sentenza di primo grado sulla causa promossa dalla Fedit davanti al Tribunale di Roma per il pagamento di questi crediti MAF; a parte volevo qui precisare, forse non so se io l'altra volta non mi sono spiegata bene, non volevo fare una questione di autentica, cioè era semplicemente che essendo la Sentenza scritta a mano ed essendo quella trascritta da non so chi, non avendola letta, per carità, poi l'ho letta quella scritta a mano, corrisponde, quindi non c'è nessun problema.

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): no, ma era chiaro.

PARTE CIVILE (AVV. SCALAS): perché siccome ho sentito parlare di conformità all'originale, sicuramente non avrei fatto il problema sulla mancanza di un bollo, ecco questo volevo

puntualizzare.

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. RAZZI): sono state scritte nella stessa data, sì?

PARTE CIVILE (AVV. SCALAS): prego?

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. RAZZI): scritte nella stessa data?

PARTE CIVILE (AVV. SCALAS): no, la Sentenza del Tribunale di Roma è scritta a mano, qualcuno per comodità di lettura l'ha trascritta ed è stata depositata una trascrizione che non è ufficiale, cioè non è che proviene dal Tribunale, quindi io avevo il problema di verificare il testo, ecco era questo.

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): era chiaro.

PARTE CIVILE (AVV. SCALAS): che comunque corrisponde alla Sentenza scritta a mano, cioè non c'è nessun problema.

Allora, intanto sappiamo appunto che questo... il Giudice della Sezione stralcio ha ritenuto la Fedit, in relazione alla questione degli ammassi, Organo dello Stato, una tesi estemporanea che nessuno aveva mai sostenuto, non certo la Difesa dell'amministrazione.

Ora, non è sicuramente questa la sede per valuta la esattezza o

meno della Sentenza, che troverà poi un'eventuale, non so, impugnazione, potrà anche passare in giudicato, però ciò che bisogna secondo me tenere conto, ciò di cui bisogna tenere conto è questo: aderiamo alla Sentenza del Giudice della Sezione stralcio e diciamo: "Fedit in quel caso ha agito come Organo dello Stato e quindi che cosa consegue? Che la cessione dei crediti è nulla", perché è chiaro che il creditore non può cedere al debitore il debito del debitore, quindi tutti questi crediti ceduti ritornano ai Consorzi; bello, perché con la Legge 410 del '99 i Consorzi verranno pagati, ma anche Fedit ovviamente se si dichiara la nullità di queste cessioni, dovrà avere qualcosa in cambio, quindi da una parte o dall'altra i soldi arrivano, e allora se vogliamo andare al concreto, tutto sommato la inesigibilità, su cui io personalmente non concordo, perché se non c'è l'appostazione in bilancio, significa che lo Stato non può pagare spontaneamente, ma se io faccio una causa e c'è una Sentenza, caspita se lo Stato paga, se passa una tesi diversa io sono contenta, vinceremo un sacco di cause.

Gli ultimi due cenni sulla... no, un cenno, un ultimo cenno sull'abuso.

Si è sostenuto: sull'abuso non c'è la ... (incomprensibile), per la sussistenza dell'abuso ci deve essere la violazione di una precisa norma di legge; in questo caso non c'è stato perché lo stesso articolo 181 numeri 1 e 3 citato nel capo di imputazione è stato regolarmente, diciamo, applicato, nella Sentenza di Omologa si è valutata la convenienza per i creditori e si è dato atto della sussistenza della percentuale del 40 per cento. Ciò che succede dopo, ci si dice, non ci interessa, tant'è che esiste il 182, mi sembra della Legge Fallimentare, che dice che se il Concordato preventivo poi non riesce a recuperare la percentuale del 40 per cento per i creditori, comunque non ne consegue un annullamento o revoca, non mi ricordo come si chiama, della procedura.

Ora, su questo io posso concordare, ma posso concordare in una fisiologia del sistema, qui è diverso, qui abbiamo in sostanza una patologia, perché? Perché nella Sentenza di Omologa nello stesso momento, contestualmente laddove si dice: "Io ho i beni, ho una massa di beni che appunto viene valutata proprio ai fini della vendita in tot, e li posso cedere ai creditori quindi è

conveniente per i creditori, i chirografari avranno il 40 per cento", nello stesso momento si prende atto della proposta che si sa, perché si sa, e lì mi ricollego senza fare ulteriori discorsi, ai discorsi già fatti dai colleghi, già si sa che verranno venduti per 2.150; allora questa non è un'applicazione della norma, perché la norma va applicata nella sua ratio, va applicata correttamente, ma io non posso far finta di applicare la norma dando una percentuale su una valutazione sapendo che venderò ad un'altra valutazione.

Io ho concluso.

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): grazie Avvocato Scalas.

Prego Avvocato Dell'Aira.

PARTE CIVILE (AVV. DELL'AIRA): Signori del Collegio, prendo la parola per ultimo, lo ha già detto qualcuno prima di me, è estremamente problematico anche perché la collega lo ha fatto nell'interesse delle Amministrazioni da noi patrocinata su alcuni temi di estrema rilevanza tecnica nel processo, perché dicevo, si dice per essere a corto di argomento, mi scuso quindi se talvolta ripeterò argomentazioni di altri, cercherò però di

seguire una strada che nella collocazione, chiamiamo, cronologica di questo mio intervento, mi sembra forse la più utile come sintesi, strada che inevitabilmente mi porterà ad un discorso a ritroso, a un discorso che parte dall'Atto Quadro e da quel momento di realizzazione finale della condotta criminosa di cui tutti si sono già occupati, per risalire al pregresso ad un fine fondamentale, quello di tentare di evidenziare quello che il contributo causale di ciascuno degli imputati nel fatto conclusivo, proprio per dissipare e contraddire quello che inevitabilmente è già stata prospettata, ma è nella logica delle cose, è la scelta strategica delle Difese, scelta strategica ovviamente volta ad individuare posizioni e comportamenti individuali e a scinderli nettamente da quello che è quel filo conduttore, che consentitemi sin da ora di definire il Piano Capaldo, per arrivare ad affermare qualcosa che è di estrema elementarità e cioè che senza dubbio non è reato svolgere attività di consulenza, senza dubbio non è reato tentare di fare affari acquistando al miglior prezzo sul mercato, senza dubbio non è reato, e mi passi la battuta Presidente, essere il Presidente di un Collegio.

Certo, questo è vero, però come vedremo, anche questo baluardo della collegialità, sulla quale peraltro mi consenta Presidente di ricordare proprio una pronuncia di questo Tribunale in altro procedimento penale; finisce poi per essere miseramente smentita, consentitemi anche di anticipare questo argomento, da quanto in questa sede ha detto la Dottoressa De Vitis, ad esempio, componente di quel Collegio, affermando, e vedremo quanto tutto questo rileva ai fini del quadro generale, affermando che della Proposta Casella ebbe notizia solo in occasione del Decreto del 23 marzo, cioè a distanza di mesi e mesi dalla deliberazione di quella Sentenza di Omologazione che, come vedremo, della Proposta Casella, sia pure a suo modo parla; questo vuol dire evidentemente che questo elemento insieme a tanti altri dà prova e conferma che questa singolare collegialità, ne abbiamo avuto anche altri elementi, come dire, di prova eclatante, il Presidente del Collegio ricorderà certamente proprio un intervento di questa Parte Civile su una singolare configurazione strutturale del Decreto del 23 marzo... dicevo quella collegialità che anche il Dottor Apice o altre

dichiarazioni ci hanno consentito di valutare opportunamente, ma non anticipo e non corro troppo avanti negli argomenti che volevo prospettare al Collegio.

Dicevo, la necessità è quella di guardare unitariamente ai fini della prova dell'apporto causale individuale, di guardare unitariamente alla vicenda per necessità di cose, considerato che di certo è problematico individuare una prova regina e una prova diretta in un meccanismo di questo tipo in cui, non dimentichiamolo, sono coinvolti alcuni tra i più accreditati professionisti nazionali, dicevo, in questo contesto se da una parte il supporto della prova documentale oggi opportunamente evidenziato da altre difese ci può essere di estremo conforto, di altrettanto conforto può e deve essere il meccanismo della prova logica e il meccanismo della prova deduttiva che ovviamente è affidata al libero convincimento del Collegio e sul quale cercherò di brevemente soffermarmi soprattutto per individuare quali possono essere le ragioni oggettive di determinati comportamenti e quali le causali di determinate scelte operative.

Dicevo, il piano Capaldo; è chiaro che la suggestione che induce questa indicazione anche sul piano dal punto di vista della responsabilità del Professor Capaldo per i reati ascritti, è una suggestione che trova riscontro nella realtà perché all'inizio, è una mia opinione personale, all'inizio dicevo, gli eventi danno la sensazione che il piano Capaldo in realtà non sia tanto e soltanto quell'ultimo momento di realizzazione dell'Atto Quadro come momento di attuazione della presunta *par conditio* tra tutti i creditori ma in realtà sia un piano ben più coordinato e ben più risalente che si colloca sicuramente e temporalmente in una fase che precede il primo atto rilevante in questa procedura e cioè il commissariamento del Ministro Gorla; stamani le Difese di altre Parti Civili vi hanno ricordato ed evidenziato sul piano documentale la presenza di elementi che danno riscontro diretto ed immediato di un coinvolgimento del Professor Capaldo in studi, verifiche, accertamenti relativi alla consistenza patrimoniale della Federconsorzi e dei Consorzi mutuati e per altro verso vi hanno dato anche riscontro del fatto che, in una determinata fase temporale, proprio che è quella a cui si riferisce quello studio sui consorzi, le

esposizione bancarie di Federconsorzi sono state, sarà certamente un fatto assolutamente casuale, ma è uno dei tanti che si sommano nell'ottica della logica di lettura di tutto l'episodio... dicevo, in quel momento le esposizioni bancarie di Federconsorzi si moltiplicano geometricamente. Sta di fatto però che a fronte di queste scelte, e per altro verso, mi riferisco ad alcune deposizioni, prima fra tutte quella di Bambara, una sorta di giro di vite intervenuto nella gestione della Federazione nell'ultimo periodo immediatamente precedente al 17 maggio, ha determinato degli effetti estremamente salutari per Federconsorzi, Federconsorzi ha ridotto di addirittura 1115 miliardi la sua esposizione con le banche. E, ci riferisce sempre Bambara, Federconsorzi ha in quel momento a disposizione un'apertura di credito ulteriore per 250 miliardi che, udite udite, viene data dal Credito Italiano utilizzando a garanzia, non a caso, il Credito M.A.F.. Questo è il dato obbiettivo ed è il dato che si colloca nel momento della scelta, che vogliamo definire estemporanea, del Ministro Gorla di arrivare al commissariamento di Federconsorzi. Una scelta che, vista

dall'esterno, non possiamo fare delle valutazioni di stretta strumentalità, e sarebbero ingiuste, ma che vista dall'esterno appare in stranissima consonanza, per tempi ed effetti, con quello che ho definito all'inizio il Piano Capaldo. Non è un caso cioè che il 17, venerdì, le refluenze cabalistiche di questo processo che io credo sono state più volte ricordate sono evidenti, qualcuno mi ricordava addirittura, pare che la conferenza stampa sia stata fatta alle ore 17.17, sarà stata una battuta ma così è, la conferenza stampa durante la quale il Ministro Gorla annunciò il commissariamento di Federconsorzi. Ma il venerdì 17 di maggio del 1991 il Ministro Gorla decide di commissariare Federconsorzi evidenziando una situazione peculiare che non consente più una gestione attraverso gli organi ordinari, è superfluo ricordare tutte le refluenze che hanno sui problemi giuridici già affrontati dalla collega che il commissariamento determina, mi scusi Presidente, lo dico per chiarire alcune affermazioni decisamente un po' così, buttate lì dalla Difesa avversaria, il commissariamento determina la sostituzione autoritativa degli organi ordinari, creando al

contempo un organo straordinario dell'ente; non è che crei, sia pure utilizzando dei meccanismi di vigilanza, non è che crei un organo che è direttamente dipendente dal Ministro, su questo chiudo l'inciso.

Dicevo, fatta questa operazione e fatto questo intervento è davvero singolare che il lunedì 20, e se è vero l'episodio del giorno 17 venerdì, che il lunedì 20 tutte le banche chiudano improvvisamente le linee di credito per Federconsorzi. Ripeto, è agevole fare tutta una serie di valutazioni su questa incredibile tempestività, ma queste portano anche a riflettere perché probabilmente, e dico probabilmente, si tratta del primo atto del Piano Capaldo, si tratta cioè del primo movimento finalizzato alla realizzazione di un obiettivo, che è quello di consentire, come sempre avviene nel nostro sistema finanziario, ricordava stamani l'Avvocato De Priamo, di consentire alle banche il pieno e totale recupero delle proprie esposizioni debitorie prioritarie rispetto a quelle di qualunque altro e di consentirlo nel caso di specie attraverso una proficua operazione di appropriazione del patrimonio Federconsorzi e contemporaneamente salvaguardia e gestione delle attività di

commercializzazione.

Dico questo perché c'è in luce un riscontro documentale di questa affermazione, e ce la fornisce proprio la Difesa del Professor Capaldo che ci produce il verbale del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto di Credito in seno al quale viene presa in considerazione la proposta dei liquidatori... scusate, dei Commissari Straordinari di Federconsorzi, volta ad arrivare ad una liquidazione volontaria di Federconsorzi e la altrettanto parallela proposta di partecipare attraverso la predisposizione del capitale necessario alla Società, la famosa Fedit, Agri... una Società di cui viene anche indicata la ragione sociale, scusate, mi sfugge in questo momento l'indicazione, dicevo attraverso una partecipazione... al capitale della società una partecipazione finanziaria riservata alle banche.

Non possiamo in questa fase certamente ricostruire cosa sia accaduto nel lasso temporale compreso tra il commissariamento e quanto avviene in fase immediatamente successiva. Sta di fatto però che questa ipotesi probabilmente fallisce perché non soddisfa fino in fondo gli istituti bancari; ed ecco che diventa

inevitabile per i Commissari predisporre l'istanza di concordato preventivo; sull'istanza di concordato preventivo del 3 luglio 91, e io voglio soltanto evidenziare due passaggi che mi sembrano particolarmente importanti, non soltanto in riferimento a questo meccanismo cui ho appena fatto cenno cioè al fallimento di qualunque iniziativa di liquidazione, ma il collegamento diretto come causa ed effetto nella richiesta di Concordato preventivo proprio al blocco dei finanziamenti bancari e alla conseguente carenza di liquidità da parte di Federconsorzi. Anche se ancora in quella fase e... forse è meglio dire già in quella fase, l'ipotesi che il Concordato configura, che la richiesta di Concordato preventivo configura è quella di una *cessio bonorum* ai creditori e della creazione appunto di Fedit Agrisviluppo come Società capitalizzata da terzi. Io in questo frangente credo che interessi essenzialmente, o mi interessi essenzialmente sottolineare che questa proposta, fatte le dovute proporzioni dal punto di vista cronologico, cioè in relazione al momento in cui si forma, ha delle assonanze estremamente rilevanti con la proposta Capaldo, sicché quando il Professor Capaldo rivendica qui la paternità esclusiva del suo

piano o è smentito dai fatti, in fondo il suo piano non aveva nulla di novità, o forse, forse, ed è più credibile, è confessorialmente collegato o si collega confessorialmente anche, si collega confessorialmente il suo ruolo anche a questa fase, perché quantunque saranno diversi, vedremo, gli strumenti attraverso i quali si arriverà al risultato in fondo già nella proposta di Concordato preventivo in nuce viene inserito quello che è il disegno cui si intenderà arrivare nella fase conclusiva, con l'unica differenza della costituzione della società pronta a rilevare la rete di distribuzione.

E questo è il momento in cui, abbiamo parlato del regista dell'intera situazione, in cui entra in scena un altro protagonista principale; i protagonisti principali, li qualifico così, cioè quei protagonisti che vedremo singolarmente sopravvivono fino alla fine della storia sono due: uno è Greco, l'altro è Picardi, e non è casuale che faccio questo parallelo. Perché, passatemi anche questa battuta, il braccio e la mente sono i due soggetti che rappresentano la Procedura fallimentare o la Procedura concordatizia, e quindi sono quei due soggetti

che come vedremo nell'iter, nell'intero percorso che la Procedura segue, si troveranno sempre in posizioni consonanti e concordi.

Dicevo, entra in scena il Dottor Greco perché prima come Presidente del Collegio e successivamente come titolare dell'incarico Giudice Delegato, ovviamente arriva all'ammissione, alla pronuncia di ammissione al Concordato preventivo di Federconsorzi.

Credo sia soltanto da sottolineare in questa fase che la sentenza di ammissione al concordato preventivo, fra gli altri elementi motivazionali valuta prudenzialmente i crediti in 2260 miliardi, li svaluta poi a 1048 miliardi proprio perché prende atto della situazione di particolare difficoltà in cui si trovano i Consorzi Agrari e al punto 11 della motivazione, da un primo riscontro, di questi riscontri ne troveremo tantissimi per strada, sull'onere concordatario e pur riservandosi una ulteriore verifica dell'attivo netto, azzecca perfettamente il risultato. Perché indica un attivo netto sin da adesso, in 3917 miliardi, è un dato che come vedremo tornerà con piccole

variazioni in tutte le ulteriori verifiche con eccezione della stima dei Periti.

E' questo il momento in cui si arriva anche alla nomina di Picardi ecco perché dicevo del contestuale ingresso in scena dei due personaggi fondamentali come Commissario Giudiziale, ed è questo il momento in cui avviene qualcosa di veramente rilevante che forse è stato finora eccessivamente trascurato nella esposizione dei fatti. Mi riferisco alla nomina, data 17 settembre 91, del famoso Collegio di Periti, Collegio di Periti che evidentemente viene nominato per stimare il patrimonio di Fedit. Ora, questa valutazione, forse l'unica vera assoluta valutazione ufficiale che certamente, valutazione ufficiale di cui dispone il Tribunale Fallimentare; il Tribunale Fallimentare ha designato dei Periti, ha incaricato i Periti di stimare l'attivo, ha l'obbligo o avrebbe avuto l'obbligo di tener conto di quella stima.

Mi limito ad annotare che di questa stima non si ha più traccia in nessuno degli atti successivi. Forse anzi, certamente perché questa stima arriva addirittura a 4800 miliardi di verifica di attivo definendosi sempre e tenendosi sempre su quella linea

prudenziale di cui parlava la Sentenza di omologa.

Devo dire che su questa stima e di questa stima si è occupato soltanto un consulente delle Difese; e ne parlo al di là di quella famosa, di quella ormai diciamo estremamente dibattuta questione della valutazione di stima dei singoli beni e della valutazione del compendio unitario in termini di vendita in blocco, sulla quale non è il caso ulteriormente di tornare, ma dicevo, al di là di questo una delle critiche fondamentali che il Consulente fa è quella della eccessiva sommarietà delle operazioni svolte dai periti nominati dal Giudice. E, sia pure qualificandolo come ragionamento paradossale, dice che i Periti, sei, i quali si sono divisi i compiti di valutazione e hanno fatto, consentite di dirlo, una operazione davvero estremamente precisa e dettagliata nella valutazione di tutte le posizioni afferenti all'attivo, ivi compreso i crediti, dicevo, la critica che riesce a incentrare facendo una sorta di conto della serva, è che in fondo questo conteggio non sarebbe stato... questa perizia non sarebbe attendibile perché in 83 giorni, lavorando 83 giorni ciascuno avrebbero troppo sommariamente guardato alla

situazione del patrimonio.

Mi limito, ripeto, a sottolineare che la perizia del Dottor Servidio è stata redatta a un anno dall'incarico, è stata redatta impegnando 365 giorni mentre se facciamo un calcolo aritmetico dei giorni disponibili per un intero Collegio di Periti, 6 per 83, sono 498 giorni; quindi che questo argomento possa essere utilizzato come argomento troncante per affermare la scarsa attendibilità della perizia mi sembra assolutamente inaccettabile già sul piano fattuale.

Ma, e questo è il motivo per cui mi ero soffermato per un attimo sul problema della perizia, ma quello che appare singolare..

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): mi perdoni Avvocato,

l'Avvocato... a chi lascia l'incarico? L'Avvocato D'Alessandro.

PARTE CIVILE (AVV. DELL'AIRA) ...ma quel che, dicevo, appare ulteriormente singolare, è che appena pochi giorni direi in parallelo, in parallelismo temporale a questo incarico, si nota uno strano e singolare, dicevo, una singolare ricerca da parte della procedura di ulteriori dati relativi alla valutazione dell'attivo. Salta all'occhio cioè che è il commissario

giudiziale che immediatamente dopo il deposito di questa stima peritale che avviene il 9 dicembre, sollecita ai Commissari Governativi una nuova relazione aggiornata al 30 novembre del '91 su attività e passività di Fedit. Questa relazione, come vedremo, è quella che poi diventerà la base di confronto, tra virgolette ovviamente, con l'offerta S.G.R. e questa relazione che viene, come dicevo, depositata il 19 dicembre appena dieci giorni dopo la perizia, arriva invece a una quantificazione dell'attivo di circa 3700 miliardi. E non contento ancora lo stesso Commissario Giudiziale Picardi si impegna in una nuova verifica e stima dell'attivo e anche lui predispone la sua di versione, quantificando questa situazione di attivo in poco più di 3900 miliardi. Perché mi sto soffermando su questo dato, intanto perché esiste una oggettiva singolarità nella spasmodica ricerca di un dato economico più conveniente; è questo che emerge certamente nel comportamento di questa Procedura che alla ricerca, pur avendo già stimato peraltro sia pure prudenzialmente anche nella richiesta di ammissione alla Procedura di Concordato preventivo l'attivo, va alla ricerca dicevo di ulteriori verifiche su questo attivo il che appare

quantomeno singolare. Ma perché in parallelo questo tipo di comportamento non può avere sul piano logico una sola spiegazione, e cioè che è questo il momento in cui sta per materializzarsi la Proposta Casella. E' questo il momento cioè in cui si stanno predisponendo le basi operative, le basi aritmetiche per poter formulare quella singolare offerta, ed ovviamente quindi si cerca il riferimento al dato di raffronto più conveniente che non si riesce ovviamente a trovare. Ora... in questa stessa fase però si collocano, è vero... diciamo l'evento immediatamente successivo a quanto stavo dicendo sul piano della attività interna al Gruppo Capaldo, in questo momento, dicevo, si collocano tre episodi, tutti nella stessa data e tutti estremamente rilevanti nella valutazione dei comportamenti concordanti. Primo, e l'ho già anticipato, la formulazione della Proposta Casella e cioè acquisto per 2150 miliardi di quanto risultante nella relazione dei Commissari Giudiziari al 30/11 e di quanto dagli stessi valutato invece per l'importo di circa 3700 miliardi. In parallelo l'Istanza Cigliana; in parallelo cioè il deposito nello stesso giorno che

è poi lo stesso giorno del deposito del bilancio Fedit, il deposito di un'Istanza da parte di uno dei tre Commissari Governativi che credo valga la pena sommariamente richiamare nei suoi contenuti perché indica e denuncia i reali effetti e le reali riserve che l'hanno determinato.

Bene, mi soffermerò soltanto su quello che è il contenuto dell'Istanza nella quale il Dottor Cigliana chiede al Presidente del Tribunale, fa Istanza al Presidente del Tribunale, affinché voglia confermare la non necessità di procedere; io non ho mai visto un'Istanza che sia formulata in una prospettiva di riscontro negativo di un orientamento già espresso, la non necessità di procedere, dicevo, alla messa in liquidazione della società ovvero autorizzare la liquidazione della società stessa. Cosa significa tutto questo, mah, significa che evidentemente a questo punto, e lo hanno già evidenziato tanti prima di me, Cigliana ha, e insieme a lui gli altri Commissari, hanno subodorato la situazione complessa che si sta determinando e non intendono se non attraverso adeguate coperture della Procedura, non intendono incorrere in possibili irresponsabilità, la prima

delle quali nasce proprio dal deposito del bilancio Fedit, poiché il bilancio Fedit dà atto che Fedit ha praticamente perso il proprio capitale sociale ai Commissari spetta, come atto dovuto, lo scioglimento della società. Qualora poi dovesse riscontrarsi che la cooperativa si trovi in situazione tale da non poter col proprio attivo coprire i debiti si sarebbe anche posto un problema di liquidazione; a questo punto è chiaro che i Commissari, come vedremo avverrà costantemente in tanti altri episodi omologhi, i Commissari pretendono di essere garantiti da chi sta conducendo il gioco. Ed a questo punto è chiaro che da parte del loro interlocutore si crea una grossissima situazione di imbarazzo. Perché? Ma perché probabilmente stando a quanto... e indipendentemente da quelli che potevano essere gli orientamenti giurisprudenziali, il problema si sarebbe forse potuto... diciamo avrebbe forse potuto avviarsi verso una mera liquidazione... un mero scioglimento e quindi una mera liquidazione non necessariamente, se lo consentano le Difese, una Liquidazione coatta amministrativa, una mera liquidazione della Cooperativa e questo avrebbe certamente compromesso il Piano Capaldo. Ed è questo il motivo vero per cui un'Istanza

viene depositata, resta in una borsa, viene restituita e viene, nel momento della restituzione, accompagnata da una precisa indicazione, chiediamo... su che cosa? Su un'Istanza che chiede di confermare la non necessità di... chiediamo il parere di un illustre fallimentarista, che dirà, che confermerà la non necessità di...

E' chiaro che la scelta è di tipo meramente dilatorio; è chiaro che il patto, che non sto ripeterlo, è confermato; la circostanza è confermata da riscontri documentali, la famosa nota a firma di Cigliana che poi, polpetta avvelenata o meno così come la definisce Cigliana, la definisce: "Questa è una polpetta avvelenata che mi è stata presentata", in realtà ha dei contenuti ben precisi e da Cigliana è stato sottoscritto; quindi, che abbia capito o meno cosa significasse in termini di garanzia, ma ancora una volta siamo di fronte all'esigenza per Piovano di coprirsi le spalle e ancora una volta quindi siamo di fronte a qualcosa che dà il quadro di un meccanismo illecito che va procedendo, dicevo poco importa. Così come, sul piano documentale, rilevante diventa invece la documentazione

acquisita circa il conferimento dell'incarico al Professor D'Alessandro.

Sono tutti elementi quindi che danno una precisa connotazione di veridicità all'episodio alla fine conclusosi con un parere, sì, del Professor D'Alessandro, ma che perviene in momento non pericoloso, il parere cioè perviene dopo l'omologa del Concordato cioè in una fase in cui qualunque rischio afferente alla potenziale liquidazione, scioglimento o liquidazione della società, era ormai definitivamente scongiurato. Secondo punto, il conferimento delle consulenze a Carbonetti. Anche qui vorrei richiamare le considerazioni che ho fatto in precedenza; mia solidarietà per il Presidente del Tribunale che si dibatte su un solo problema, quello di stabilire quanto possa valere e quanto possa essere stimato l'attivo di questa società, evidentemente non si accontenta di quanto i più illustri esperti o comunque i suoi stessi tecnici di fiducia hanno stabilito ed ecco che conferisce una serie di indagini al Professor Carbonetti. Attenzione però, perché questi incarichi hanno un contenuto ben preciso, sto parlando di incarichi, in realtà sappiamo benissimo

che agli atti del processo non abbiamo trovato né il parere, né soprattutto e sottolineo il soprattutto, la richiesta di incarichi, e sappiamo attraverso quello che è, il documento recuperato e quello che è stato poi detto al dibattimento, quantunque in forma contraddittoria rispetto ai contenuti dicevo dei famosi appunti, sappiamo che in realtà quel parere di congruità o di rapporto di congruità si occupava, e doveva occuparsi, e di rapporto di congruità tra la stima giudiziale e la Proposta Casella.

Attenzione, siamo nella fase immediatamente precedente la proposta di Concordato ... l'omologazione del Concordato Preventivo, e qui consentitemi di dare una lettura ben diversa rispetto a quella che è stata data fin ora sul ruolo di Carbonetti e sulle motivazioni che inducono alla sottrazione di questi documenti.

Premesso che il ruolo di Carbonetti è evidentemente un ruolo efficiente e determinante già in questa fase in quanto, appunto, sia pure con argomentazioni risibili è stato detto da tutti che si tratta di pareri che in effetti... altro che 20 milioni di compenso, probabilmente non... probabilmente meritavano davvero

di non essere presi in considerazione ma nel merito occorre valutareli, dicevo quei pareri sono stati chiesti prima dell'omologa e sono stati chiesti in parallelo alla Proposta Casella; perché non vengono utilizzati successivamente? Escludo, consentitemi di dirlo, che in questo momento possa essere scattato una sorta di rigurgito moralistico da parte di chi questi rigurgiti sul piano almeno delle compatibilità ha dimostrato costantemente di non averli mai avuti pur se interrogando la propria coscienza ritiene che non sussiste, non siano mai esistite situazioni di incompatibilità.

Il problema non è tanto quello di verificare se successivamente Carbonetti sia diventato Amministratore di S.G.R., certamente il dato che Carbonetti diventi Amministratore di S.G.R. è un dato determinante nella valutazione logica, perché è la prova dell'appartenenza alla cordata Capaldo ed è la prova del compenso che Carbonetti ottiene per i servizi prestati.

In realtà... e ce ne erano tanti di professionisti, si sceglie Carbonetti perché è l'unico e lo sappiamo è l'unico in assoluto che giudica per così dire pertinente la Proposta Capaldo, ma non

si utilizza il parere Carbonetti perché se si fosse utilizzato il parere Carbonetti nella Sentenza di Omologa il progetto, l'intero progetto criminoso sarebbe saltato e vi dico subito perché, perché nella Sentenza di Omologa avrebbero dovuto valutare la *cessio bonorum* a S.G.R. o comunque a S.N. o comunque a Carbonetti e se avessero fatto questa valutazione avrebbero evidentemente e inevitabilmente scoperto che il famoso 40 per cento non sarebbe mai stato pagato, ecco perché spariscono i pareri Carbonetti, ed ecco perché a fronte di quanto ci dice la Dottoressa De Vitis che non conosce neanche l'esistenza di una Proposta Casella... consentitemi di leggere un passaggio, pagina 106 della Sentenza di Omologa, bene quella proposta alla quale il Presidente Greco ha dato tanta attenzione da richiedere due pareri a Carbonetti, attenzione i pareri a Carbonetti sono due perché il primo non è sufficientemente chiaro, il Presidente Greco chiede la copertura e la chiede da chi è legato al sistema e alla cordata.

Dicevo quella stessa situazione, quella stessa istanza su cui ha chiesto un parere di congruità dell'offerta viene liquidata a

pagina 106 della Sentenza di omologazione del Concordato con una lettera di ...(incomprensibile), lo dice il Tribunale trattandosi... parla della Proposta Casella trattandosi di una lettera di intenti il Tribunale non può adottare decisioni al riguardo, in realtà il Tribunale non vuole adottare o meglio il Dottor Greco non vuole adottare decisioni al riguardo perché? Perché, o spontaneamente o probabilmente su suggerimento di grossi fallimentaristi, ne abbiamo visti tanti in questa Procedura qualcuno gli ha soffiato all'orecchio la possibilità di poter arrivare meglio a questo risultato, visto che i conti non tornano, l'Omologa l'ha fatto con gli atti e con gli elementi che esistono sin dalla fase in cui Fedit è stata ammessa al Concordato Preventivo, quanto poi alla proposta S.G.R., ma la proposta S.G.R. diventerà momento della attuazione della liquidazione tant'è che questa è poi la linea difensiva che viene seguita per giustificare l'assoluta incongruità di questa offerta rispetto al reale valore dei beni.

Ora, a fronte quindi di questa scelta strumentale di non affrontare neanche in sede... per questo credo... il punto sul quale io chiedo le spiegazioni più dirette alle Difese degli

imputati, mi chiedo cioè per quale motivo in sede di Omologa del Concordato non sia mai stata esaminata in dettaglio una proposta che aveva determinate connotazioni, so già però come mi risponderanno, so già come mi risponderanno perché? Perché considerato che la pronuncia sulla omologazione interviene il 23 luglio e la Sentenza è poi depositata il 5 ottobre la prova... in realtà la prova dell'illecito, la prova della necessità dei chiarimenti sta in quanto succede subito dopo, che ancora una volta è particolarmente singolare e processuale che il 27 ottobre Signor Presidente sono passati 22 giorni dal deposito della Sentenza il Professor Casella venga convocato dal Dottor Greco ed invitato, il che è anche estremamente apprezzabile, invitato a precisare i criteri in base ai quali è stata indicata la somma di 2.150 miliardi, è un momento in cui finalmente ci rendiamo conto che questa Procedura sta cercando di realizzare davvero l'interesse dei creditori, sta cercando di avere elementi chiari ed infatti il 28 dicembre il Professor Casella si limita a ribadire l'offerta senza aggiungere nulla, cosa ci si aspettava da questa Procedura? Ci si aspettava una

liquidazione vera dell'Offerta Casella, e invece no, e invece sempre questa Procedura il 15 di gennaio siamo a ritmi serrati piuttosto che appunto cortesemente invitare il Dottor Casella a ripensarci, lo invita ad indicare... é testuale nel provvedimento, nel Dispositivo del provvedimento Signor Presidente, ad indicare eventualmente, eventualmente, non che sia obbligatorio ma eventualmente si attenua la richiesta precedente visto che la ...(incomprensibile), le ragioni del divario rispetto alle valutazioni dell'attivo indicate negli atti.

La situazione continua ad andare avanti su questi ritmi serrati, il 28 gennaio '93 forse perché ci si è dimenticati che questa proposta era già arrivata ad aprile '92 o forse perché si pensa di poter dare coerenza a quella definizione come lettera di intenti contenuti nella Sentenza, il 28 gennaio '93 dicevo finalmente si ufficializza questa Proposta Casella e si adotta quel lungo Decreto in data 23 marzo '93 nel quale consentitemi di evidenziare una chicca, perché esaminata la lettera del Professor Avvocato Mario Casella in data 28/1/93 il Collegio

alla pagina 2 dando atto dei pareri acquisiti parla anche del parere della banche estere espresso con avviso del 21/1/93, è *ad colorandum* questo argomento così come... cioè un parere è reso prima della Proposta almeno così come ufficializzata nel documento, così come *ad colorandum* considerato peraltro quanto ho già detto sulla singolarità, sulla singolare collegialità nella adozione delle deliberazioni così *ad colorandum* dico evidenzio che il provvedimento adottato dal Tribunale non porta nel testo dattiloscritto alcuna indicazione della data di decisione, c'è soltanto una data inserita, manoscritta alla fine, peraltro scarsamente coordinata col testo dattiloscritto che induce ovviamente una Parte Civile che vuole tirare l'acqua al suo mulino induce a ritenere che questo provvedimento sia stato già portato preconfezionato in Camera di Consiglio, sia stato forse redatto anche da persona diversa dal Presidente Greco e sia stato poi in qualche modo trasformato in decisione collegiale.

Ci sono alcuni passaggi molto interessanti in questo provvedimento, innanzitutto il riferimento ai crediti, alla quantificazione dei crediti, poi quella singolare, veramente

singolare valutazione sul principio della *par conditio creditorum* contenuta a pagina 19, e infine il dato è importante perché rileverà sulla valutazione dei comportamenti successivi quel riferimento alle varie condizioni, prima fra tutte, prima in ordine di importanza quella indicata a pagina 25 al punto 13 e cioè che dalla... adesso non mi voglio impegnare nella qualificazione dell'Atto Quadro, definiamolo comodamente ma non lo è *cessio bonorum* nell'autorizzazione alla stipula, cioè scusatemi nella versione di questo provvedimento afferma che comunque approvandosi l'atto restano escluse dalla cessione... calcolandosi la cessione, restano escluse dalla cessione le attività non considerate dal Commissario Giudiziale nella richiamata Relazione Particolareggiata.

Sappiamo che queste attività di contro verranno poi nell'Atto Quadro in realtà trasferite, cioè quelle non considerate, e, ed è emblematico notare che quasi per una chiaramente marginale dimenticanza, sono un po' troppe dimenticanze o incredibili distrazioni negli atti di questo processo, per una marginale dimenticanza proprio il punto 13, questo punto 13 così rilevante

in questa fase non venga poi ripreso nel momento in cui si autorizza a D'Ercole a sottoscrivere l'Atto Quadro.

Certo qualcuno ha avuto dei momenti di preoccupazione di fronte a questi meccanismi operativi, ce lo hanno dimostrato i primi Commissari Governativi e ancora una volta si continua a perpetuare questo meccanismo di rotazione dei Commissari Governativi, perché anche Piovano che aveva sostituito i tre nel momento in cui è chiamato a fare il suo dovere come obbediente soldato si ricorda di essere quella motozappa del diritto che dice di essere e quindi in un primo momento chiede un supporto di un parere legale, ma poiché è difficile ancora un altro legale e qui il problema si complica perché di incarichi non ce ne sono più, un altro legale che supporti questo tipo di conclusione decide di andare via, non senza aver fatto sì un suo compito, viene svolto un suo compito doveroso l'accettazione a Casella, ma di averlo fatto in un modo che è la prova definitiva ammesso che ce ne sia bisogno di quello che era l'accordo criminioso sottostante, scrive sì a Casella ma gli dice... e ce lo riferisce direttamente D'Ercole quindi nessuna fonte

migliore, a parte che credo sia documentalmente riscontrato, dicevo scrive sù a Casella dicendo che il suo sù viene espresso su indicazione del Commissario Giudiziale, gli dice: "Caro Picardi, tu e la persona che tu rappresenti è opportuno che vi prendiate le vostre responsabilità, io non intendo onerarmi di questo problema"; ecco non contento fa scrivere da Bambara sempre a Picardi che l'accettazione è stata formulata a Casella su sua richiesta intervenuta stamani, il che chiaramente sotto ogni profilo ci conferma ancora una volta che a pressare perché venisse accettato l'Atto Quadro, la Proposta S.G.R., cioè a pressare perché si realizzasse il momento finale del disegno criminoso era ovviamente la Procedura attraverso i suoi esponenti, diversi, il Giudice Delegato per un verso, il suo rappresentante all'interno della Procedura che era Picardi. C'è da interrogarsi e consentitemi di dirlo, non è un appunto al Pubblico Ministero, da interrogarsi come mai anche il Dottor Picardi non sia tra gli imputati di questo processo. L'ultimo problema che si pone a questo punto per la realizzazione dell'obiettivo è trovare chi sostituisca Piovano, ma la soluzione è presto trovata perché per sostituire Piovano

questa volta viene cercato l'ennesimo professionista disponibile a piegarsi alla volontà di S.G.R. e forse questa ricerca deve essere stata più complessa, peraltro alcuni elementi che nascono dalle modalità della nomina lo lasciano supporre, deve essere stata più complessa perché? Perché tutta la Procedura e questo è un elemento che è forse opportuno anche questo rimarcare, risulta caratterizzata da una singolare costante contrapposizione tra gli organi... che è la prova peraltro della responsabilità di Greco, Capaldo e Carbonetti, da una costante dicevo omogeneità negli orientamenti verso il risultato finale di quelli che sono gli Organi della Procedura concordataria e in una costante invece difesa ad oltranza dalle proprie responsabilità sarà forse perché... lo dico da dipendente dello Stato, noi dipendenti dello Stato siamo meno coraggiosi probabilmente, ma in una costante ricorrenza di posizioni di dipendenti Commissari Governativi che nel momento in cui si trovano di fronte al passaggio coinvolgente sono immediatamente pronti a un *commodus rissensus* (o simile), l'unico dicevo è D'Ercole, ma D'Ercole ha... come anticipavo la scelta di

D'Ercole è una scelta che avviene con meccanismi un po' particolari e soprattutto dal punto di vista caratteriale D'Ercole e non è un caso che si trovi infatti imputato in questo processo è quello che si dimostra più malleabile di fronte al progetto rispetto a tutti gli altri, tant'è che finalmente arriva a quella sottoscrizione che ancora una volta non si tratta di una come dire una dimenticanza o un errore marginale, quella sottoscrizione dell'atto che avviene nella sua qualità di Commissario, non di Liquidatore, cioè ancora una volta da D'Ercole che a ciò si presta si pretende una assunzione di ruoli che sia comunque coinvolgente per l'Autorità Ministeriale che rappresenta e per la struttura amministrativa che rappresenta piuttosto che una assunzione di ruoli e un particolare che può apparire marginale ma in realtà è emblematico di tutto il meccanismo che guida questa vicenda, ma in realtà dicevo un ruolo di soggetto non appartenente purché non venga coinvolta diciamo era questa... scusate ho perso un po' il filo, era questa la motivazione che induce a questa qualificazione, non venga coinvolta in alcun modo sul piano delle responsabilità

operative la Procedura Fallimentare.

Mi avvio velocemente alla conclusione anche perché ho sottratto fin troppo tempo al Collegio e ne chiedo venia; nella sostanza quello che io voglio evidenziare in conclusione di questa velocissima disamina è che allegare l'intera vicenda di cui ci siamo occupati è come dicevo una pianificazione di risultato che è intestata a Capaldo ed a Capaldo va intestata ad origine, ma a dare poi il come dire il riscontro finale della responsabilità è proprio quel passaggio sul quale mi sono a lungo soffermato e cioè la circostanza che la Sentenza di omologazione Signor Presidente è stata adottata nel momento in cui era perfettamente nota e perfettamente operativa, mancava di fatto soltanto la costituzione della società, la Proposta Casella.

Il momento emblematico delle responsabilità penali che coinvolgono tutti i soggetti è proprio quello che si concentra in quella scelta che è una scelta tecnica ma che non può prescindere da, come dire, un apporto causale volontario di ciascuno dei soggetti di cui stiamo parlando, ed è la scelta di non affrontare questo problema in sede di Sentenza di omologazione del Concordato perché ed è provato non sarebbe

stata rispettata la condizione essenziale di legge e di spostare invece questo momento di attuazione alla fase della liquidazione quando come reiteratamente il Presidente Greco ci ha ripetuto in questa sede è frequente che di fatto il bene concordatario o l'esito della situazione concordataria non consenta di raggiungere altro che il 40 per cento, il 10, il 20, il 5 per cento.

Questa tesi potrebbe anche essere accettata, ripeto, se non ci fosse questo passaggio, passaggio aggravato per Greco dal fatto di avere con certezza richiesto prima della pronuncia collegiale il parere di Carbonetti sul rapporto fra le due valutazioni.

Era mia intenzione accennare anche al tema del credito MAF, ma la collega ha già trattato in parte questo argomento, per cui anche da questo punto di vista mi limito a telegrafiche indicazioni di riscontri processuali.

Sappiamo lo ha anche evidenziato il collega De Priamo poc'anzi, questa mattina, sappiamo dicevo che non appena ed è singolare questa circostanza ovviamente come tante altre che caratterizzano questo processo, non appena si è attivata la

Procura della Repubblica di Perugia su questa vicenda sia pure attraverso un meccanismo che apparentemente faceva pensare a un contenzioso da dirimere questi crediti sono tornati alla liquidazione Fedit, il che vuol dire che erano transitati ad S.G. R. nonostante non siano mai stati valutati nell'ambito dell'attivo da prendere in considerazione, la collega vi ha già chiarito che qualunque valutazione afferente la effettiva, come dire, la effettiva esistenza di questi crediti è davvero fuor d'opera perché i crediti sono garantiti dallo strumento cambiario, cioè sono rappresentati dallo strumento cambiario e per quanto riguarda la posizione dello Stato mi riferisco soprattutto ad un argomento che viene sostenuto nelle Difese avversarie producendo peraltro una lettera ministeriale che a questo argomento, a questa considerazione farebbe riferimento e per quanto riguarda dicevo la posizione dello Stato certamente sulla loro esistenza, sulla loro certezza e solo marginalmente sulla loro liquidità non può di certo influire la mancata copertura mediante adeguate previsioni finanziarie, previsioni di bilancio.

Mi consenta la collega che auspicava una congrua soluzione opposta non rivelo alcun segreto operativo, il dato è evidente, il meccanismo per il recupero di questi crediti è di estrema semplicità, perché precostituito un titolo, il titolo può essere eseguito ed è questo il problema relativo allo stanziamento in bilancio non già attraverso la esecuzione diretta, sono norme di contabilità perché non è possibile rinvenire la destinazione specifica di bilancio ma certamente e questo qualunque amministrativista... io... le banche si sono avvalse di tante qualificate consulenze, un semplice amministrativista avrebbe risolto nell'arco di pochi minuti il problema se che controverso all'esecuzione del giudicato un titolo di questo genere è perfettamente azionabile pretendendo appunto la nomina del Commissario ...(incomprensibile) e il reperimento nell'ambito del bilancio delle risorse disponibili comunque a soddisfare il debito, questo lo dico per inciso giusto per troncane definitivamente ogni querelle sul problema della esistenza o riscuotibilità di questi crediti, poi che ci fossero dei problemi di carattere generale sui quali il sistema finanziario per anni, per anni, decenni è riuscito a lucrare è un problema

di tipo diverso, cioè che facesse comodo alle banche mantenere in piedi questo credito nei confronti dello Stato per poter continuare a moltiplicare geometricamente l'esposizione finanziaria di Federconsorzi e quindi i propri rientri in termini di interessi dicevo è questione che non rileva.

Sta di fatto però che, sentito a giudizio il Dottor Musco ci ha detto che la valutazione di questi crediti è pari ad oltre 1.100 miliardi e guarda caso se sommiamo i 1.100 miliardi ai 2.695... ma questo non vuol dire che si sia azzerato l'effetto del reato, ai 2.695 che costituiscono il ricavo Fedit secondo quanto denuncia il Consulente di parte arriviamo proprio a quell'attivo tanto dibattuto e tanto cercato che nella sua, come dire, semplicità se vogliamo in prima battuta già la Sentenza di ammissione al Concordato Preventivo aveva dato e aveva dato all'epoca in cui fu emessa e d'altra parte sempre Musco ci ha confermato in questa sede che non soltanto si tratta di crediti che hanno un loro valore, ma che la possibilità di una loro cartolarizzazione è stata esaminata non... ed è chiaro che questo non possa avvenire da istituti di credito nazionali ma da

grossi istituti quali Paris Ba (o simile) o quali le banche americane che sull'argomento stanno ipotizzando, sempre fatte le dovute riserve sull'11 settembre e sul problema che affligge questa vicenda, sul destino singolare che affligge questa vicenda, dicevo stanno esaminando di recuperare.

Su questo penso Signor Presidente di potere davvero concludere il mio discorso e probabilmente scusandomi peraltro se a tratti può essere apparso poco legato, ma per motivazioni che mi inducono un po' per stanchezza mia e soprattutto per salvaguardia del Collegio ad abbreviare e a procedere velocemente verso le conclusioni; conclusioni che evidentemente non starò qui a ripetere quelle che sono le motivazioni che ciascuna delle amministrazioni costituite Parte Civile ha già denunciato che in questa sede ovviamente si devono intendere da parte mia integralmente ribadite sulle ragioni di danni che ci portano a chiedere per ciascuna delle diverse amministrazioni costituite Parte Civile il ristoro dei danni stessi.

Certamente non siamo nelle condizioni, in questa fase, di quantificare il danno patrimoniale, i lavori ovviamente lo hanno

potuto fare con estrema facilità, le amministrazioni pubbliche soprattutto il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali sta ancora cercando di far finalmente quadrare questo conto relativo ai costi che... ai costi in termini di danno che questa operazione ha prodotto al suo patrimonio.

Senza dubbio ha prodotto un documento rilevantissimo alla sua immagine così come un documento rilevantissimo all'immagine sia della Presidenza del Consiglio dei Ministri che del Ministero della Giustizia gli stessi fatti hanno prodotto, sicché le nostre conclusioni sono ovviamente quelle mirate pregiudizialmente all'affermazione di responsabilità di tutti gli imputati in ordine ai reati ascritti e per quanto riguarda il risarcimento del danno non patrimoniale sul quale come hanno fatto i lavoratori sollecitiamo una provvisionale, ma soprattutto per motivi mi consenta Signor Presidente di oggettiva giustizia, oggi il processo penale... l'azione civile e il processo reale è scarsamente coordinata all'azione civile ordinaria, la Sentenza di primo grado del Giudice Civile è immediatamente esecutiva, quella penale non lo è, e costringe ovviamente ad attendere il terzo grado di giudizio per

conseguire il risarcimento, sicché almeno da questo punto di vista un ritorno in termini di compensazione potrebbe ipotizzarsi attraverso la provvisionale.

Dicevo il risarcimento che richiediamo a carico di Ivo Greco per i reati ascritti ai capi A e B è pari a 100.000 Euro per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, 150.000 per il Ministero della Giustizia è 25.000 per il Ministero delle Politiche Agricole, per tutti gli imputati in solido e in relazione al reato Sub C chiediamo un risarcimento sempre per danni non patrimoniali per ciascuna delle amministrazioni costituite pari ad Euro 70.000 oltre alla liquidazione delle spese come da separata nota.

Grazie Signor Presidente.

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): grazie Avvocato, a questo punto possiamo sospendere il dibattimento e rinviarlo all'udienza già fissata di domattina per le arringhe difensive degli Avvocati Zaganelli e Sammarco, siamo d'accordo così, alle 9.00, l'udienza è sospesa, sarà rinviata a domani invitando le Parti a comparire senza altro avviso.

LA PRESENTE TRASCRIZIONE E' STATA EFFETTUATA DALLA SOC. COOP. O.
F.T. A R.L. PER CONTO DELLA R.T.I. O.F.T. - ALEF - SI COMPONE DI
N. 221 PAGINE.

per O.F.T.
